

Codice A1705C

D.D. 19 dicembre 2025, n. 1258

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte. Disposizioni attuative (Bando) dell'intervento SRD04 "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale", azione 1 sotto-Intervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" con la dotazione di 1 milione di euro, ai sensi della D.G.R. n. 1-1896 in data 1° dicembre 2025.



ATTO DD 1258/A1705C/2025

DEL 19/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. CSR 2023-2027 della Regione Piemonte. Disposizioni attuative (Bando) dell'intervento SRD04 "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale", azione 1 sotto-Intervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" con la dotazione di 1 milione di euro, ai sensi della D.G.R. n. 1-1896 in data 1° dicembre 2025

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare visto il sostegno di cui agli articoli 73 e 74 di tale regolamento;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca norme relative ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

Premesso, inoltre, che:

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 è divenuto operativo a partire dal 1° gennaio 2023 ed in ultimo, a seguito di modifiche, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025;
- il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del PSP 2023-2027, in ultimo è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, nelle more dell'adeguamento al PSP vigente;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte prevede, tra gli altri, l'Intervento SRD04 "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" con il sotto-Intervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema", in attuazione di quanto disposto dagli articoli 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e dal PSP per l'Italia.

Dato atto che:

- l'intervento SRD04, azione 1, sotto-intervento B (in breve SRD04-B) mediante il proprio sostegno finanzia attività che rientrano nell'art. 42 del TFUE e nell'allegato I del TFUE e che non sono quindi assoggettate alle normative sugli aiuti di Stato. Tuttavia, nel caso di altri gestori del territorio diversi dagli agricoltori e dagli enti pubblici il sostegno deve essere concesso nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 14 del suddetto Reg. UE 2022/2472 e, a tal fine, il sostegno è stato notificato alla Commissione Europea come *non* aiuti di Stato. La notifica (inviata mediante il sistema SANI2) è stata validata dalla Rappresentanza permanente dell'Italia in data 07/08/2024, con il n° SA.115473;
- il piano finanziario contenuto nel CSR 2023-2027 della Regione Piemonte assegna all'Intervento in oggetto la dotazione finanziaria complessiva di euro 2.000.000,00;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8284 dell'11 marzo 2024 ha disposto l'attivazione nell'anno 2024, tra l'altro, del bando per la presentazione di domande di aiuto ai sensi dell'intervento SRD04-B con la dotazione di 1.000.000,00 di euro;
- ai sensi del bando, approvato mediante la Determinazione n. 694 dell'11 settembre 2024 e s.m.i. della Dirigente del Settore regionale A1705B Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, sono state presentate le domande di aiuto;
- mediante la Determinazione n. 393 del 14 maggio 2025 della Dirigente del Settore regionale A1705B è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande con esito "ammissibile e finanziabile" e l'elenco delle domande non ammissibili.

Richiamato che:

- la legge regionale n. 16/2002 ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);

- l'articolo 12 della legge regionale n. 35/2006, di modifica della suddetta legge regionale n. 16/2002, ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la D.G.R. n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1° febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- la gestione dei flussi finanziari del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1° febbraio 2008, di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008, adottato ai sensi del reg. (CE) 885/2006 e, ai sensi della delibera CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) n. 55 del 27/12/2022, gli aiuti sono cofinanziati dall'UE, Stato e Regione nel modo seguente:
 - la quota comunitaria del FEASR (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata) è trasferita dall'UE all'Organismo pagatore regionale;
 - la quota nazionale e regionale (pari al 59,30% della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% allo Stato (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata) che la trasferisce all'Organismo pagatore regionale e per il 30% alla Regione Piemonte (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata);
- il cofinanziamento regionale (unico onere per il bilancio di previsione finanziario regionale) trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 219010 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale, viene impegnato e liquidato dalla Direzione Agricoltura e cibo in favore di ARPEA, e a questa trasferito in quanto Organismo pagatore regionale;
- l'ARPEA, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, redige manuali operativi per la definizione delle procedure di controllo delle domande di aiuto e di pagamento, tra l'altro, degli interventi dello sviluppo rurale 2023-2027 non SIGC (ossia non connessi a superficie o ad animali), nonché per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertate irregolarità.

Richiamato, altresì, che in merito alle sanzioni da applicarsi nel caso di inadempienze nei confronti di criteri, obblighi e impegni degli interventi del CSR 2023-2027:

- i regolamenti che normano la PAC 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare siano contenute nel PSP e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, reca l'attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26.02.2024 stabilisce le "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- la Determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, reca nell'allegato A la disciplina regionale per la definizione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inosservanze dei beneficiari relative agli interventi non connessi alle superfici o agli animali (non SIGC) di cui al reg. UE 2021/2115, dal PSP 2023-2027 e declinati nel CSR 2023-2027

demandando l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici degli interventi in ordine alla competenza dei Settori regionali;

- la Determinazione n. 1025 del 21 novembre 2025 della Dirigente del Settore regionale A1705C "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese" (che ai sensi della D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 svolge le funzioni e attività già in capo al Settore A1705B) reca le disposizioni da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRD04-B.

Tenuto conto che, per individuare e prevenire il rischio di erogare doppi finanziamenti con fondi FEAGA o FEASR, è necessario ottemperare all'art. 36 del Reg. UE n. 2021/2116, che stabilisce che gli Stati membri provvedano a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Tenuto conto, inoltre, che:

- il Comitato di monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte, da ultimo nominato con DPGR n. 51 del 18 ottobre 2024, fornisce il proprio parere circa la metodologia e i criteri usati per la selezione delle domande aderenti agli interventi, eventuali proposte dell'Autorità di gestione per la modifica del CSR, nonché ogni elemento che il PSP o il CSR demandano al suo parere;
- per la formazione delle graduatorie delle domande di aiuto dell'intervento in oggetto, si applicano i principi e i criteri di selezione contenuti nel PSP e specificati nel CSR 2023-2027, modulati secondo i punteggi sottoposti al parere del citato Comitato di monitoraggio regionale nella consultazione scritta svoltasi dal 19 gennaio al 7 febbraio 2024 (ed i cui esiti sono stati oggetto di presa d'atto con D.D. n. 126/A1705B/2024 del 20/02/2024 della Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, che riporta le conclusioni dell'Autorità di gestione regionale del CSR 2023- 2027 di cui al Documento di chiusura della consultazione) e già adottati per il primo bando.

Dato atto che l'Allegato 2 "Cronoprogramma indicativo apertura bandi" del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, relativamente all'intervento SRD04, Azione 1 Sotto-intervento B prevede l'apertura di un bando entro il termine del secondo semestre 2025.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1896 del 1° dicembre 2025 che ha disposto, in conformità al PSP 2023-2027 per l'Italia ed al CSR 2023-2027 della Regione Piemonte e nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale 2023-2027:

- l'attivazione del bando 2025 per l'intervento SRD04 - Azione 1 Sottointervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.000.000,00 che trova copertura finanziaria per la quota regionale, pari ad euro 177.900,00, con l'Impegno n. 450/2027 sul capitolo di spesa 219010/2027 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2027;
- il rimando alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese", per l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione, ivi compreso l'adeguamento in linea tecnica degli stessi a fronte di eventuali modifiche apportate da ARPEA con l'adozione dei manuali delle procedure, controlli e sanzioni relativi agli interventi dello sviluppo rurale non SIGC (ossia non connessi a superficie o ad animali) 2023-2027.

Richiamato che, ai sensi della Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione", i procedimenti di cui all'intervento SRD04, Azione 1,

Sottointervento B sono disciplinati dalla DGR n. 17-7883 dell'11 dicembre 2023.

Ritenuto pertanto:

- di approvare, in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1896 del 1° dicembre 2025:
- le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRD04 azione 1 sotto- Intervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" ovvero il Bando, contenuto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale
- gli allegati tecnici alle disposizioni, inclusi i riferimenti ai prezzari regionali dell'Agricoltura e delle Opere pubbliche, contenuti nell'Allegato A.1, parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le domande di aiuto potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente determinazione dirigenziale, esclusivamente mediante Sistema Piemonte ed entro il termine indicato nelle disposizioni attuative riportate nell'Allegato A alla presente determinazione dirigenziale;
- di approvare per le domande di aiuto in oggetto i modelli informatici da utilizzare per la presentazione, così come presenti nel sistema gestionale degli interventi denominato "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP);
- di dare atto che la dotazione finanziaria consta nelle risorse indicate dalla DGR n. 1-1896 del 1° dicembre 2025;
- di rinviare, per quanto non previsto dal presente provvedimento al Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027, al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023- 2027, ai Regolamenti UE citati nelle premesse del presente atto, ai manuali delle procedure di ARPEA e ad ogni altra normativa applicabile in materia;
- di modificare le presenti disposizioni attuative, ove necessario, anche per adeguarle fronte di eventuali modifiche apportate da ARPEA con l'adozione dei manuali delle procedure, controlli e sanzioni relativo agli interventi dello sviluppo rurale non SIGC (ossia non connessi a superficie o ad animali) 2023-2027.

Dato atto, in merito alle pubblicazioni del presente provvedimento, che:

- esso risponde alla fattispecie "Criteri e modalità" del sito Amministrazione trasparente (ex art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013), in quanto definisce i criteri di ammissibilità al sostegno e, pertanto, sarà pubblicato nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" <https://trasparenza.regione.piemonte.it/>
- sarà altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte <https://bandi.regione.piemonte.it/>.

Attestato/a:

- che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;
- l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1896 del 1° dicembre 2025, relativamente all'intervento SRD04, "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale", azione 1 sotto-Intervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" del CSR 2023-2027:

1) di approvare l'Allegato A e il suo allegato A.1, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, recanti:

- le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRD04-B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" ovvero il Bando, contenuto nell'Allegato A,
- gli allegati tecnici alle disposizioni di cui al punto precedente, inclusi i riferimenti ai prezzi regionali dell'Agricoltura e delle Opere pubbliche, contenuti nell'Allegato A.1;

2) di stabilire che le domande di aiuto potranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema informativo Sistema Piemonte a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente determinazione dirigenziale ed entro e non oltre il termine indicato nelle disposizioni attuative riportate nell'Allegato A;

3) di approvare per le domande di aiuto in oggetto i modelli informatici da utilizzare per la presentazione, così come presenti nel sistema gestionale degli interventi denominato "Sviluppo Rurale 2023-2027" (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP);

4) di dare atto che le risorse assegnate pari a 1 milione di euro, costituiscono la dotazione destinata all'intervento in oggetto dalla DGR n. 1-1896 del 1° dicembre 2025;

5) di rinviare, per quanto non previsto dal presente provvedimento al Piano Strategico nazionale PAC 2023-2027, al Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023- 2027, ai Regolamenti UE citati nelle premesse del presente atto, ai manuali delle procedure di ARPEA e ad ogni altra normativa applicabile in materia;

6) di modificare le presenti disposizioni attuative, ove necessario, anche per adeguarle in linea tecnica, a fronte di eventuali modifiche apportate da ARPEA con l'adozione dei manuali delle procedure, controlli e sanzioni relativo agli interventi dello sviluppo rurale non SIGC (ossia non

connessi a superficie o ad animali) 2023-2027.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", nella sezione Bandipiemonte e nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte.

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo
Agricolo Piemontese)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 6.1 con la decisione C(2025)8022 del 27 novembre 2025

DIREZIONE	Direzione Agricoltura e cibo
SETTORE	Settore A1705C Coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese
INTERVENTO	SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
AZIONE/ SOTTOINTERVENTO	Azione 1 Sotto-intervento SRD04-B Elementi naturaliformi dell'agroecosistema
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	SRD04-B/1/2025
SCADENZA	31 marzo 2026

DISPOSIZIONI ATTUATIVE (BANDO)

Indice generale

A. Intervento, beneficiari e risorse.....	5
A.1 Descrizione generale dell'Intervento.....	5
A.2 Finalità e obiettivi.....	6
A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di aiuto (altrimenti detta domanda di sostegno).....	6
A.4 Numero di domande presentabili.....	7
A.5 Dotazione finanziaria.....	7
A.6 Scadenze.....	7
B. Caratteristiche dell'intervento.....	8
B.1 Entità della spesa e del sostegno.....	8
B.2 Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	8
B.2.1 Coerenza con le norme in materia di aiuti di Stato.....	9
B.3 Localizzazione dell'intervento.....	11
B.4 Criteri di ammissibilità.....	11
B.4.1 Investimenti ammissibili.....	12
B.4.1.1. Formazioni arbustive e arboree.....	13
B.4.1.2. Infrastrutture ecologiche connesse all'acqua.....	14
B.4.1.3. Strutture per la fauna selvatica.....	14
B.4.1.4. Strutture per la fruizione pubblica in aree di pregio ambientale.....	15
B.4.2 Investimenti non ammissibili.....	15
B.5 Spese ammissibili.....	16
B.5.1 Caratteristiche delle Spese ammissibili.....	16
B.5.2 Categorie di spese ammissibili.....	17
B.5.3 Spese non ammissibili.....	18
B.5.4 Inizio e decorrenza delle spese.....	19

Allegato A: Disposizioni attuative (BANDO)

B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	19
B.5.6 Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	20
B.6 Criteri di selezione e graduatoria.....	20
B.6.1 Attribuzione dei punteggi.....	20
B.6.2 Graduatoria.....	29
B.7 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	30
B.7.1 Impegni essenziali.....	30
B.7.2 Impegni accessori.....	31
Box Pubblicità del contributo.....	32
B.7.3 Altri obblighi e specifiche.....	33
C. Fasi e tempi del procedimento.....	33
C.1 Procedimento amministrativo.....	33
C.1.1 Responsabili e tempi del procedimento.....	33
C.1.2 Termini e fasi dei procedimenti amministrativi.....	35
C.2 Domanda di aiuto.....	36
C.2.1 Iscrizione all'anagrafe agricola unica, costituzione del fascicolo aziendale e georiferimento degli investimenti.....	36
C.2.2 Presentazione delle domande.....	37
C.2.3 Documentazione richiesta in allegato alla domanda di aiuto.....	39
C.2.4 Requisiti del progettista.....	42
C.3 Istruttoria della domanda di aiuto.....	43
C.3.1 Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria.....	43
C.3.2 Istruttoria di ammissione al sostegno.....	44
Box Casi specifici per gli Enti pubblici.....	46
C.4 Modifiche al progetto in corso d'opera.....	47
C.4.1 Variante.....	47
C.4.2 Adattamento tecnico.....	49
C.5 Eventuali successive domande.....	49

Allegato A: Disposizioni attuative (BANDO)

C.5.1 Domanda di Proroga.....	49
C.5.2 Domanda di Voltura.....	50
C.5.3 Domanda di Rinuncia.....	51
C.5.4 Domanda di correzione errori palesi.....	51
C.5.5 Comunicazione di rideterminazione del sostegno.....	51
C.6 Domanda di pagamento.....	54
C.6.1 Domanda di acconto.....	54
C.6.2 Domanda di saldo.....	54
C.6.2.1 Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	54
C.6.3 Documentazione richiesta per la domanda di acconto o di saldo.....	55
Box Modalità di pagamento e documentazione ai fini della rendicontazione.....	55
C.6.4 Istruttoria domanda di acconto o saldo.....	58
C.6.5 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	60
C.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	60
C.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	61
C.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	62
C.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	62
D. Disposizioni finali.....	63
D.1 Ispezioni e controlli.....	63
D.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	65
D.3 Informativa sul trattamento dei dati personali.....	66
D.4 Monitoraggio dei risultati.....	68
D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	68
D.6 Ricorsi.....	69
E. Glossario.....	70
F. Normativa di riferimento.....	72
Unione europea.....	72
Stato.....	73

A. Intervento, beneficiari e risorse

A.1 Descrizione generale dell'Intervento

Nell'ambito delle misure di investimento che beneficiano del sostegno del FEASR ai sensi degli articoli 73 e 74 del reg. (UE) 2021/2115, l'intervento SRD04 è finalizzato alla realizzazione di investimenti agricoli non produttivi (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale. Infatti, l'intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi strategici della PAC SO5 (Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica) e SO6 (Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi).

Fra le azioni previste dalla scheda nazionale per l'intervento SRD04, in Piemonte viene attuata l'Azione 1: "Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale". Il presente bando riguarda il **sotto-intervento SRD04-B (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema)**, attraverso il quale viene fornito un sostegno alle seguenti categorie di investimento:

	Codici della scheda nazionale
1. Realizzazione di formazioni arbustive e arboree: siepi campestri , filari, boschetti, alberi isolati	1.1
2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua: laghetti, stagni (pozze), aree umide, fontanili, maceri, lanche, anche con funzione di fitodepurazione	1.2
3. Installazione di strutture atte a favorire la fauna selvatica e in particolare la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali cassette-nido, posatoi, mangiatoie	1.10
4. Realizzazione, in aree protette individuate ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e nei Siti della Rete Natura 2000, di strutture finalizzate alla fruizione ecocompatibile degli ambienti naturali, quali capanni di osservazione, allestimenti per aree di sosta, pannelli informativi e didattici	1.11

A.2 Finalità e obiettivi

Gli investimenti in oggetto perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali e, in particolare, la tutela e il miglioramento della biodiversità degli agroecosistemi e del paesaggio agrario, anche mediante l'eventuale schermatura di strutture estranee all'ambiente rurale tradizionale.

Gli elementi naturaliformi oggetto del sostegno, infatti, possono costituire zone di rifugio, alimentazione e riproduzione per la fauna selvatica inframmezzate alle coltivazioni, tratti di connessione ecologica, fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d'acqua, anche nella prospettiva di una fruizione pubblica secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.

In particolare, l'intervento è associato all'obiettivo specifico e alle esigenze seguenti:

Obiettivo specifico	Esigenze
OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio	E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale;
	E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale

L'intervento prevede che gli investimenti oggetto del sostegno, in relazione al loro carattere non produttivo, non siano connessi al ciclo produttivo aziendale o, in caso di connessione, non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali.

Con riferimento alla chiara e diretta caratterizzazione ambientale, non è prevista la possibilità di sostenere investimenti per l'adeguamento a norme esistenti o a *standard* ambientali comunemente in uso.

A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di aiuto (altrimenti detta domanda di sostegno)

Il bando è rivolto alle seguenti categorie di beneficiari:

CR01 agricoltori singoli e associati (inclusi consorzi di scopo);

CR02 altri gestori del territorio pubblici e privati, anche associati: Province, Unioni di Comuni, Comuni, Consorzi irrigui, onlus aventi tra i propri scopi/finalità la gestione sostenibile del territorio;

CR03 Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai punti precedenti.

Gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico devono garantire in tutte le fasi del procedimento il rispetto della normativa generale sugli appalti, con particolare riferimento agli affidamenti.

Come previsto dal PSP, i soggetti di cui ai criteri CR01 (agricoltori singoli e associati) e CR03 (Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai punti precedenti) possono beneficiare del sostegno soltanto per i tipi di investimento 1 (Formazioni arbustive e arboree) e 2 (Infrastrutture ecologiche connesse all'acqua).

Per le eventuali *onlus* (enti senza scopo di lucro) deve risultare evidente la gestione sostenibile del territorio tra gli scopi/finalità indicati nello statuto ed è, inoltre, richiesta la conformità alle regole del Codice degli Enti del Terzo Settore, istituito dal Decreto legislativo n.117 del 3.07.2017 e s.m.i., in primo luogo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Per quanto riguarda le finalità dello statuto, qualora l'atto costitutivo non risulti reperibile nel sito internet ufficiale, è fatto obbligo di allegarlo alla domanda di aiuto.

Per quanto riguarda l'iscrizione al RUNTS sarà consultato il sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel par. B.2.1. sono illustrate le ragioni che giustificano l'eventuale sostegno a *onlus* aventi tra le proprie finalità la gestione sostenibile del territorio, sulla base delle comunicazioni intercorse al riguardo con i Servizi della Commissione Europea.

A.4 Numero di domande presentabili

Ciascun titolare/rappresentante di impresa (identificata da un determinato CUAA) può presentare soltanto una domanda di sostegno ai sensi del presente bando.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD04, sottointervento B) è stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1896 del 1/12/2025 in euro 1.000.000,00, di cui euro 407.000,00 di quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata, euro 415.100,00 di quota statale, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata, euro 177.900,00 di quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

In ogni caso non è garantito il finanziamento di eventuali elenchi di pagamento successivi al 2028, in prossimità del termine del periodo di utilizzo dei fondi dell'attuale periodo di programmazione 2023-2027.

A.6 Scadenze

Il bando prevede le seguenti scadenze per i titolari delle domande :

Attività	Scadenza di presentazione
Presentazione della domanda di aiuto	entro e non oltre le ore 23.59 del 31 marzo 2026, pena la non ricevibilità

Presentazione dell'eventuale domanda di variante	almeno <i>120 giorni</i> prima del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo
<i>Per i soggetti tenuti ad applicare le procedure previste dal codice degli appalti</i> , conclusione delle procedure di aggiudicazione	entro 240 giorni dalla data di ammissione al sostegno, fatte salve eventuali deroghe (cfr par. C.5.5)
<i>Per i soggetti tenuti ad applicare le procedure previste dal codice degli appalti</i> , presentazione della comunicazione di rideterminazione del sostegno	entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione (cfr par. C.5.5)
Presentazione dell'eventuale domanda di proroga	almeno <i>30 giorni</i> prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo
Presentazione della domanda di pagamento del saldo	gli interventi devono essere rendicontati presentando la domanda di saldo entro il termine risultante dall'istruttoria ai fini dell'ammissione a finanziamento (data termine rendicontazione) e comunque entro il 31/3/2027, fatte salve eventuali proroghe

Non è previsto il pagamento di un anticipo; è possibile presentare una domanda di acconto relativa agli investimenti già effettuati e alle spese già sostenute.

Tutte le domande devono essere presentate con trasmissione telematica, esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel paragrafo C.2.2 (Presentazione delle domande).

B. Caratteristiche dell'intervento

B.1 Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** per ciascuna operazione di investimento (ossia **per ciascuna domanda**) è pari a euro 150.000, anche qualora le spese ammissibili di una domanda siano superiori a tale importo.

La **spesa minima ammissibile** è pari a euro 500.

B.2 Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati da un beneficiario. L'assenza di documentazione probante è ammessa limitatamente alle voci per le quali è previsto il riferimento ai costi standard (cfr sezione III dell'Allegato A1).

L'aliquota di sostegno è pari al 100% delle spese sostenute, sotto forma di contributo in conto capitale.

Nel caso in cui, a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara (nel caso di bandi per Enti pubblici) e/o di una variante in diminuzione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato, fatta salva l'applicazione di eventuali riduzioni o esclusioni.

B.2.1 Coerenza con le norme in materia di aiuti di Stato

La comunicazione della Commissione Europea (2016/C 262/01) in merito alla nozione degli aiuti di Stato di cui all'art 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, dal paragrafo 199 al paragrafo 228, in merito alle infrastrutture conferma l'orientamento della UE in caso di attività o opere non sfruttate commercialmente o recanti vantaggi alla collettività:

- paragrafo 203: "il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis",
- paragrafo 205: "se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche",
- paragrafo 211: "Omissis l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme"; poiché gli interventi oggetto del presente bando:
 - interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
 - interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
 - recano beneficio alla società nel suo insieme e riguardano infrastrutture non concepite per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo.

Con riferimento alle norme unionali in materia di aiuti di Stato, il sostegno del presente intervento si giustifica in modo differenziato a seconda dei beneficiari e della loro attività:

- A) per quanto riguarda gli agricoltori e gli Enti pubblici gestori di azienda agricola, trattandosi di interventi di sviluppo rurale inclusi nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) e nel Complemento Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027 e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE, ai sensi dell'articolo 145 (aiuti di Stato) del Reg. (UE) 2021/2115 non si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE;
- B) per quanto riguarda gli Enti pubblici (Province, Unioni di Comuni, Comuni) che non rientrano dal caso A) e i soggetti privati incaricati di svolgere una funzione pubblica (Consorzi irrigui), l'eventuale sostegno non è classificabile come aiuto di Stato, trattandosi di investimenti di pubblica utilità che rientrano nell'ambito della gestione esclusiva dei territori di rispettiva competenza;

- C) per quanto riguarda gli altri gestori del territorio diversi dagli agricoltori e dagli Enti pubblici, come le Onlus aventi tra i propri scopi/finalità la gestione sostenibile del territorio, si ritiene che anche nel loro caso i finanziamenti erogati nel quadro del presente intervento non si configurino come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, avendo (come di seguito specificato) carattere meramente compensativo dei costi connessi alla realizzazione di elementi naturaliformi che, in quanto improduttivi, non comportano vantaggi economici per i beneficiari del sostegno.

Per motivi di certezza giuridica, le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'intervento SRD04-B a soggetti di cui alla lettera C) sono state notificate in data 07/08/2024 alla Commissione Europea come *non* aiuti di Stato.

A seguito della notifica i Servizi della Commissione hanno inviato il 2/9/2024 una richiesta di informazioni complementari, a cui la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte ha risposto in data 26/9/2024.

Sulla base di tali informazioni complementari, i servizi della Commissione hanno rilevato (nota comp(2024)8823018 del 31/10/2024) :

- che i soggetti "associazioni e enti non profit" beneficiari delle misure di finanziamento, in virtù del loro statuto, svolgono specifiche attività di interesse pubblico relative a interventi non produttivi agricoli con finalità ambientali che, *prima facie*, sembrano non costituire attività economiche;
- che tuttavia, qualora un beneficiario appartenente alla categoria "altri gestori del territorio" svolga anche attività di natura economica, occorre garantire che il finanziamento pubblico concesso per attività non economiche, condotte a beneficio dell'ambiente e della collettività, non possa essere utilizzato per sovvenzionare le attività economiche svolte dal medesimo soggetto. Nella nota si precisa che questo risultato può essere conseguito, ad esempio, limitando il finanziamento pubblico al costo netto dell'attività non economica, individuabile sulla base di una chiara distinzione contabile.

I servizi della Commissione ritengono che le autorità regionali siano in possesso degli elementi per valutare se le misure in oggetto costituiscano aiuti di Stato, essendo ben definite la giurisprudenza delle Corti UE e la prassi della Commissione, richiamate nella comunicazione sopra citata, e pertanto non considerano necessaria l'adozione di una specifica decisione al riguardo. Essi hanno pertanto invitato le autorità regionali ad assicurare il rispetto dei principi sopra indicati qualora gli aiuti in questione abbiano come beneficiari "altri gestori del territorio" e a ritirare la notifica.

L'Amministrazione regionale, con nota direttoriale dell'Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 28337 del 21/11/2024, ha accolto l'invito dei Servizi della Commissione a ritirare la notifica di *non*-aiuto di Stato e ha confermato:

- che sia le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti non produttivi risultano ben distinguibili dalle altre voci della contabilità del beneficiario, perché contraddistinte da un codice univoco di progetto chiaramente individuabile dai funzionari competenti;
- che, al fine di evitare che il finanziamento concesso per attività non economiche possa essere utilizzato per sovvenzionare in via trasversale eventuali attività economiche del medesimo soggetto, in fase istruttoria viene verificato che gli aiuti concessi siano limitati ai costi netti dell'attività non economica oggetto del sostegno, risultanti dai relativi documenti di spesa rendicontati (fatti salvi alcuni costi standard individuati nel PSP e riferiti al prezzario regionale);
- che l'aiuto erogato ai sensi dell'intervento SRD04-B costituisce quindi un mero rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione degli investimenti in oggetto e che questi ultimi, per la loro

natura non produttiva, non sono in grado di generare guadagni, profitti o plus valenze impiegabili per eventuali attività economiche svolte dai beneficiari degli aiuti;

- di ritenere, per le ragioni sopra esposte, che i finanziamenti erogati nel quadro della misura in oggetto non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del TFUE, anche quando a beneficiarne siano soggetti appartenenti alla categoria "altri gestori del territorio".

B.3 Localizzazione dell'intervento

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale. Saranno attribuiti alle domande punteggi di priorità differenziati in funzione delle zone interessate (cfr. par. B.6 - Criteri di selezione e graduatoria).

B.4 Criteri di ammissibilità

I criteri previsti per il presente intervento dal PSP e dal CSR sono i seguenti:

CR04 Adesione all'azione 1 dell'intervento SRD04 (unica azione prevista dal CSR della Regione Piemonte), sotto-intervento B.

CR05 * Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di aiuto sia corredata da un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione con il raggiungimento delle finalità dell'intervento, secondo quanto specificato nei paragrafi C.2.2 e C.2.3 (Presentazione delle domande e Documentazione richiesta in allegato) e C.3.2 (Istruttoria di ammissione al sostegno) in merito alla documentazione da allegare alla domanda.

CR06 * Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione dell'aiuto, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo pari a 500 euro.

CR08 * Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari, è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento (vale a dire per ciascuna domanda) pari a 150.000 euro.

CR09 * Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, sono ammissibili al sostegno solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di aiuto. Fanno eccezione le attività preparatorie (es. di progettazione) che possono essere avviate fino a 24 mesi prima della presentazione della citata domanda.

CR10 * Gli investimenti ammissibili nell'ambito del sotto-intervento SRD04-B rientrano in una o più delle seguenti categorie:

1. realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità: siepi campestri, filari, boschetti, alberi isolati;

*I codici dei criteri di ammissibilità corrispondono ai codici della scheda nazionale

2. realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua: laghetti, stagni, pozze, aree umide, fontanili, lanche, maceri, anche con funzione di fitodepurazione;

3. installazione di strutture atte a favorire la fauna selvatica e in particolare la riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico: cassette-nido, posatoi, mangiatoie;

4. in aree protette individuate ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e nei Siti della Rete Natura 2000 sul territorio della Regione Piemonte, realizzazione di strutture finalizzate alla fruizione ecocompatibile degli ambienti naturali: capanni di osservazione, allestimenti per le aree di sosta, pannelli informativi e didattici.

B.4.1 Investimenti ammissibili

I tipi di investimento ammissibili e le rispettive unità di misura sono dettagliati nella tabella seguente, secondo la classificazione adottata nel sistema informativo regionale:

Tipologia di investimento	Descrizione investimento	Unità di misura	
1. Formazioni arbustive e arboree	1.1 Siepi campestri	superficie (ha)	lunghezza (m)
	1.2 Filari	superficie (ha)	lunghezza (m)
	1.3 Boschetti	superficie (ha)	
	1.4 Alberi isolati	superficie (ha)	numero
2. Infrastrutture ecologiche connesse all'acqua	2.1 Laghetti	superficie (ha)	
	2.2 Stagni, pozze	superficie (ha)	
	2.3 Aree umide	superficie (ha)	
	2.4 Fontanili o risorgive	superficie (ha)	
	2.5 Maceri	superficie (ha)	
	2.6 Lanche	superficie (ha)	
3. Strutture per la fauna selvatica	3.1 Nidi per uccelli	numero	
	3.2 Nidi per rapaci (strigiformi)	numero	
	3.3 Nidi per chiroteri (pipistrelli)	numero	

Allegato A: Disposizioni attuative (BANDO)

	3.4 Posatoi	numero
	3.5 Mangiatoie	numero
4. Strutture per la fruizione	4.1 Capanni o altre strutture di osservazione	numero
	4.2 Zone di sosta	numero
	4.3 Pannelli informativi e didattici	numero
5. Spese generali	5.1 Spese di progettazione o generali	Non soggetta a misurazione

Come previsto dal PSP (cfr par. A.3), i **beneficiari di cui ai criteri CR01 (agricoltori singoli e associati) e CR03 (soggetti collettivi) possono accedere al sostegno soltanto per i tipi di investimento 1 (Formazioni arbustive e arboree) e 2 (Infrastrutture ecologiche connesse all'acqua).**

Per gli investimenti compresi nelle tipologie 1, 2, 3 e 4 la localizzazione avviene mediante georiferimento grafico (cfr. par. C.2.1)

Le formazioni arbustive e arboree, le infrastrutture ecologiche connesse all'acqua e le strutture a beneficio della fauna selvatica possono essere accostate, anche con la partecipazione di più aziende agricole, nella creazione di ambienti o biotopi atti a fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione, con particolare riferimento a specie significative dal punto di vista naturalistico.

B.4.1.1. Formazioni arbustive e arboree

E' ammissibile al sostegno la realizzazione in ambito agricolo di siepi campestri arbustive/arboree, di filari (anche affiancati), di piccole formazioni boschive (boschetti, fasce boscate) e di alberi isolati. Sono ammissibili, in quanto adatti ad accrescere la biodiversità dell'agroecosistema, anche impianti su terreni non destinati a colture agrarie, purché contigui a colture agrarie o situati nelle loro immediate vicinanze. Gli interventi possono comprendere l'integrazione e/o il prolungamento di siepi o filari preesistenti.

Sono ammissibili formazioni vegetali di dimensioni tali da non rientrare nella definizione di "bosco" (cfr sezione I dell'Allegato A1, par. 1.1).

E' consentito esclusivamente l'impiego di specie appartenenti alla flora autoctona.

Sono ammissibili a finanziamento, più in dettaglio:

- la preparazione del terreno (es. concimazione di fondo, aratura, erpicatura) e, ove necessario, l'estirpo di alberi o arbusti alloctoni spontanei;

- l'acquisizione delle piante, degli eventuali materiali accessori e della semente per la costituzione della fascia di rispetto inerbita;
- i lavori di allestimento degli impianti: tracciamento dei filari, apertura delle buche, posa a dimora delle piante, pacciamatura, collocazione di pali tutori, di elementi per la protezione individuale delle piante, di picchetti di segnalazione, ecc.

B.4.1.2. Infrastrutture ecologiche connesse all'acqua

Sono ammissibili al sostegno la realizzazione di nuove aree umide e/o il ripristino, l'ampliamento, e il miglioramento ambientale di aree umide preesistenti. In particolare:

- ove necessario, l'estirpo di alberi o arbusti alloctoni spontanei presenti nell'area interessata;
- i lavori di realizzazione degli invasi: scavo, sagomatura/risagomatura di sponde e fondali, creazione di zone emergenti dall'acqua, compattamento del terreno;
- gli interventi per l'afflusso e il deflusso dell'acqua: realizzazione di fossi e canali (perimetrali, adduttori, scolmatori, ecc.), acquisizione e collocazione di eventuali attrezzature (es. pompe) e/o materiali necessari per assicurare o migliorare la regimazione delle acque e la funzionalità delle aree umide;
- l'acquisizione e la messa a dimora di talee o di parti di piante erbacee di specie autoctone tipiche di ambienti umidi;
- qualora necessarie, eventuali infrastrutture leggere di servizio al cantiere di lavoro;
- per i fontanili, la ricerca delle polle, a condizione che sia seguita da lavori di recupero oggetto di finanziamento;
- l'acquisizione della semente e i lavori per la costituzione della superficie inerbita.

B.4.1.3. Strutture per la fauna selvatica

L'intervento sostiene l'acquisizione e l'installazione nelle vicinanze delle coltivazioni, su superfici condotte dal richiedente:

- di cassette nido per avifauna (insettivori e strigiformi) e/o *bat-box* per chirotteri;
- di posatoi per uccelli e/o di altre strutture a favore della fauna selvatica di interesse naturalistico.

Al fine di ridurre i fattori di disturbo o di danno a carico di uccelli e chirotteri, i nidi artificiali devono essere installati nelle immediate vicinanze di coltivazioni condotte dal titolare della domanda, su formazioni arbustive/arboree naturaliformi o su piante marginali di formazioni boschive che siano anch'esse nella sua disponibilità. Qualora non siano presenti formazioni naturaliformi arbustive-arboree, le cassette nido e le bat box possono essere collocate su supporti artificiali ai margini o nelle vicinanze di colture condotte dal titolare della domanda, su superfici che siano anch'esse nella sua disponibilità.

B.4.1.4. Strutture per la fruizione pubblica in aree di pregio ambientale.

In aree della rete Natura 2000 e in parchi e aree protette ai sensi della legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i., può essere oggetto di sostegno la realizzazione di strutture finalizzate a favorire una fruizione ecocompatibile correlata con uno o più investimenti contemplati nei punti precedenti.

Sono ammissibili:

- la realizzazione di capanni o di altre strutture per l'osservazione della fauna, limitatamente a elementi strettamente necessari allo svolgimento di tale attività (con esclusione di strutture accessorie quali servizi igienici);
- l'allestimento di strutture per la sosta (es. panchine), con esclusione di lavori in muratura;
- l'allestimento di segnaletica e pannelli informativi, in particolare lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo.

L'investimento per la realizzazione delle strutture sopra indicate è finanziabile fino a una spesa pari a un terzo di quella relativa agli altri investimenti oggetto della medesima domanda di aiuto presentata ai sensi dell'intervento SRD04-B, escluse le spese generali.

Ove necessario, i progetti devono essere valutati ammissibili dall'autorità competente; in particolare, gli interventi ricadenti in siti della rete Natura 2000 o in Aree protette ai sensi della legge regionale 19/2009 (inclusi i parchi e le riserve nazionali) devono essere autorizzati dai Soggetti gestori di tali aree.

Nella sezione I dell'Allegato A1 sono dettagliate le prescrizioni e le linee guida da seguire:

- per la progettazione e realizzazione degli elementi sopra indicati e, ove richieste, delle superfici inerbite circostanti;
- per la loro gestione durante il periodo di permanenza richiesto.

B.4.2 Investimenti non ammissibili

Per tutti i tipi di investimento non sono ammissibili:

- interventi iniziati prima della trasmissione telematica della domanda di aiuto;
- investimenti di imboscamento, allestimento e rigenerazione di sistemi agroforestali, inclusi la realizzazione e il ripristino di aree umide in aree boschive, o in generale investimenti nel settore forestale di cui all'art.73 del reg. (UE) 2021/2115;
- investimenti realizzati su prati permanenti, prati-pascoli permanenti o pascoli permanenti, con la possibile eccezione di posatoi per uccelli e di cassette nido, bat box e altre strutture per la fauna selvatica posizionate su pali. Investimenti di tipo diverso sono ammissibili soltanto se la superficie sottratta alle colture sopra indicate è compensata dalla conversione di una superficie almeno equivalente di seminativi a prato permanente, prato-pascolo permanente o pascolo permanente, mantenuta per il periodo di permanenza dell'investimento;

- impianti con materiale vivaistico privo del certificato di provenienza, ove richiesto dalle norme vigenti, o proveniente da paesi terzi (non appartenenti all'Unione Europea);
- l'impianto e l'espianto (comprese l'asportazione e la triturazione delle ceppaie) di colture arboree o arbustive da frutto o di arboricoltura da legno (es. pioppeti);
- impianto ed espianto di siepi e filari di recinzione di abitazioni;
- interventi all'interno di parchi o di giardini recintati intorno all'abitazione;
- fornitura e spandimento di liquami zootecnici;
- realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- interventi prescritti da disposizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto comunitari;
- attività di manutenzione degli investimenti oggetto di sostegno (che può essere finanziata dall'intervento SRA-ACA10 limitatamente alle formazioni arbustive e arboree e alle infrastrutture connesse all'acqua).

B.5 Spese ammissibili

B.5.1 Caratteristiche delle Spese ammissibili

Per essere ammissibile una spesa deve essere:

- **imputabile** ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni scelte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- **pertinente** rispetto all'azione ammissibile; deve risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- **congrua** rispetto all'azione ammessa; deve comportare costi commisurati alla dimensione del progetto. La congruità delle spese è valutata in modo differenziato a seconda del soggetto richiedente:

a) Imprese e soggetti privati

Nel caso delle imprese la valutazione della congruità dei costi è effettuata attraverso l'Elenco Prezzi Agricoltura 2025 della Regione Piemonte (Determinazione dirigenziale n. 463/A1714A/2025 del 09/06/2025) , consultabile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/elenco-prezzi-agricoltura-2025>

L'Elenco prezzi Agricoltura, aggiornato periodicamente, costituisce il riferimento per la progettazione, valutazione e verifica dei costi sostenuti dalle *imprese* per opere e lavori in materia agricola, fra cui quelli afferenti allo sviluppo rurale finanziati dai fondi europei.

Nella sezione IV dell'Allegato A1 sono elencate a scopo orientativo ed esemplificativo alcune voci dell'Elenco prezzi Agricoltura 2025 che risultano pertinenti alle operazioni di impianto di formazioni arbustive e arboree e di realizzazione o ripristino di infrastrutture connesse all'acqua, con riferimento ai prezzi netti indicati in tale Elenco, cioè i prezzi già al netto di spese generali e utili di impresa. Per voci di costo non comprese nell'Elenco prezzi

Agricoltura può essere utilizzato il Prezzario regionale Opere Pubbliche 2025, i cui importi devono essere decurtati del 27,6% relativo a spese generali e utili di impresa. La decurtazione deve essere effettuata dividendo per 1,276 l'importo della voce pertinente del Prezzario regionale Opere Pubbliche.

Le voci del prezzario elencate nella sezione III dell'Allegato A1 costituiscono i *costi unitari standard* riconosciuti alle imprese (senza documentazione di spesa) per le operazioni di preparazione del terreno e messa a dimora delle piante specificate nell'allegato stesso.

b) Soggetti di diritto pubblico

Per i Soggetti di diritto pubblico, tenuti all'applicazione delle procedure di legge per l'aggiudicazione dei lavori, il riferimento nella valutazione di congruità delle spese è costituito dal Prezzario regionale per opere e lavori pubblici 2025 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-961 del 9 aprile 2025), consultabile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025>

Le Sezioni del Prezzario cui fare riferimento in via prioritaria sono le seguenti:

- 18 Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente
- 20 Opere a verde
- 23 Gestione del territorio rurale e delle foreste

Nella sezione V dell'Allegato A1 sono elencate a scopo orientativo ed esemplificativo alcune voci del Prezzario opere pubbliche 2025 che risultano pertinenti alle operazioni di impianto di formazioni arbustive e arboree e di realizzazione o ripristino di infrastrutture connesse all'acqua.

- **necessaria** per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.5.2 Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili al sostegno soltanto spese relative a interventi iniziati dopo la trasmissione della domanda di aiuto. Sono a rischio del richiedente gli investimenti effettuati o avviati nel periodo intercorrente fra la trasmissione della domanda di aiuto e l'eventuale definizione della sua ammissibilità a finanziamento.

Sono finanziabili le spese relative agli interventi ammissibili indicati nel paragrafo B.4 .1.

Sono inoltre ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spese/investimenti:

- le spese generali (onorari dei professionisti incaricati, comprensivi degli oneri contributivi, per consulenza, progettazione, direzione dei lavori e studi di fattibilità) e altri oneri connessi quali

la sicurezza del cantiere. Le spese generali possono costituire di norma non più del 10% della spesa ammissibile. Su valutazione dell'ufficio istruttore possono essere riconosciute spese generali fino a un massimo del 15% della spesa ammissibile, con particolare riferimento a progetti di elevata complessità (necessità di studi o analisi approfondite, perizie geologiche, pratiche paesaggistiche, consulenza di più figure professionali);

- le spese inerenti l'obbligo (laddove di informare e sensibilizzare il pubblico sul finanziamento degli interventi da parte del FEASR, mediante la realizzazione e la posa di targhe o cartelli informativi conformi alle disposizioni attuative dal Regolamento (UE) 2022/129 e alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II di tale regolamento, per una spesa massima di 250 euro.

A tal proposito, occorre attenersi al box del par. B.7.2 e alle indicazioni per la realizzazione delle targhe e dei cartelli informativi sul sostegno del FEASR, disponibili all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>

Ad eccezione delle spese relative ai costi standard di cui alla sezione III dell'Allegato A1 (riferite esclusivamente a soggetti privati), le spese oggetto di sostegno (incluse le spese generali e quelle inerenti l'obbligo di informazione del pubblico) devono essere dimostrate da fatture quietanzate allegate alla domanda di pagamento (in caso di richiesta del pagamento in un'unica soluzione) oppure all'eventuale domanda di pagamento dell'acconto, con riferimento ai lavori già realizzati, e alla domanda di pagamento del saldo.

B.5.3 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- le spese relative a interventi non ammissibili al sostegno (paragrafo B.4.2)
- l'acquisto di diritti di produzione agricola/acquisto di diritti all'aiuto;
- l'acquisto di terreni;
- l'acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per finalità diverse da quelle dell'intervento SRD04-B;
- investimenti di imboschimento;
- le spese effettuate prima della presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese generali relative a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc. necessari per la presentazione della domanda stessa, che possono essere state avviate fino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto;
- le spese rendicontate senza presentazione di fattura quietanzata, ad eccezione (per i soggetti privati) delle voci corrispondenti ai costi standard di cui alla sezione III dell'Allegato A1;
- gli oneri amministrativi e finanziari, le spese per il personale ed altri investimenti immateriali, ad eccezione degli onorari per le spese di consulenza, progettazione, direzione e certificazione dei lavori, di cui al paragrafo B.5.2;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;

- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- spese connesse ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- spese relative a materiale usato;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Per le aziende agricole e in generale per le imprese l'IVA relativa alle spese effettuate ai fini dell'intervento SRD04-B non viene ammessa in quanto recuperabile a norma della specifica legislazione nazionale.

B.5.4 Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di aiuto,
- le spese relative alle attività preparatorie (es. di progettazione) avviate al massimo 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto;
- le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- per le imprese, in assenza di rendicontazione, gli importi corrispondenti ai costi standard di cui alla sezione III dell'Allegato A1.

Per far sì che le spese sostenute dai beneficiari siano oggetto di esecuzione dei pagamenti da parte dell'Organismo Pagatore e possano essere rimborsate dall'Unione europea evitando il rischio di disimpegno dal bilancio europeo, non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari oltre la data del 31 dicembre 2028, fatte salve eventuali proroghe.

B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, conforme al progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario in base alle rendicontazioni allegate alla domanda di pagamento del saldo.

Gli interventi finanziati devono essere **conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro il termine del 31/12/2027.**

La rendicontazione va svolta secondo le indicazioni contenute nel box del par.C.6.3.

La mancata presentazione entro il termine previsto della domanda di saldo con le relative rendicontazioni di spesa comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. C.5.1.

In caso di decadenza parziale saranno applicate riduzioni del sostegno, secondo quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 1025/A1705C/2025 del 21/11/2025, in tema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento dell'intervento SRD04-B.

B.5.6 Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

In merito alla cumulabilità degli aiuti e al divieto di doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale e riportato nel capitolo 5. "Elementi comuni a più interventi", par. 5.11 del CSR 2013-2027.

In particolare, gli investimenti oggetto del sostegno non devono essere oggetto di altre richieste di pagamento per la loro realizzazione, né di altre agevolazioni pubbliche, né essere richiesti da prescrizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o siano vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto.

In particolare, si evidenzia che non vi sono rischi di sovrapposizione con l'intervento SRD04-A, che ha finalità e tipologie di investimento simili ma si rivolge ai gestori delle aree naturali protette (individuati ai sensi dell'art. 12 della l.r. 19/2009 e s.m.i.) e dei Siti della Rete Natura 2000, cioè a soggetti che non rientrano fra i beneficiari del presente intervento.

B.6 Criteri di selezione e graduatoria

B.6.1 Attribuzione dei punteggi

Le domande di aiuto risultate ricevibili e ammissibili saranno inserite in graduatoria in ordine di punteggio decrescente, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti secondo i principi e i criteri di selezione indicati nel Piano Strategico della PAC (PSP) e nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (CSR), in accordo con le specificazioni riportate nella tabella seguente.

I criteri di selezione, i punteggi e le specificazioni sono stati oggetto della consultazione del Comitato di monitoraggio del CSR dal 31 gennaio al 7 febbraio 2024; le conclusioni dell'Autorità di gestione regionale del CSR 2013-27 alla chiusura della consultazione, con la formulazione definitiva dei principi e criteri di selezione sotto riportati, sono state approvate con D.D. n. 126/A1705B/2024 del 20/02/2024.

Allegato A: Disposizioni attuative (BANDO)

Principio di selezione P01 Principi territoriali		
Criterio di selezione	Punteggio	
- aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	Domande con superfici oggetto di impegno (SOI) che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000" e/o "ricadenti in aree della rete ecologica regionale <i>qualora definite in formato digitale e acquisite nel sistema informativo regionale (es. tratti di connessione, corridoi ecologici)</i>	% della SOI ricadente in aree protette e/o aree Natura 2000 : > 5% e fino al 20%: 3 punti > 20% e fino al 50%: 6 punti > del 50%: 12 punti
- aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat")		<i>Ai fini del presente bando non si considerano eventuali altre aree prioritarie della rete ecologica regionale, in assenza di una loro specifica individuazione nel sistema informativo regionale.</i>
- eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (<i>qualora definite</i>)		
aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R.	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte ricadono in Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, <i>Criterio applicabile soltanto a seguito della eventuale revisione, digitalizzazione e acquisizione sul Geoportale regionale delle aree interessate</i>	<i>Criterio non applicabile al presente bando, in assenza della completa revisione, digitalizzazione e acquisizione sul Geoportale regionale delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili</i>
aree riconosciute dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte risultano ricadenti in zona Unesco (comprensiva di <i>core area</i> e <i>buffer area</i>)	% della SOI ricadente in zona Unesco : - tra il 5% e il 20%: 3 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - più del 50%: 12 punti Ai fini del punteggio si considerano soltanto le zone Unesco che risultino aggiuntive (e quindi distinte) rispetto ad aree protette, aree Natura 2000
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte sono classificate come interne alle ZVN	% della SOI ricadente in ZVN: - tra il 5% e il 20%: 1 punto - tra il 20% e il 50%: 3 punti - più del 50%: 6 punti Le ZVN sono comprensive delle fasce fluviali A e B del PAI
aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte sono classificate come interne ad Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 15, comma 6 del d.lgs 150/2012	% della SOI ricadente in Aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari: - tra il 5% e il 20%: 1 punto - tra il 20% e il 50%: 3 punti - più del 50%: 6 punti
aree rurali ad agricoltura intensiva	Domande con superfici oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte risultano ricadenti nelle tipologie areali B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della SOI ricadente nelle tipologie areali B (aree rurali ad agricoltura intensiva): - tra il 5% e il 20%: 4 punti - tra il 20% e il 50%: 7 punti - più del 50%: 13 punti
bacini di corpi idrici che non raggiungono il buono stato	Domande con superfici oggetto di impegno ricadenti nel bacino di un corpo	% della SOI ricadente in uno di tali bacini:

Allegato A: Disposizioni attuative (BANDO)

ecologico delle acque individuati dal Piano di Gestione del Po	idrico che non raggiunge il buono stato ecologico delle acque, su cui è applicata la misura: KTM02-P2-a009 "Realizzazione e gestione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura" del PdG Po2021 adottato con deliberazione del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del Po. (*)	- tra il 5% e il 20%: 3 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - più del 50%: 12 punti Si considerano prioritari i bacini dei 106 corpi idrici individuati nel Geoportale regionale nella sezione: "Corpi idrici sui quali allestire e gestire prioritariamente fasce tampone riparie ai sensi del PdG Po 2022 – 2027 e relativi bacini afferenti individuati e utilizzati da Arpa Piemonte per l'analisi delle Pressioni", elencati nella tabella 1 .
Principio di selezione P02: Caratteristiche del richiedente		
Imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti	Domande presentate da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o Coltivatori diretti, che vengono classificati come IAP nella sezione "Altre informazioni" dell'applicativo Anagrafe Agricola Unica della Regione Piemonte	Titolare o legale rappresentante IAP o coltivatore diretto: 3 punti
Principio di selezione P03: Connessione con altri interventi		
Imprese che attuano impegni relativi alla destinazione non produttiva di superfici aziendali, in applicazione di interventi della nuova programmazione [SRA 12 (colture a perdere, corridoi ecologici) o di programmazioni precedenti (Operazioni 10.1.4/3 - inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi, 10.1.7/2 - coltivazioni a perdere e 10.1.7/3 - fasce inerbite ai margini dei campi)]	Domande di soggetti che hanno in corso di attuazione impegni relativi agli interventi indicati	Rapporto fra la superficie complessiva interessata da impegni in corso di attuazione degli interventi SRA12, 10.1.4/3, 10.1.7/2 e 10.1.7/3 e la SAU aziendale: >0,5% e fino a 1%: 2 punti > 1% e fino a 3%: 4 punti > 3% e fino al 10%: 6 punti >10%: 8 punti Il rapporto viene calcolato sulla SAU aziendale ricadente nel territorio regionale <i>Non essendovi impegni in corso delle sopra citate azioni della misura 10 (PSR 2014-2022), ai fini del punteggio si considerano soltanto gli impegni relativi all'intervento SRA12. Come SAU di riferimento nel calcolo dell'incidenza della SOI dell'intervento SRA12, si considera la SAU di cui alla validazione del fascicolo aziendale utilizzato per l'ultima domanda SRA12 presentata.</i>
Principio di selezione P05*(Numerazione corrispondente alla scheda nazionale): Caratteristiche progettuali		
Caratteristiche progettuali, con riguardo alle specie arboree ed arbustive idonee sotto il profilo ecologico	Domande i cui impianti arborei e arbustivi: - se ricadenti in aree con attitudine alta o media alla produzione tartufigena, per ciascuna delle tre specie per le quali è disponibile la "Carta di Attitudine alle produzioni tartufigene" sotto il profilo pedo-climatico-ecologico, utilizzano esclusivamente (al 100%), specie arboree ad attitudine alta o media alla micorizzazione e specie arbustive considerate "comari", in concordanza con gli elenchi di specie e le indicazioni specificati nella tabella 2 - se non ricadenti nelle aree sopra indicate, utilizzano per siepi, filari e boschetti una o	Elementi progettuali, inclusi nella domanda di aiuto e relativi alle superfici oggetto di impegno, che soddisfano le condizioni indicate nella colonna precedente: - 4 punti (assegnabili una sola volta per singola domanda) Per quanto riguarda le aree a vocazione tartufigena alta o media vengono utilizzati esclusivamente i dati cartografici e territoriali pubblicati nel Geoportale della Regione Piemonte

Allegato A: Disposizioni attuative (BANDO)

	più delle seguenti specie arboree, da gestire ad alto fusto: <i>Quercus cerris</i> (Cerro) <i>Quercus petraea</i> (Rovere) <i>Quercus pubescens</i> (Roverella) <i>Quercus robur</i> (Farnia) secondo le seguenti modalità: almeno una pianta ogni 12 m per siepi e filari e almeno 70 piante/ettaro per i boschetti	I criteri per l'attribuzione del punteggio, relativi alla composizione delle formazioni arboree e arbustive in funzione delle aree di ricadenza, sono specificati nelle tabelle 2 e 3
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine, al richiedente più giovane (titolare della domanda, legale rappresentante dell'impresa) e al sesso meno rappresentato. Nel caso delle forme associative, la priorità viene assegnata in base all'età del rappresentante legale, del più giovane qualora vi siano più rappresentanti legali.		
Punteggio minimo per poter beneficiare del sostegno: 15 punti		

A fini della determinazione della *superficie oggetto di impegno (SOI)*:

- per le formazioni arbustive e/o arboree e le zone umide la SOI è comprensiva della fascia di rispetto circostante;
- per ogni albero isolato si considera una SOI di 25 mq (costituita da un quadrato di 5 m di lato, con l'albero al centro, comprensivo della fascia di rispetto inerbita);
- alle tipologie di investimento 3 (strutture per la fauna selvatica) e 4 (strutture per la fruizione pubblica in aree di pregio ambientale) non è associata una SOI.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, in corrispondenza dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

Tabella 1 - Elenco dei 106 corpi idrici individuati nel Geoportale regionale nella sezione: "Corpi idrici sui quali allestire e gestire prioritariamente fasce tampone riparie ai sensi del PdGPO 2022 – 2027 e relativi bacini afferenti individuati e utilizzati da Arpa Piemonte per l'analisi delle Pressioni"

n°	ID_CI2021	Corpi idrici	n°	ID_CI2021	Corpi idrici
1	06SS3D007PI	Agogna	54	05SS2N455PI	R. Maggiore
2	06SS3D008PI	Agogna	55	06SS1T466PI	R. Redabue
3	06SS2T012PI	Anda	56	06SS1T481PI	R. Stampasso
4	06SS2T021PI	Arbogna	57	05SS1N482PI	R. Sturella
5	06SS1T033PI	Banna	58	06SS1T496PI	Regrindo
6	06SS2T034PI	Banna	59	05SS1N520PI	Rio Bragna
7	06SS2N989PI	Bealera del Corso	60	06SS1T524PI	Rio Calvenza
8	06SS1T035PI	Bealera del Molino	61	06SS2T527PI	Rio Cardine
9	06SS1T036PI	Bealera Grossa del Molino	62	08SS1N531PI	Rio Cervino
10	06SS2T048PI	Bendola	63	05SS1N416PI	Rio Dardagna
11	05SS2N058PI	Borbore	64	06SS2T551PI	Rio dell'Acqua
12	06SS4T067PI	Bormida	65	06SS1T555PI	Rio della Fame
13	04SS2N076PI	Bronda	66	06SS2T556PI	Rio della Maddalena
14	06SS3D108PI	Cervo	67	06SS1T565PI	Rio delle Mogliasse
15	04SS1N115PI	Chisola	68	06SS2T587PI	Rio Essa
16	06SS2D116PI	Chisola	69	06SS1T606PI	Rio Lavassina
17	06SS3D117PI	Chisola	70	06SS2T607PI	Rio Lavassina
18	06SS3F159PI	Curone	71	06SS2T620PI	Rio Orbicella
19	06SS1T189PI	F.so della Acqua Nera	72	06SS2T621PI	Rio Pascoto delle Oche
20	06SS1T194PI	Favriasca	73	06SS1T645PI	Rio Talu
21	06SS2T196PI	Fisca	74	04SS2N039PI	Rio Torto
22	06SS1T203PI	Fosso delle Ossa	75	06SS2T659PI	Rioverde

Allegato A: Disposizioni attuative (BANDO)

23	06SS1T216PI	Gattola
24	08SS1N227PI	Gherlobbia
25	06SS1T232PI	Giardinetto
26	06SS3T244PI	Grana
27	06SS2D255PI	Grue
28	06SS2T256PI	Guarabione
29	06SS2T266PI	L`Arletta
30	06SS2T267PI	L`Odda
31	06SS2T274PI	Lemina
32	06SS3F277PI	Lemme
33	06SS4F292PI	Maira
34	06SS3D295PI	Malone
35	06SS2T297PI	Marchiazza
36	06SS2T298PI	Marcova
37	06SS2T307PI	Meletta
38	06SS2T315PI	Molina
39	05SS2N333PI	Nizza
40	06SS2T337PI	Oitana
41	06SS3F364PI	Pellice
42	06SS3F381PI	Po
43	06SS4D382PI	PO
44	06SS4D383PI	PO
45	06SS4D384PI	PO
46	06SS4D999PI	PO
47	06SS4T385PI	PO
48	06SS4T386PI	PO
49	06SS5T387PI	PO

76	06SS2T976PI	Roggia Bona
77	06SS2T679PI	Roggia Corsica
78	06SS2T681PI	Roggia l`Ottina
79	06SS2N985PI	Roggia Mora
80	06SS2T686PI	Rotaldo
81	06SS2T944PI	S.N.
82	06SS2T701PI	Sabbiona
83	06SS2T739PI	Stellone
84	05SS3N751PI	Stura del Monferrato
85	08SS2N796PI	Talloria di Castiglione
86	05SS4N804PI	Tanaro
87	05SS4N805PI	Tanaro
88	06SS5T806PI	Tanaro
89	06SS5T807PI	Tanaro
90	06SS5T808PI	Tanaro
91	06SS2T813PI	Tepice
92	06SS2T812PI	Tepice di Brasse
93	06SS1T814PI	Terdoppio Novarese
94	06SS2T815PI	Terdoppio Novarese
95	06SS3T816PI	Terdoppio Novarese
96	06SS3T973PI	Terdoppio Novarese
97	05SS1N823PI	Tiglione
98	05SS2N824PI	Tiglione
99	08SS2N826PI	Tinella
100	06SS2T843PI	Torto di Roletto
101	05SS2N845PI	Traversola
102	05SS3N847PI	Triversa

50	06SS5T388PI	PO	103	06SS1T894PI	Valle Repiano
51	06SS1T378PI	Po Morto	104	06SS3F923PI	Varaita
52	06SS1T421PI	R. del Vallone Di S. Andrea	105	05SS2N929PI	Versa
53	06SS2T450PI	R. Il Ronzano	106	05SS3N930PI	Versa

Tabella 2 - Criteri per l'attribuzione del punteggio relativo al principio di selezione P05 (caratteristiche progettuali)

Condizione generale	
la domanda prevede almeno una siepe o un filare o un boschetto	
Condizioni per ogni <u>SIEPE</u>:	
a) sono impiegate almeno 4 specie b) ogni specie rappresenta non più del 40% del n° totale di piante; c) le tre specie con il maggior n° di piante, nel loro insieme, rappresentano non più del 90% del n° totale di piante;	
<i>e in caso di ricadenza della siepe in zona ad attitudine tartufigena media o alta:</i>	<i>e in caso di ricadenza della siepe in altre zone del territorio regionale:</i>
d) sono impiegate esclusivamente specie arboree tartufigene (T) e specie arbustive comari (C); e) sono previste almeno due specie arboree tartufigene (T), ognuna delle quali rappresenta almeno il 10% del n° totale di piante arboree tartufigene (T) ; f) è impiegata almeno una pianta arborea tartufigena (T) ogni 6,5 metri di lunghezza: $n^{\circ} \text{ piante } T \geq (\text{lungh. siepe})/6,5$ <i>il rapporto (lungh. Siepe)/6,5 si arrotonda per difetto all'unità.</i>	d) è prevista almeno una pianta di <i>Quercus</i> spp (Q) ogni 12 metri di lunghezza: $n^{\circ} \text{ piante } Q \geq (\text{lungh. siepe})/12$ <i>il rapporto (lungh. siepe)/12 si arrotonda per difetto all'unità;</i>
Condizioni per ogni <u>FILARE</u>:	
<i>In caso di ricadenza del filare in zona ad attitudine tartufigena media o alta</i>	<i>In caso di ricadenza del filare in altre zone del territorio regionale</i>
a) Sono impiegate esclusivamente specie arboree tartufigene (T); b) è impiegata almeno una pianta arborea tartufigena (T) ogni 6,5 metri di lunghezza: $n^{\circ} \text{ piante } T \geq (\text{lungh. filare})/6,5$;	a) è impiegata almeno una pianta di <i>Quercus</i> spp (Q) ogni 12 metri di lunghezza: $n^{\circ} \text{ piante } Q \geq (\text{lungh. Filare})/12$ <i>il rapporto (lungh. filare)/12 si arrotonda per difetto all'unità;</i>

il rapporto (lunghezza filare)/6,5 si arrotonda per difetto all'unità.	
Condizioni per ogni BOSCHETTO:	
a) sono impiegate almeno 4 specie;	
b) ogni specie rappresenta non più del 40% del n° totale di piante;	
c) le tre specie con il maggior n° di piante, nel loro insieme, rappresentano non più del 90% del n° totale di piante;	
<i>e in caso di ricadenza del boschetto in zona ad attitudine tartufigena media o alta:</i>	<i>e in caso di ricadenza del boschetto in altre zone del territorio regionale:</i>
d) sono impiegate esclusivamente specie arboree tartufigene (T) e specie arbustive comari (C) ; e) sono impiegate almeno due specie arboree tartufigene (T) ognuna delle quali rappresenta almeno il 10% del n° totale di piante arboree tartufigene (T) ; f) sono impiegate almeno 238 e non più di 500 piante arboree tartufigene (T) per ettaro	d) sono impiegate almeno 70 piante di <i>Quercus</i> spp (Q) per ettaro: n° piante $Q \geq (\text{superf. boschetto}) \times 70$ <i>il risultato dell'espressione:</i> $(\text{superf. boschetto}) \times 70$ <i>si arrotonda per difetto all'unità</i>
Condizioni per ogni ALBERO ISOLATO:	
<i>in caso di ricadenza dell'albero in zona ad attitudine tartufigena media o alta:</i>	-
utilizzare una specie arboree tartufigena (T)	-

Per "specie arborea tartufigena" (T) si intende una specie arborea ad attitudine alta o media alla micorizzazione con le specie di tartufo specificate (cfr tabella 3).

Ai fini del principio di priorità P05, per ogni formazione arbustiva e/o arborea ricadente in area ad attitudine tartufigena media o alta:

- se la superficie interessata dall'impianto della formazione arbustiva e/o arborea ricade interamente in un'area con attitudine tartufigena media o alta rispetto a una determinata specie di tartufo, le specie arboree tartufigene prescelte devono essere preferenziali rispetto a tale area;
- se la superficie interessata dall'impianto della formazione arbustiva e/o arborea ricade interamente in più aree sovrapposte con attitudine tartufigena media o alta rispetto a diverse specie di tartufo, le specie arboree tartufigene prescelte devono essere preferenziali rispetto ad almeno una di tali aree;
- se la superficie interessata dall'impianto della formazione arbustiva e/o arborea ricade in diversi tipi di aree (ad attitudine tartufigena media o alta verso una o più specie di tartufo ed eventualmente in altre aree del territorio regionale), si applica il criterio

relativo al tipo di area nella quale la superficie interessata dall'investimento ricade in prevalenza.

Tabella 3: Specie arboree e arbustive preferenziali per impianti nelle aree ad attitudine tartufigena media o alta, individuate nella Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese; specie di quercia preferenziali per impianti nelle altre aree del territorio piemontese

Nome comune	Nome scientifico	Specie preferenziali in aree ad attitudine tartufigena media/alta:			Specie preferenziali per le altre aree
		tartufo bianco	tartufo nero	scorzone	
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	C	C	C	
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	T		T	
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>	T	T	T	
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	T	T	T	Q
Corniolo	<i>Cornus mas</i>	C	C	C	
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>			T	
Farnia	<i>Quercus robur</i>	T		T	Q
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>	C	C	C	
Leccio	<i>Quercus ilex</i>		T	T	
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>	C	C	C	
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>		T	T	
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	T			
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	T			
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i>	T			
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>	C	C	C	
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>	C	C	C	
Rovere	<i>Quercus petraea</i>				Q
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>	T	T	T	Q
Salice bianco	<i>Salix alba</i>	T			
Salicone	<i>Salix caprea</i>	T			
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>	C	C	C	
Tiglio a grandi foglie	<i>Tilia platyphyllos</i>	T	T	T	

Tiglio comune	<i>Tilia x vulgaris</i>	T	T	T	
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>	T		T	

C = specie arbustiva considerata “comare”

T = specie arborea ad attitudine tartufigena media o alta alla micorrizzazione con le specie di tartufo specificate.

Q = specie di Quercia preferenziale per le altre aree (aree non caratterizzate da una vocazione tartufigena media o alta)

B.6.2 Graduatoria

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di aiuto sarà avviata una preistruttoria per verificare le condizioni di ammissibilità attivando i controlli amministrativi effettuabili in tale fase.

Verranno assegnati i punteggi secondo i criteri di selezione illustrati nel paragrafo precedente e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso.

A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria nell'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di preferenza riportati in fondo alla tabella dei principi e criteri di selezione dell'intervento.

In base al confronto fra la dotazione del bando e il montante degli importi richiesti dalle domande di aiuto, all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande “ammissibili e finanziabili”, fino all'ultima il cui montante rimane al di sotto delle risorse a disposizione del bando;
- 2) domande “ammissibili e non finanziabili”, collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse (non ammesse) per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, respinte con motivazione espressa.

Le domande la cui ammissibilità dovrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate “con riserva” ai raggruppamenti di cui ai punti 1) e 2).

Al fine di consentire ai titolari delle domande di aiuto la verifica del punteggio ad essi attribuito verrà predisposta una *graduatoria provvisoria*, approvata con determinazione dirigenziale ed efficace dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Entro 10 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, gli interessati potranno presentare motivate segnalazioni in merito a eventuali difformità nell'attribuzione dei punteggi.

La *graduatoria definitiva* sarà approvata mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e riporterà in allegato gli elenchi delle domande collocate nelle tre categorie sopra descritte.

B.7 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Per il presente sottointervento, il PSP prevede i seguenti impegni:

- IM01 – per le operazioni degli interventi ricadenti in siti della rete Natura 2000 o in Aree protette ai sensi della legge regionale 19/2009, realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- IM02 - assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo indicato in 10 anni per beni immobili e opere edili (formazioni arbustive e arboree, infrastrutture ecologiche connesse all'acqua e strutture per la fruizione pubblica) e in 5 anni per beni mobili e attrezzature (strutture a favore della fauna selvatica) .

Gli impegni da osservare nel periodo di mantenimento degli investimenti realizzati sono descritti nella sezione I dell'Allegato A1.

La classificazione dettagliata degli impegni, delle loro violazioni e delle conseguenti riduzioni ed esclusioni dal pagamento è definita dalla determinazione dirigenziale n. 1025 del 21/11/2025, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024, della determinazione dell'Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 357 del 13/5/2024 e s.m.i e del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell' A.R.P.E.A.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.7.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- IM-ES-01 Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori.
- IM-ES-02 Per i beneficiari tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti, concludere tali procedure e presentare la comunicazione di rideterminazione del sostegno in conformità a quanto stabilito dal bando (par. C.5.5).
- IM-ES-03 L'eventuale domanda di pagamento dell'acconto, riferita a investimenti già realizzati, deve prevedere la richiesta di un importo almeno pari al 25% dell'importo ammesso al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto.
- IM-ES-04 Presentare la domanda di pagamento del saldo con non più di 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dal bando (fatte salve eventuali proroghe).
- IM-ES-05 Realizzare gli investimenti in conformità al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni dell'Ufficio istruttore, senza incorrere in violazioni tali da determinare la revoca del sostegno. *Le fattispecie di violazione che determinano la revoca o il rifiuto (totale o parziale) del sostegno sono definite dalla determinazione dirigenziale n. 1025 del 21/11/2025.*
- IM-ES-06 Concludere e realizzare gli interventi per un importo complessivo ammesso a finanziamento almeno pari al 60% dell'importo indicato nella graduatoria definitiva.*
- IM-ES-07 Per gli interventi ricadenti in siti della rete Natura 2000 o in Aree protette ai sensi della legge regionale 19/2009, realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione dell'area.
- IM-ES-08 Assicurare la stabilità e la manutenzione degli investimenti oggetto di aiuto, a partire dalla data di liquidazione del saldo, per un periodo minimo di 5 anni per beni mobili e attrezzature (strutture a favore della fauna selvatica) e di 10 anni per beni immobili (formazioni arbustive e arboree, infrastrutture ecologiche connesse all'acqua e strutture per la fruizione pubblica) senza incorrere in violazioni tali da determinare la revoca del sostegno. *Le fattispecie di violazione che determinano la revoca o il rifiuto (totale o parziale) del sostegno sono definite dalla determinazione dirigenziale n. 1025 del 21/11/2025.*

B.7.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni accessori:

- realizzare gli interventi ammessi a sostegno e presentare la domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto dal bando (fatte salve eventuali proroghe);

*Ai fini del rispetto di tale criterio non si considerano eventuali diminuzioni dell'importo richiesto derivanti dall'inammissibilità di quote IVA:

- indicate come tali nel quadro economico allegato alla domanda e
- conteggiate erroneamente nel quadro della domanda relativo agli importi richiesti

- realizzare gli interventi ammissibili per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari almeno al 70% dell'importo riconosciuto ammissibile nella graduatoria definitiva;[†]
- realizzare gli investimenti in conformità al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni dell'Ufficio istruttore;
- assicurare la stabilità e la manutenzione degli investimenti oggetto di sostegno, a partire dalla data di liquidazione del saldo, per un periodo minimo di 5 anni per beni mobili e attrezzature (strutture a favore della fauna selvatica) e di 10 anni per beni immobili (formazioni arbustive e arboree, infrastrutture ecologiche connesse all'acqua e strutture per la fruizione pubblica). Ai sensi dell'art. 15, comma 3 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024, in caso di violazione di questo impegno i parametri di gravità ed entità sono da considerarsi sempre di livello massimo e il parametro della durata viene modulato in base al perdurare degli effetti della violazione;
- adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti per le operazioni oggetto di aiuto del FEASR, come previsto al punto 2 dell'allegato III al Reg. (UE) 129 del 2022 e conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del medesimo regolamento, ossia informare e comunicare in merito al sostegno ricevuto, come specificato nel seguente Box (Pubblicità del contributo):

Box Pubblicità del contributo

Gli investimenti finanziati con il fondo di sviluppo rurale FEASR nell'ambito della PAC (Politica Agricola Comune) europea puntano a raggiungere numerosi obiettivi, tra cui la sostenibilità ambientale che si riflette positivamente sull'intera collettività.

I beneficiari nell'ambito degli interventi finanziati dal FEASR che non sono connessi alla superficie e agli animali, tra i quali i beneficiari dell'intervento SRD04-B, sono tenuti ad accompagnare gli investimenti e i progetti attuati sul territorio regionale con adeguata informazione e comunicazione, prevista dal [Regolamento di Esecuzione \(UE\) n. 2022/129- Allegato III della Commissione](#).

Le modalità con cui il beneficiario rispetta tale obbligo sono le seguenti:

- a) fornendo sul **sito web**, ove tale sito esista, e sui siti di **social media** ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui **documenti e sui materiali di comunicazione** riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono in investimenti con contributo pubblico **superiore a 50.000 euro**, collocando una **targa** informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione Europea e che ne presenti l'emblema conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 2022/129.

[†] Ai fini del rispetto di tale criterio non si considerano eventuali diminuzioni dell'importo richiesto derivanti dall'inammissibilità di quote IVA:

- indicate come tali nel quadro economico allegato alla domanda e
- conteggiate erroneamente nel quadro della domanda relativo agli importi richiesti

Le indicazioni tecniche per le targhe da esporre e per i siti social sono disponibili nell'apposita pagina del sito regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027>

B.7.3 Altri obblighi e specifiche

Obbligo nel caso di beneficiari pubblici di rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1 Procedimento amministrativo

C.1.1 Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e specificamente dalla deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2023, n. 20-6877 *Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione*.

Il sotto-intervento SRD04-B prevede i seguenti procedimenti amministrativi:

a) Approvazione graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili (con definizione della finanziabilità) ed elenco delle domande di aiuto non ammissibili

Titolo del procedimento: Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili (e definizione dell'eventuale finanziabilità) e dell'elenco delle domande di aiuto non ammissibili presentate nell'ambito dell'intervento SRD04 "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale", sottointervento B "Elementi naturaliformi dell'agroecosistema" del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Dirigente pro-tempore del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese .

Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva e dell'elenco delle domande non idonee.

Termine finale del procedimento: 90 giorni.

b) Istruttoria delle domande di aiuto ai fini della ammissione a finanziamento

Titolo del procedimento: Istruttoria delle domande di aiuto presentate nell'ambito degli "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027

Responsabile del procedimento: Dirigente pro-tempore del Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica

Avvio del procedimento: Dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva da parte del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo agricolo Piemontese

Provvedimento finale: Verbale di istruttoria e relativa comunicazione dirigenziale sull'esito dell'istruttoria stessa

Termine finale del procedimento: 120 giorni.

c) Istruttoria dell'istanza di variante relativa al progetto

Titolo del procedimento: Istruttoria delle domande di variante ai progetti relativi alle domande di aiuto presentate nell'ambito degli "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027

Responsabile del procedimento: Dirigente pro-tempore del Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica

Avvio del procedimento: Dalla data di ricevimento dell'istanza

Provvedimento finale: Verbale di istruttoria e comunicazione dirigenziale di approvazione o rigetto della domanda di variante

Termine finale del procedimento: 90 giorni.

d) Istruttoria delle domande di pagamento

Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

- d1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni, nel caso di acconto e saldo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega al Settore regionale A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione parziale o totale o rigetto); in caso di esito positivo

dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

- d2) Autorizzazione al pagamento, fase non oggetto di delega alla quale provvede direttamente ARPEA; ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1), sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale dell'ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in un decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2 Termini e fasi dei procedimenti amministrativi

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Valutazione dell'ammissibilità e della finanziabilità della domanda di aiuto e comunicazione dell'esito con la graduatoria definitiva	Settore "Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese"	Entro 90 giorni a partire dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto
Istruttoria delle domande di aiuto ai fini della ammissione a finanziamento	Settore " Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica"	Entro 120 giorni dalla data dell'approvazione della graduatoria definitiva
Istruttoria della domanda di variante	Settore " Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica"	Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di variante
Istruttoria della domanda di proroga	Settore " Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica"	Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di proroga
Istruttoria delle domande di pagamento	Settore " Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica"	Entro 180 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento'

L'amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi dato o documentazione ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande.

Qualora l'Ufficio istruttore rivolga al titolare della domanda una richiesta di integrazione della documentazione (ad es. in caso di mancanza dell'autorizzazione dell'Autorità competente), i termini del procedimento vengono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione richiesta. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione integrativa determina il rifiuto/revoca o l'ammissione parziale della domanda.

C.2 Domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti relativi al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di aiuto.

Nella domanda di aiuto dovrà essere riportata sull'interfaccia grafica (basata sul GIS integrato nel servizio Sviluppo rurale 2023-2027) la delimitazione georiferita dell'investimento, dopo aver adeguatamente predisposto il fascicolo aziendale di cui al paragrafo C.2.1.

I dati raccolti con le domande e altra documentazione saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), con le modalità illustrate nel par. D3 (Informativa sul trattamento dei dati personali).

C.2.1 Iscrizione all'anagrafe agricola unica, costituzione del fascicolo aziendale e georiferimento degli investimenti

Coloro che intendono presentare la domanda di aiuto devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n° 1 del 22/01/2019, art.82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe e contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale. Per il presente intervento il fascicolo deve essere costituito in modalità grafica e geospaziale. Esso va mantenuto costantemente aggiornato. Il **fascicolo** deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di aiuto solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio 2026 e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza.

Le imprese agricole e gli altri beneficiari devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto

all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle imprese agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio "Anagrafe agricola del Piemonte", pubblicato sul portale dei Servizi nella sezione Agricoltura all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte> a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura":
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati all'indirizzo: servizi.siap@regione.piemonte.it.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe.

Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di aiuto, qualora stampate e sottoscritte.

Per **georiferire gli investimenti** dovranno essere svolte le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale;
- disegno dei poligoni riferiti ai singoli investimenti (o di punti nel caso degli alberi isolati).

C.2.2 Presentazione delle domande

Le domande di aiuto devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo rurale 2023-2027" disponibile sul portale dei servizi della Regione al link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>

I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente e determinano l'avvio del procedimento amministrativo. Non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di aiuto con una delle seguenti modalità:

1. **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda predisposta dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
2. **in proprio**, utilizzando il servizio "Sviluppo rurale 2023-2027" sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n.3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
3. **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio "Sviluppo rurale 2023-2027 ". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>
e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
4. **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio "Sviluppo rurale 2023-2027". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>
e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

La domanda di aiuto deve comprendere la relazione tecnica, le tavole progettuali e il computo metrico, pena la non ricevibilità. Nel rispetto di tale condizione, sono ammesse eventuali integrazioni agli allegati effettuate su richiesta dell'Ufficio istruttore, entro il termine indicato da quest'ultimo.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si

suggerisce, pertanto, di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione l'iter del procedimento amministrativo non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, verrà disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con il recupero delle somme indebitamente percepite.

C.2.3 Documentazione richiesta in allegato alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti e in particolare, **pena la non ricevibilità**, deve essere provvista degli allegati 1, 2 e 3 debitamente compilati:

- 1 **relazione tecnica** - in formato pdf - redatta e sottoscritta dal progettista (o dai progettisti), comprendente tutte le informazioni richieste dalla sezione II dell'Allegato A1. La relazione deve illustrare in particolare le caratteristiche e le finalità degli investimenti, il contesto in cui si prevede di attuarli e la situazione prevista a seguito della loro realizzazione.

Nella relazione tecnica dev'essere inserita in particolare, per ciascun investimento in progetto, la foto del sedime oggetto di intervento prima dell'inizio lavori. Per ciascuna formazione arbustiva/arborea devono essere indicate le specie utilizzate e i rispettivi numeri di piante, che devono coincidere con le informazioni inserite nell'apposito quadro (Specie arboree per investimenti) della domanda di aiuto; le informazioni inserite nel suddetto quadro della domanda di aiuto saranno comunque considerate valide, anche in caso di discordanza, ai fini dell'attribuzione del punteggio e dell'attività istruttoria;

- 2 **tavole progettuali** (planimetrie, prospetti e, in caso di scavi, anche planimetrie quotate e sezioni quotate rappresentate a scale adeguate).

Le misure riportate sugli elaborati progettuali dovranno essere tali da avere diretta corrispondenza con quanto riportato nel computo metrico.

- 3 **computo metrico estimativo** - in formato pdf e formato modificabile – redatto e sottoscritto dal progettista (o dai progettisti), nel quale devono essere riportate la suddivisione delle spese fra i diversi interventi (se il progetto ne contempla più di uno) e la ripartizione fra importi di lavori/forniture e IVA. Il computo metrico considera:
- per le imprese agricole ed eventuali altri soggetti privati, i prezzi di riferimento contenuti nella sezione III (costi standard) dell'Allegato A1 e i prezzi netti indicati nell'*Elenco prezzi agricoltura 2025*, cioè i prezzi già al netto di spese generali e utili di impresa (cfr sezione IV dell'Allegato A1). Per voci di costo non comprese nell'Elenco prezzi Agricoltura può essere utilizzato il Prezzario regionale opere pubbliche, i cui importi devono essere decurtati del 27,6% relativo a spese generali e utili di impresa. La decurtazione va effettuata dividendo per 1,276 l'importo della voce pertinente del Prezzario regionale Opere Pubbliche.
 - per gli Enti di diritto pubblico, i prezzi di riferimento contenuti nel *Prezzario regionale opere pubbliche 2025* (cfr sezione V dell'Allegato A1);
 - per attività o forniture non considerate nell'Elenco prezzi agricoltura e nel Prezzario opere pubbliche, una ricerca di mercato comprendente almeno tre preventivi o un'analisi dei prezzi che tenga conto, in particolare, dei tempi di lavoro e delle tariffe orarie previste dal Contratto nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraia.

Nella redazione del computo metrico occorre tener presente che non saranno finanziabili spese eccedenti la spesa totale prevista dalla domanda di aiuto e che la spesa totale ammessa a finanziamento non dovrà scendere sotto il 70% dell'importo individuato come ammissibile nella graduatoria definitiva, pena l'applicazione di riduzioni fino all'esclusione dal pagamento in caso di importi ammissibili inferiori alla soglia del 60% (cfr. par. C.8).

Ove necessario, devono essere inoltre allegati alla domanda di aiuto:

- 4 il **Curriculum vitae** del progettista;
- 5 l'**autorizzazione dell'Ente Pubblico** o in alternativa almeno la **richiesta di autorizzazione**, qualora per realizzare gli investimenti previsti su determinate superfici sia necessaria l'autorizzazione di un Ente Pubblico (es. perché la zona interessata è a vincolo idrogeologico, paesaggistico o perché è necessaria una SCIA o permesso di costruire); in ulteriore alternativa, la **dichiarazione del progettista** che per gli investimenti previsti non sono necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori.
- 6 qualora il richiedente sia una Società, la **deliberazione dell'organo competente** che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di aiuto; in caso di società semplici per le quali non esista un atto costitutivo, la **delega scritta** per la sottoscrizione degli impegni e la richiesta dei benefici, rilasciata al componente della società titolare della domanda di aiuto;

7 nel caso di richiedenti tenuti ad aggiudicare i lavori nel rispetto delle norme del **Codice appalti**:

- l'atto amministrativo dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al bando realizzando gli investimenti prescelti e impegnandosi a mantenerli correttamente per il tempo previsto;
- la check list di autovalutazione pre-aggiudicazione, con le informazioni relative alla fase di programmazione e progettazione, distinte per ciascuna procedura di affidamento prevista per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

8 nel caso in cui il richiedente sia un **Ente no profit**:

- lo Statuto o altro atto costitutivo dell'Ente che ne riporti le finalità, che devono essere consone al bando.

Gli allegati dovranno essere trasmessi *esclusivamente* nel formato elettronico previsto dal servizio informatico "Sviluppo rurale 2023-2027", attraverso i seguenti passaggi:

a) dalla domanda di sostegno (in cui si può entrare inserendo il numero se già attribuito) selezionare il tasto (+) a fianco dell'oggetto "Domanda di Sostegno Intervento a Investimento - Domanda di sostegno" per creare una nuova istanza:

- per gli allegati di cui al punto 1. selezionare la voce "Descrizione tecnico-economica degli interventi" e poi l'allegato denominato "Relazione tecnica degli investimenti oggetto di domanda ...";
- per l'allegato di cui al punto 2. selezionare la voce "Descrizione tecnico-economica degli interventi" e poi l'allegato "Tavole progettuali"
- per l'allegato di cui al punto 3. selezionare la voce "Descrizione tecnico-economica degli interventi" e poi l'allegato denominato "Computo metrico con suddivisione della spesa fra i diversi interventi";
- per l'allegato di cui al punto 4. selezionare la voce "Descrizione tecnico-economica degli interventi" e poi l'allegato denominato "Curriculum vitae progettista";
- per l'allegato di cui al punto 5. selezionare la voce "Autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dell'ente pubblico (o Dichiarazione ove l'autorizzazione non sia necessaria)" e di seguito, in alternativa, uno degli allegati denominati "Autorizzazione" o "Richiesta Autorizzazione" o "Dichiarazione del progettista che non sono necessarie autorizzazioni";
- per l'allegato di cui al punto 6. selezionare la voce "Autorizzazione della Società al legale rappresentante, nel caso di Società" e di seguito l'allegato denominato "Delega nel caso di Soc. semplice o Deliberazione dell'Organo competente della Società" ;
- per l'allegato di cui al punto 7. selezionare la voce "Adempimenti dei beneficiari tenuti all'aggiudicazione dei lavori tramite appalto" e di seguito i 2 allegati denominati:
 - "atto amministrativo dell'organo competente che esprima la volontà di aderire al bando..."
 - "check list di autovalutazione pre-aggiudicazione ...";

- per l'allegato di cui al punto 8. selezionare la voce "Atto costitutivo degli Enti no profit" e di seguito l'allegato denominato:

"Statuto o altro atto costitutivo degli Enti no profit che riporti finalità consone al bando";

b) allegare i documenti. Sono richiesti file in formato .pdf. Il computo metrico dev'essere allegato anche come foglio di calcolo modificabile (Excel oppure Open Document, ecc.).

c) chiudere l'oggetto;

d) firmare e trasmettere.

L'amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione che sia ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande di aiuto.

C.2.4 Requisiti del progettista

Il professionista che sottoscrive il progetto deve essere iscritto a un Albo professionale gestito dall'Ordine di appartenenza e deve apporre sugli elaborati progettuali il timbro recante il numero di iscrizione all'Albo. In merito alla competenza nelle materie oggetto di progettazione, il bando prevede una distinzione riferita alla tipologia di investimento.

Per investimenti della *tipologia 1 (Formazioni arbustive e arboree)*, la necessaria competenza del progettista in campo agricolo-forestale e biologico si considera posseduta in presenza di timbro e n. di iscrizione all'Ordine dei dottori agronomi e forestali o ai Collegi dei periti agrari e degli agrotecnici.

In assenza di tali elementi - cioè qualora il progettista sia iscritto a un Albo professionale diverso da quelli dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici - vengono presi in considerazione il *curriculum vitae* riguardante gli studi compiuti, gli attestati da dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio (es. laurea in discipline biologiche, naturalistiche o ambientali) e le pertinenti attività lavorative o di ricerca o divulgazione (es. prove sperimentali o dimostrative, pubblicazioni tecnico-scientifiche).

Per investimenti della *tipologie 2 (Infrastrutture connesse all'acqua)*, *3 (Strutture per la fauna selvatica)* e *4 (Strutture per la fruizione pubblica in aree di pregio ambientale)*, in considerazione della particolarità di tali interventi, al progettista – oltre all'iscrizione a un Albo professionale - è richiesto di allegare un *curriculum vitae* riguardante in particolare gli studi e le abilitazioni conseguite, le pertinenti attività lavorative e professionali, eventuali pubblicazioni in materia, la competenza in materie specifiche quali per esempio la biologia di anfibi, uccelli e chirotteri e, con riferimento alla tipologia di investimento 3, la conduzione di prove sperimentali o dimostrative riguardanti l'installazione di nidi artificiali per uccelli e/o chirotteri in ambito agricolo.

Si considerano anche pertinenti, in particolare, le attività di progettazione di analoghi investimenti non produttivi, svolte anche nel quadro di misure di precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale.

Qualora non in possesso delle competenze richieste, il progettista può avvalersi della collaborazione di un consulente o co-progettista avente competenze adeguate.

C.3 Istruttoria della domanda di aiuto

C.3.1 Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria

Per l'istruttoria di ammissibilità e la formazione della graduatoria l'Ente istruttore è il Settore regionale A1705C "Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese". Il procedimento si avvia dal giorno successivo a quello di scadenza del bando e si conclude **entro 90 giorni**. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 oppure mediante pubblicazione nella Sezione Annunci legali del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il sistema informativo verifica alcune condizioni essenziali in mancanza delle quali non consente la trasmissione della domanda, comprendenti in particolare:

il rispetto dei termini di scadenza per la presentazione della domanda, l'individuazione univoca del richiedente, la sottoscrizione da parte del titolare o del legale rappresentante, la presentazione di una sola domanda da parte di ciascun richiedente, la localizzazione in Piemonte dei terreni oggetto di intervento, il rispetto dell'importo minimo e massimo, la presenza degli allegati richiesti.

L'istruttoria di ammissibilità della domanda consiste in attività amministrative per la verifica della completezza della documentazione obbligatoria prevista in domanda e della rispondenza ai criteri di ammissibilità.

Graduatoria provvisoria

A conclusione di una prima fase istruttoria, sulla base del relativo verbale, vengono approvati e comunicati ai richiedenti:

- la *graduatoria provvisoria* delle domande anche solo parzialmente ammissibili, ordinate in base al punteggio;
- l'elenco delle domande non ammissibili.

Ai richiedenti cui viene contestata la parziale o totale inammissibilità della domanda viene inviato un preavviso di rigetto motivato. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare attraverso il servizio on line "Sviluppo Rurale 2023-2027":

- se oggetto della comunicazione di preavviso di rigetto parziale o totale, le “Controdeduzioni al preavviso di rigetto” eventualmente corredate da documenti a supporto o a integrazione, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 14/2014;
- in assenza della comunicazione di preavviso di rigetto, la “Comunicazione per invio ulteriore documentazione” per far pervenire osservazioni in merito al punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria.

Il preavviso di rigetto sospende i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Graduatoria definitiva

A seguito della valutazione delle osservazioni pervenute, viene redatto un secondo verbale di istruttoria che riporta le motivazioni del loro accoglimento (o mancato accoglimento) e che costituisce la base per:

- l’inserimento nella *graduatoria definitiva* delle domande di aiuto ammissibili (distinte in finanziabili e non finanziabili);
- il rigetto delle domande di aiuto non ammissibili e il loro inserimento nel relativo elenco.

Dell’eventuale mancato accoglimento e delle motivazioni che l’hanno determinato è data ragione in una comunicazione inviata agli interessati.

Sia la graduatoria provvisoria che la graduatoria definitiva (cfr. par. B.6.2) vengono approvate con determinazione dirigenziale e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventano efficaci dalla data di pubblicazione. Ne viene data notizia, in quanto esito del presente bando, anche sul portale www.bandipiemonte.it.

C.3.2 Istruttoria di ammissione al sostegno

L’Ente istruttore è il Settore regionale A1713C “ Attuazione programmi agroambientali e per l’agricoltura biologica”.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva e si conclude **entro 120 giorni**. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L’istruttoria della domanda di aiuto consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- la verifica dell’ammissibilità del beneficiario;
- la verifica delle altre condizioni di ammissibilità specificate nel presente bando;

- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni e limiti definiti nel presente bando;
- la verifica della ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel par. B.5 (Spese ammissibili), rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
- qualora necessario, un sopralluogo nel luogo in cui è previsto l'intervento;
- la determinazione della spesa ammessa;
- la verifica della permanenza della domanda in questione al di sopra della prima esclusa in base al punteggio ricalcolato e ai criteri di priorità a parità di punteggio (in particolare a seguito di un'eventuale riduzione di punteggio rispetto alla graduatoria definitiva per il mancato riconoscimento di parte degli investimenti richiesti).

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, che comporta il rigetto della domanda di aiuto, con l'indicazione delle motivazioni;
- parzialmente positivo, con l'indicazione delle motivazioni (ad esempio l'esclusione di alcune voci di spesa);
- positivo, con l'indicazione degli elementi che hanno determinato l'esito positivo (investimenti ammessi e rispettivi importi ammessi a finanziamento).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il beneficiario viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in caso di mancata presentazione, allo scadere del decimo giorno. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento delle osservazioni.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di aiuto trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio "Sviluppo Rurale 2023 – 2027" è da

considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)** che è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari ed è assegnato alle domande degli investimenti del CSR 2023-2027, seguendo la classificazione predisposta da CREA-INEA, secondo la tipologia e la natura degli investimenti.

Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento dal Servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) (nel giorno successivo alla richiesta) e viene registrato nei dati identificativi della pratica. Il sistema informatico non consente la chiusura dell'istruttoria in assenza di CUP.

Il CUP viene comunicato al beneficiario nell'ambito della comunicazione di ammissione a finanziamento affinché venga sempre riportato sui documenti di spesa, con le modalità di rendicontazione previste dal Box del paragrafo C.6.3.

Gli Enti pubblici, in deroga a quanto sopra descritto, possono avere la necessità di disporre del CUP in una fase antecedente all'ammissione al sostegno, secondo le casistiche riportate nel seguente Box (Casi specifici per gli Enti pubblici):

Box Casi specifici per gli Enti pubblici

Possono verificarsi due casistiche:

- a) ove l'Ente pubblico abbia la necessità di ottenere il CUP prima dell'ammissione al sostegno: dovrà inserire la classificazione specifica dell'investimento e del bando in sede di richiesta del CUP alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica, da effettuare attraverso il seguente portale <https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/>

Nella tabella seguente si riportano le

CLASSIFICAZIONI CUP PREVISTE PER IL BANDO				
TIPO DI OPERAZIONE DEI PROGETTI				
NATURA	TIPOLOGIA	SETTORE	SOTTOSETTORE	CATEGORIA
[06] CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)	[99] ALTRO	[06] OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE	[13] OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E L'AGROALIMENTARE	[031] INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI A FINALITA' AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALE (INCLUSI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI)

- b) nel caso in cui l'Ente pubblico abbia già richiesto e ottenuto il CUP prima dell'apertura del Bando:

in tal caso il medesimo dovrà essere modificato con le classificazioni e le specifiche indicate nella tabella del presente box oppure contattando l'Amministrazione che ha la competenza del Bando, seguendo le modalità precisate alla seguente pagina web

<https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/sistema-cup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/>.

E' particolarmente importante che, in sede di richiesta CUP, l'Ente pubblico, oltre a classificare correttamente il suo progetto, inserisca nel campo "Strumento di programmazione" la seguente dicitura: ALTRO-FEASR PSP 2023/2027.

Con riferimento alle predette deroghe, una volta ottenuto il CUP, il beneficiario dovrà comunicarlo all'ufficio competente dell'istruttoria (Settore regionale A1713C) prima dell'ammissione al sostegno della domanda, in modo tale che il funzionario istruttore possa inserirlo nel sistema informativo SIAP, al fine di evitare la richiesta di un nuovo CUP.

C.4 Modifiche al progetto in corso d'opera

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto (o relazione tecnica) approvato. Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso. Non sono ammissibili modifiche del progetto approvato che alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento. Le modifiche possono essere di due differenti tipologie: variante, adattamento tecnico.

C.4.1 Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto/relazione tecnica originale che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, quali ad esempio la diversa localizzazione e il ridimensionamento dell'investimento.

Con la domanda di variante, come per la domanda di aiuto, dovrà essere riportata sull'interfaccia grafica (basata sul GIS integrato nel servizio Sviluppo rurale 2023-2027) la delimitazione georiferita dell'investimento, dopo aver adeguatamente predisposto il fascicolo aziendale di cui al paragrafo C.2.1.

Nel caso di beneficiari soggetti al rispetto delle norme previste nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i., le varianti devono essere conformi e coerenti con quanto previsto nel medesimo Codice, in particolare all'art. 120 "Modifica di contratti in corso di esecuzione".

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di aiuto già ammessa;
- solo dopo l'approvazione della domanda di aiuto con provvedimento individuale di ammissione al sostegno;
- almeno *120 giorni* prima del termine ultimo concesso per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

La variante è ammissibile solamente se:

- l'istanza rispetta la disciplina dell'intervento SRD04-B;

- vengono confermate le finalità del progetto/relazione tecnica approvato;
- a seguito della variante, il punteggio ricalcolato consente la permanenza della domanda al di sopra della prima esclusa, tenendo conto anche dei criteri di priorità applicabili a parità di punteggio.

La variante deve essere preventivamente richiesta, in quanto non è ammissibile in sanatoria e non può determinare un aumento dell'importo ammesso a finanziamento: in tal caso le spese eccedenti saranno totalmente a carico del beneficiario.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese rimane valida la relazione tecnica approvata inizialmente.

Sono **ammesse al massimo 2 varianti** al progetto approvato in istruttoria.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della relativa spesa che decorre dalla data di presentazione della domanda di variante.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comportano alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

I cambi di fornitore, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati, non sono considerati varianti.

➤ ***Documentazione da presentare con la domanda di variante***

La documentazione da produrre è la seguente:

- Domanda di variante georiferita (prevista nella procedura informatica);
- Relazione tecnica di variante (in formato .pdf) sottoscritta dal progettista o dai progettisti (descrizione, motivazioni e conseguenze sul sito o ad es. sul suolo, sulla biodiversità o sul paesaggio, ecc.);
- Computo metrico con quadro di raffronto economico con il progetto precedentemente approvato (in formato .pdf e formato modificabile), sottoscritto dal progettista o dai progettisti;
- Altra documentazione ritenuta necessaria.

➤ **Istruttoria della domanda di variante**

Il Settore regionale A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica), competente dell'istruttoria, si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo.

In fase istruttoria viene verificata la permanenza della domanda in questione al di sopra della prima esclusa, in base al punteggio ricalcolato e ai criteri di priorità applicabili a parità di punteggio (in particolare a seguito di un'eventuale riduzione di punteggio per il mancato riconoscimento di parte degli investimenti richiesti).

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- a seguito della variante, il punteggio ricalcolato consente la permanenza della domanda al di sopra della prima esclusa, tenendo conto anche dei criteri di priorità applicabili a parità di punteggio.

Il settore competente, effettuate le necessarie verifiche, redigerà il relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di variante.

C.4.2 Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico concerne le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5 Eventuali successive domande

C.5.1 Domanda di Proroga

Il beneficiario può richiedere, **al massimo due proroghe** del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

La domanda di proroga può essere accolta solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della programmazione 2023-2027.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore (Settore A1713C "Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica"), *almeno 30 giorni* prima della scadenza del termine per la rendicontazione, mediante la procedura operante su SIAP.

Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, il Settore preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga, valutando il tempo ritenuto necessario al completamento dei lavori (se ancora da ultimare), alla predisposizione della rendicontazione e alla presentazione della domanda di pagamento del saldo e comunica la decisione al beneficiario.

C.5.2 Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti può essere presentata, tramite il sistema informativo, la domanda di voltura ad altro soggetto, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi;
- nel caso di Enti pubblici, qualora ci sia una fusione di Comuni.

La voltura è ammessa a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato;
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno;
- siano confermati gli impegni e i requisiti del cedente;
- il beneficiario entrante sia incluso in una delle categorie previste al par. A.3 (Beneficiari: chi può presentare la domanda di aiuto o sostegno);
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da pregiudicare la permanenza della domanda al di sopra della prima esclusa in graduatoria, in base al punteggio ricalcolato e ai criteri di priorità applicabili a parità di punteggio.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta:

a comunicare telematicamente tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il Settore A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) provvede ad istruire l'istanza di voltura su SIAP e a comunicare l'esito al beneficiario.

C.5.3 Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione su SIAP. Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore competente provvede ad istruire l'istanza di rinuncia su SIAP, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali importi già versati.

In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4 Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di aiuto, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al Par. C.6.5 (Richiesta di annullamento della domanda di pagamento).

C.5.5 Comunicazione di rideterminazione del sostegno

Le disposizioni riportate nel presente paragrafo valgono esclusivamente per i beneficiari, Enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della **normativa in materia di appalti**.

I beneficiari tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti, dopo aver aggiudicato l'appalto, dovranno trasmettere la comunicazione di rideterminazione del contributo con allegate le check list di autovalutazione, al fine di sostituire gli importi di spesa ammessi al sostegno con quelli riportati nell'aggiudicazione della gara (o delle gare) alla ditta vincente (o alle ditte vincenti).

In nessun caso potrà essere erogato un importo superiore a quello indicato nella graduatoria definitiva.

Per il CSR 2023-2027 le check list devono *obbligatoriamente* essere compilate mediante l'utilizzo del software **We check appalti** disponibile al link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/wecheck-appalti>

È possibile richiedere l'abilitazione compilando il form di registrazione presente sul sito di WeCheck appalti.

Conclusione delle procedure di aggiudicazione

Le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto devono essere concluse *entro 240 giorni* dalla data di ammissione al sostegno.

Se il progetto ammesso a finanziamento prevede attività suddivise in più lotti/parti funzionali o comunque investimenti separati, è data facoltà al beneficiario di presentare la comunicazione dopo la conclusione del primo lotto o , in alternativa, a conclusione delle aggiudicazioni successive, tenuto conto delle tempistiche del bando.

L'iter e le modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno sono stati stabiliti con la determinazione dirigenziale n. 969/A1700A del 14 novembre 2023, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 413/A1700A del 19 maggio 2025, reperibile al link:

<https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2025/22/siste/00000090.htm>

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia concluso le procedure di aggiudicazione, il Settore competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancato adempimento *entro 15 giorni* consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La conclusione delle suddette procedure entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale, come indicato al par. B.7.1.

E' possibile derogare al termine sopra indicato in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sarà valutata l'applicazione della deroga all'impegno sopra indicato nei seguenti casi:

- ritardi imputabili alle autorità competenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione degli investimenti;
- gara deserta o non aggiudicata;
- situazioni emergenziali su scala nazionale e/o locale (emergenze sanitarie, economiche, energetiche,...) riconosciute e regolamentate da specifiche disposizioni e norme;
- cause di "forza maggiore" o "circostanze eccezionali" che abbiano colpito seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento.

Tali motivazioni dovranno essere comunicate al Settore regionale A1713C il quale a sua volta, sulla base di una valutazione complessiva del caso, comunicherà al beneficiario la possibilità o meno di derogare rispetto al termine relativo l'impegno essenziale sopra descritto.

Trasmissione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

Completate le procedure di aggiudicazione relative alle attività (lavori, progettazione,...), il beneficiario dovrà trasmettere la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Il completamento dei soli affidamenti relativi alle spese generali e tecniche (es. incarichi di progettazione) non è sufficiente ai fini della possibilità di presentare la suddetta comunicazione.

Utilizzando l'apposita procedura sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa complessivo del progetto, sulla base degli investimenti previsti nel quadro stesso e degli esiti di ciascuna delle procedure di aggiudicazione concluse al momento della presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Nel suddetto quadro economico dovranno essere sostituiti gli importi ammessi a sostegno con gli importi aggiornati e ridefiniti tenendo conto delle economie derivanti da eventuali ribassi d'asta.

Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno deve essere presentata *entro 90 giorni* dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione, come sopra descritto.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione di rideterminazione del sostegno, il Settore regionale competente provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La presentazione della comunicazione di rideterminazione del sostegno entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.7.1.

Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione di rideterminazione del sostegno è presentata esclusivamente in modalità telematica.

Ad essa il beneficiario deve allegare:

- le check list di autovalutazione post aggiudicazione di cui al par. D.1 (Ispezioni e controlli), nelle quali saranno riportate le informazioni relative a ciascuna procedura di affidamento conclusa, al

fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione e all'affidamento. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);

- a corredo di ciascuna check list, la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

La scheda informativa sulle check list di controllo degli appalti è disponibile sul sito regionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>

C.6 Domanda di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di acconto o di saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al Par. C.2.2 Presentazione delle domande, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento.

C.6.1 Domanda di acconto

Il beneficiario può presentare al massimo una domanda di pagamento dell'acconto del sostegno, purché l'importo sia compreso fra il 25% e il 75% del sostegno.

Le spese rendicontate nella domanda di pagamento devono riguardare investimenti già realizzati e spese già sostenute alla data di trasmissione della domanda stessa.

La domanda di acconto può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno e in ogni caso prima della presentazione della domanda di saldo.

C.6.2 Domanda di saldo

Al termine degli investimenti effettuati nelle modalità ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, non rendicontate in domande di acconto precedenti e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

C.6.2.1 Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di pagamento del saldo dev'essere presentata **entro il 31/12/2026**, fatte salve eventuali proroghe.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga e qualora si determini un ritardo nell'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento, comporta l'applicazione di riduzioni graduali sino alla decadenza della domanda in caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro i 30 giorni successivi alla scadenza, secondo quanto stabilito dalla citata determinazione dirigenziale n. 1025 del 21/11/2025; l'eventuale revoca del sostegno può comportare la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

C.6.3 Documentazione richiesta per la domanda di acconto o di saldo

La domanda di pagamento di acconto o di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica compilando il quadro "rendicontazione saldo" e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione :

1. *copia dei documenti di spesa;*
2. *tracciabilità dei pagamenti effettuati* mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante.

La documentazione di cui ai punti 1. e 2. dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul portale di presentazione delle domande e dovrà obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nel seguente Box (Modalità di pagamento e documentazione ai fini della rendicontazione):

Box Modalità di pagamento e documentazione ai fini della rendicontazione

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi (vedasi ad es. il caso conto corrente intestato alla società e conto corrente intestato al legale rappresentante).

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;

2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46 D.lgs. 385/93 e s.m.i.) viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93 e s.m.i.) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione. In alternativa all'estratto conto può essere presentata la contabile di pagamento per ogni singola fattura purché sia espressamente indicato l'importo addebitato sul c/c del beneficiario.

In caso di bonifici relativi al pagamento di più fatture è necessario inserire il dettaglio di tutte le fatture nella causale del bonifico o in alternativa allegare un prospetto riepilogativo delle fatture pagate. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.

- **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, occorre richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).** Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso di spese rendicontate per le attività svolte dal personale dipendente, deve essere prodotta la busta paga del dipendente che ha svolto l'attività e apposito prospetto riepilogativo (timesheet) del tempo impiegato sottoscritto dal dipendente stesso e dal competente responsabile dell'ente; sono ammissibili anche i relativi oneri riflessi purché giustificati con apposita documentazione.

Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

La documentazione di spesa deve obbligatoriamente riportare, in quanto inserito dal fornitore, nella descrizione dell'oggetto:

- per i documenti di spesa aventi data antecedente all'ammissione, la seguente dicitura: "PSP 23-27 Piemonte, Intervento SRD04, sotto intervento B, n° domanda _____",
- per i documenti di spesa con data successiva all'ammissione a finanziamento il codice CUP assegnato alla domanda (come previsto dal d.l. 24 febbraio 2023 n.13 e s.m.i.),
- per beneficiari pubblici/stazioni appaltanti che hanno richiesto e ottenuto in autonomia il CUP, indipendentemente dalla data di ammissione, il medesimo codice CUP,

pena l'inammissibilità dell'importo relativo, fatte salve le modalità di regolarizzazione in seguito descritte.

Fanno eccezione i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2021/2115) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;

Le fatture prive di CUP/dicitura possono essere regolarizzate, mediante emissione da parte del fornitore di una nota di credito e successiva nuova fattura. Nel caso in cui non sia possibile l'emissione da parte del fornitore di nota di credito e nuova fattura, sarà onere del beneficiario procedere con la regolarizzazione della fattura priva di CUP/dicitura. Potrà essere quindi eseguita un'**integrazione elettronica** da unire all'originale, come previsto dall'art. 31 dell'Allegato al D.Lgs. 5 novembre 2024, n.173 e secondo le modalità di comunicazione integrativa indicate da Agenzia delle Entrate, ovvero nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni Interventi non SIGC di ARPEA, vigenti al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Entrambe le fatture devono essere inserite nella sezione "Documenti di Spesa" presente sul servizio Sviluppo Rurale 2023-2027, come unico allegato congiuntamente all'evidenza del pagamento.

(N.B. Si fa riferimento ancora alle Linee Guida sull'ammissibilità delle Spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020)

3. *certificato di regolare esecuzione dei lavori*, redatto e sottoscritto dal progettista sotto la sua personale responsabilità e controfirmato dal beneficiario;
4. *relazione tecnica finale*, redatta e sottoscritta dal progettista sotto la sua personale responsabilità;
5. *computo metrico estimativo consuntivo*, redatto e sottoscritto dal progettista sotto la sua personale responsabilità; in caso di adattamenti tecnico-economici introdotti in corso d'opera non costituenti variante, il computo metrico deve evidenziare le differenze rispetto a quello approvato in fase di ammissione;
6. *documentazione fotografica georeferenziata degli interventi* (con indicazione delle coordinate in formato UTM WGS 84) relative a tutti gli appezzamenti, in formato .jpg o .pdf (risoluzione 300-600 Kb);
7. *per il materiale vivaistico*: bolla di accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale, passaporto verde;
8. *dichiarazione del beneficiario* redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:

- la posizione del beneficiario relativamente all'IVA;
 - elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
 - il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati;
9. per gli *Enti pubblici* o altri soggetti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti e contratti pubblici di cui al Decreto legislativo (D.lgs.) 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n.209:
- *atto amministrativo* che approvi lo stato finale dei lavori;
 - *check list di autovalutazione post-aggiudicazione*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alle procedure di affidamento concluse al fine di verificarne la regolarità, con particolare riguardo alla fase di esecuzione. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);
 - a corredo di ciascuna check list, *documentazione relativa alla procedura di affidamento* effettuata.
10. qualora il richiedente sia una Società, la *deliberazione dell'organo competente* che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di pagamento e approva la documentazione allegata; in caso di società semplici per le quali non esista un atto costitutivo, la *delega scritta* per la presentazione della domanda di pagamento, rilasciata al componente della società titolare della domanda.

Tutta la documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

C.6.4 Istruttoria domanda di acconto o saldo

Il settore competente per l'istruttoria delle domande di pagamento di acconto o di saldo procede ai controlli amministrativi che consistono, in particolare, nella verifica:

- a) della *conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno*, compresi il mantenimento degli impegni e la permanenza della domanda in questione al di sopra della prima esclusa, in base al punteggio ricalcolato e ai criteri di priorità applicabili a parità di punteggio;
- b) degli *investimenti* conclusi e rendicontati;
- c) delle *spese sostenute* e dei pagamenti effettuati;

- d) dell'*assenza di doppi finanziamenti* del medesimo investimento;
- e) della *realizzazione dell'investimento* stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo;
- f) della *regolarità contributiva* e della *certificazione antimafia*, ove previsti;
- g) degli eventuali ulteriori documenti previsti dal Manuale dell'Arpea.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo *in loco*, per la verifica:

- (a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- (b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- (c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Gli ispettori incaricati del controllo *in loco* devono essere diversi da quelli che hanno valutato la domanda di aiuto e di pagamento ed effettuato il sopralluogo per i controlli amministrativi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e dell'eventuale controllo *in loco*, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione inviato all'ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo viene seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di acconto o di saldo si conclude entro 180 giorni dalla sua data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,

- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di acconto/saldo. Di conseguenza:
 - in caso di domanda di acconto, le spese rendicontate non potranno più essere presentate a saldo;
 - in caso di domanda di saldo, essa comporterà la decadenza della pratica e l'eventuale recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.5 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (acconto o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento occorre presentare una specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente a sistema sul servizio descritto al par. C.2.2, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, e in tal caso sarà possibile presentare una nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, e in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo *ex post*, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro 10 o 5 anni dalla data di liquidazione del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico,
- qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari,

viene applicata una riduzione o esclusione dal pagamento in relazione all'anomalia rilevata, secondo quanto stabilito dalla citata determinazione dirigenziale n. 1025 del 21/11/2025.

C.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite interessate dalla decadenza, maggiorate degli interessi maturati.

La materia è stata definita in termini generali:

- dal decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- dalla determinazione dirigenziale 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 e s.m.i , recante l'oggetto "Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.";
- dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A;

La determinazione dirigenziale n. 1025 del 21/11/2025 ha stabilito per il sottointervento SRD04-B le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni e i livelli di disaggregazione a cui si applicano le riduzioni o esclusioni dal pagamento.

C.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in acconto, oppure qualora sia accertato - successivamente al pagamento del saldo - un mancato rispetto degli impegni tale da provocare la decadenza totale del sostegno, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, con le modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti per eventuali successivi pagamenti. Laddove non siano disponibili pagamenti successivi, ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116, art.3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

D. Disposizioni finali

D.1 Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore regionale competente (Settore A1713C) effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art.29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- controlli sulle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno: le procedure adottate dagli Enti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Le medesime disposizioni valgono anche per altre tipologie di beneficiari che siano tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti e normativa collegata.

Sono perciò previsti controlli sulla regolarità e conformità delle procedure di aggiudicazione utilizzate dai suddetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti per cui è stato richiesto il sostegno.

In corrispondenza delle varie fasi del procedimento, il richiedente dovrà fornire le informazioni relative alle procedure adottate con particolare riferimento:

- alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- alla selezione degli operatori ed aggiudicazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- all'esecuzione dei contratti.

Allegato A: Disposizioni attuative (BANDO)

Le informazioni di cui sopra andranno rese nelle modalità previste a sistema (check list di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello nazionale e regionale), che tengono conto delle disposizioni circa l'iter dei controlli approvato con determinazione dirigenziale della Direzione Agricoltura e cibo n. 969 del 14/11/2023 e s.m.i.

Le riduzioni del sostegno e le eventuali esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di irregolarità, violazioni e/o inadempienze alle *regole sugli appalti e contratti pubblici* sono stabilite nell'ambito delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento ai sensi dell'intervento SRD04-B approvate con Determinazione dirigenziale n. 1025 del 21/11/2025.

Tutte le disposizioni e informazioni relative ai suddetti controlli sono inoltre rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web, rispettivamente, della Regione Piemonte e dell'ARPEA, di seguito indicati:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>

<https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/determinazione-arpea-n124-2025-versione-32-delle-check-list-appalti>

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio senza l'espletamento del quale non è possibile liquidare ai beneficiari nessun importo richiesto a pagamento.

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari, che partecipano al presente bando, acconsentono a:

- permettere l'accesso ai funzionari incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal Paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2 Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, anche sollo in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi presenta la domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno che assume a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tali irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 del DPR 445/2000 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza a seguito della dichiarazione.

D.3 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati GDPR) - in particolare dell'art.13 - e della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 18 maggio 2018, n. 1-6847 (che definisce gli adempimenti in attuazione del citato Regolamento), si forniscono le seguenti informazioni in merito ai dati personali contenuti nel fascicolo e nelle domande di aiuto e di pagamento:

- i dati personali riferiti al titolare delle domande verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA;
- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- contitolari del trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); i delegati al trattamento dei dati della Direzione Agricoltura e cibo sono i Responsabili pro tempore: del Settore A1705C "Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese" e del Settore A1713C "Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica" per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.ARPEA.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;

Allegato A: Disposizioni attuative (BANDO)

- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono indicati nella tabella in calce al presente bando;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i Suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMI), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la Sua posizione sarà attiva nell'impresa o ente da Lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da Lei attivati;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né oggetto di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della

protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI ALLA PROTEZIONE E TRATTAMENTO DATI

	Denominazione	Indirizzo di posta elettronica certificata
	CSI Piemonte	protocollo@cert.csi.it
Centri autorizzati di assistenza in agricoltura	C.A.A. CIA S.r.l.	amministrazionecaa-cia@legalmail.it segreteriaacaacia@cia.legalmail.it agriediter@cia.legalmail.it
	C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l.	caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
	C.A.A. Liberi Agricoltori s.r.l. (già GCI)	caaliberiagricoltori@icoa-pec.it
	C.A.A. CANAPA S.r.l.	canapa@icoa-pec.it
	C.A.A. Confagricoltura S.r.l.	segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
	C.A.A. Coldiretti Piemonte S.r.l.	caa.piemonte@pec.coldiretti.it
	C.A.A. UNICAA (SISA & Confcooperative) S.r.l.	caa@pec.unicaa.it
	C.A.A. UNSIC S.r.l.	caaunsic@pec.it
	CAA DEGLI AGRICOLTORI S.r.l.	caadegliagricoltori@legalmail.it
	CAA CAF AGRI S.r.l.	caacafagri@pec.caacafagri.com

D.4 Monitoraggio dei risultati

I beneficiari, su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'Intervento anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il provvedimento amministrativo che approva il presente bando sarà pubblicato sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte reperibile all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/> nonché all'indirizzo <https://bandi.regione.piemonte.it/> nella sezione tematica Agricoltura.

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **“Sviluppo rurale 2023-27”**, pubblicato sul **portale www.sistemapiemonte.it**.

I contatti degli uffici dei responsabili di procedimento sono i seguenti:

1) Per le graduatorie delle domande di aiuto:

Settore A1705C “Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese” - Responsabile dott.ssa Anna Maria Valsania

Email: psr@regione.piemonte.it ; PEC: psr.agrisostenibile@cert.regione.piemonte.it

Indirizzo: Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino ;

Telefono Segreteria: 011 4321468

2) Per l'istruttoria delle domande di aiuto finanziabili, dei progetti e delle varianti:

Settore A1713C “Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica”

Responsabile Dott. Giancarlo Bourlot

Email: agroambiente@regione.piemonte.it

PEC: agroambiente@cert.regione.piemonte.it Indirizzo: Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Telefono Segreteria: 0171 319376 oppure 0131 285067.

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e della documentazione di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando l'apposito form di richiesta presente nella pagina all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/sviluppo-rurale-2023-2027>

D.6 Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E. Glossario

- «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;
- «aliquota di sostegno»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;
- «azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;
- «Autorità di gestione regionale (AdG)»: direttore *pro tempore* della Direzione Agricoltura e cibo;
- «beneficiario»: in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
- «cessione»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «condizioni di ammissibilità»: Criteri, impegni ed altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari dell'intervento per la concessione del sostegno e il pagamento del contributo pubblico;
- «CSR»: complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR): strumento attuativo a livello regionale della strategia nazionale contenuta nel PSP. In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione;
- «domanda di aiuto»: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

Allegato A: Disposizioni attuative (BANDO)

- «domanda di pagamento»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;
- «esercizio finanziario»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «fallanza»: le piante mancanti, perché tagliate o morte, e le piante deperienti;
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- «impegni»: azioni che i soggetti beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;
- «inammissibilità»: la domanda di sostegno è inammissibile quando è priva di uno dei requisiti previsti dal bando per l'accesso al sostegno e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di merito;
- «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una 'scheda intervento' nel piano strategico della PAC (es. SRD04-B);
- «irricevibilità»: la domanda di sostegno non può essere presa in esame poiché priva dei requisiti di per la partecipazione al bando e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di ammissibilità;
- «obbligo»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- «operazione»: un progetto, un contratto (una domanda), un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC;
- «Organismo pagatore (OP)»: Arpea;
- «parcella di riferimento»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «pianta comare»: albero o arbusto, che pur non producendo il tartufo, può contribuire a creare un microambiente favorevole alla sua fruttificazione;
- «PSP»: Piano Strategico della PAC ossia strumento unico di attuazione della PAC a livello nazionale che comprende sia il Primo, sia il Secondo pilastro e che include tutti gli interventi ammissibili sul territorio nazionale;
- «sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate si rimanda all'articolo 3 del reg. (UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) n. prot. 147385 del 09/03/2023, all'articolo 2 del D.M. n. prot. 664304 del 28/12/2022, all'articolo 2 del D.M. n. prot. 410739 del 04/08/2023, all'articolo 2 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e all'articolo 1.4 del Decreto legislativo n. 42 del 17/03/2023.

F. Normativa di riferimento

Unione europea

- Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti UE 2013/1305 e UE 2013/1307.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. recante norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115.
- Regolamento delegato UE 2022/126 della commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento UE 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei rispettivi piani strategici della pac per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (bcaa).
- Regolamento di esecuzione UE 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai

requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC.

- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Stato

- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante l' "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. (23G00050)" (GU Serie Generale n.94 del 21-04-2023).
- Decreto Ministeriale (D.M.) n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- D.M. n. 410727 del 04/08/2023 in merito alla modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.
- Piano Strategico PAC 2023-27, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal fondo europeo agricolo di garanzia e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a seguito di modifiche, in ultimo approvato con Decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025.
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" ;
- Decreto legislativo (d.lgs.) 31 marzo 2023, n. 36 avente per oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di

contratti pubblici” come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Regione Piemonte

- Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
- Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 20-6877 del 15 maggio 2023 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”.
- D.G.R. n. 17 – 6532 del 20 febbraio 2023, recante l’oggetto “Regolamento UE 2021/2115. Adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ed a seguito di modifica, con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, nelle more dell’adeguamento all’ultima versione del PSP vigente.
- Determinazione dirigenziale 118/A1705B/2024 del 15/02/2024 di consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 (19 gennaio - 2 febbraio 2024). che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell’intervento SRD04-B la cui consultazione è stata prolungata al 7 febbraio 2024.
- Determinazione dirigenziale dell’Autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027 n.357/A1700A/2024 del 13/05/2024 e s.m.i. recante l’oggetto “Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-961 del 9 aprile 2025 “Decreto legislativo n. 36/2023. Legge regionale n. 18/1984. "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte Edizione 2025". Adozione e pubblicazione”.
- Determinazione dirigenziale n. 463/A1714A/2025 del 09/06/2025 recante l’oggetto “Approvazione dell’Elenco prezzi Agricoltura per l’anno 2025 per la valutazione e verifica dei costi relativi alla realizzazione di opere e lavori in agricoltura. DGR n. 22-6548 del 2 marzo 2018”.
- D.G.R. n. 1-1896 del 1° dicembre 2025, recante l’oggetto “Regolamento (UE) 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025. Disposizioni per l’attivazione del bando 2025 dell’Intervento SRD04, Azione 1, Sottointervento B “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema”. Spesa pubblica di euro 1 milione”.
- Determinazione dirigenziale n. 1025/A1705C/2025 del 21/11/2025 recante l’oggetto “ PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all’intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento B, in attuazione del D.lgs. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 e della D.D. n. 357/A1700A/2024 del 13 maggio 2024 e s.m.i.”.
- Manuali dell’Organismo pagatore ARPEA.

		 REGIONE PIEMONTE	
--	--	---	---



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e da ultimo con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea nella versione vigente 6.1 con la decisione C(2025)8022 del 27 novembre 2025

DIREZIONE	Direzione Agricoltura e cibo
SETTORE	Settore A1705C Coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese
INTERVENTO	SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
AZIONE/SOTTOINTERVENTO	Azione 1 Sotto-intervento SRD04-B Elementi naturaliformi dell'agroecosistema
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	SRD04-B/1/2025
SCADENZA	31 marzo 2026

ALLEGATO A1 AL BANDO

Indice generale

SEZIONE I - PRESCRIZIONI E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTO DI SOSTEGNO.....	3
1 – FORMAZIONI ARBUSTIVE E ARBOREE	3
1.1 INDICAZIONI GENERALI	3
1.1.1 SPECIE UTILIZZABILI	5
1.1.2 MATERIALE DI PROPAGAZIONE.....	8
1.1.3 PREPARAZIONE DEL TERRENO	9
1.2 SIEPI CAMPESTRI	9
1.2.1 SIEPI IN AMBIENTI SECCHI E/O SUOLI A ELEVATO POTERE DRENANTE.....	11
1.2.2 SIEPI IN AMBIENTI FRESCHI, ANCHE CON RISTAGNO IDRICO STAGIONALE	13
1.2.3 SIEPI IN AMBIENTI FRESCHI PRIVI DI FATTORI LIMITANTI	14
1.3 FILARI.....	15
1.4 PICCOLE FORMAZIONI BOSCHIVE (BOSCHETTI, fasce boscate).....	15
1.5 ALBERI ISOLATI.....	17
1.6 GESTIONE DELLE FORMAZIONI ARBUSTIVE E ARBOREE E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE	18
2 – INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ACQUA	19
2.1 LAGHETTI, STAGNI, AREE UMIDE	21
2.2 FONTANILI (RISORGIVE).....	25
2.3 MACERI	26
2.4 GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ACQUA E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE	26
3 – STRUTTURE PER LA FAUNA SELVATICA.....	28
4 – STRUTTURE PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE IN AREE PROTETTE E IN AREE “NATURA 2000”	30
SEZIONE II – MODELLO DI RELAZIONE TECNICA	32
SEZIONE III - COSTI STANDARD	42
SEZIONE IV - FORMAZIONI VEGETALI E ZONE UMIDE:	43
IMPORTI DI RIFERIMENTO NELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SPESE RENDICONTATE DALLE IMPRESE.....	43
SEZIONE V - FORMAZIONI VEGETALI E ZONE UMIDE:.....	45

IMPORTI DI RIFERIMENTO NELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SPESE RENDICONTATE DAI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO.....	45
---	----

SEZIONE I - PRESCRIZIONI E LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTO DI SOSTEGNO

1 – FORMAZIONI ARBUSTIVE E ARBOREE

1.1 INDICAZIONI GENERALI

L'intervento sostiene la realizzazione di siepi, filari, boschetti e alberi isolati inframmezzati alle coltivazioni, atti a costituire tratti di connessione ecologica, zone di rifugio e alimentazione per la fauna selvatica, fasce tampone lungo fossi, scoline, corpi idrici. Gli impianti arbustivi e arborei tendono inoltre a favorire un graduale miglioramento del paesaggio rurale, anche attraverso la schermatura di elementi dissonanti.

Gli investimenti in oggetto possono comprendere il prolungamento di siepi o filari preesistenti e il ripristino di tratti mancanti.

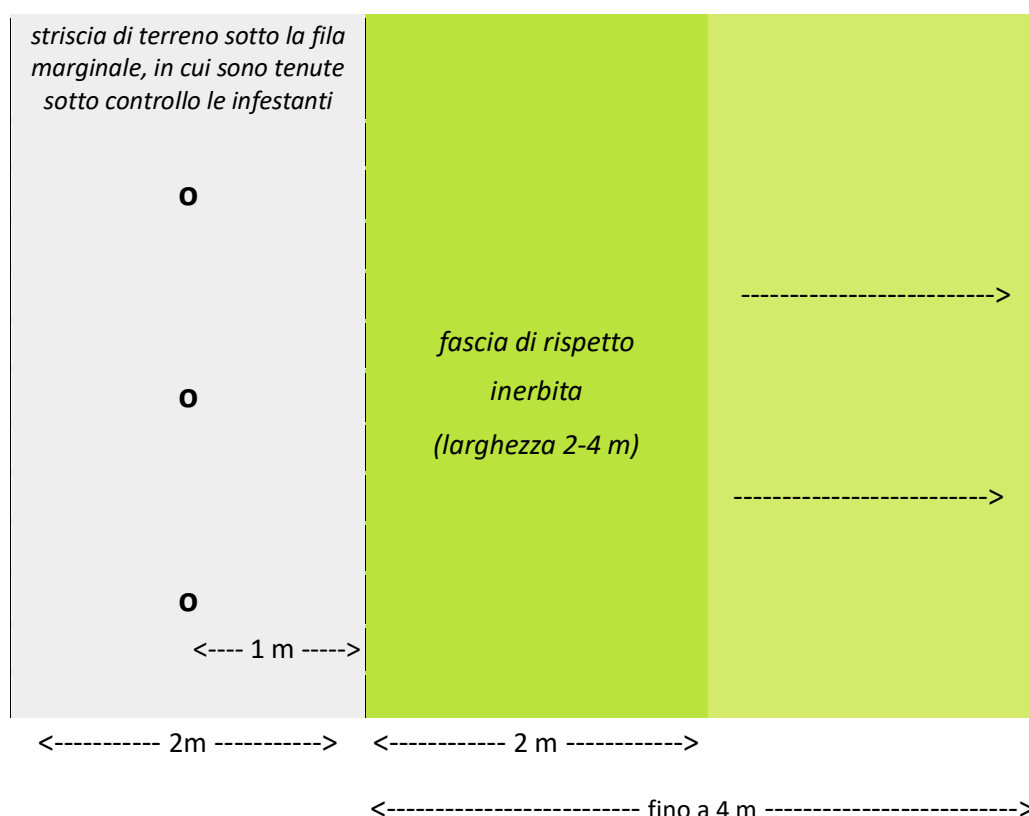
Le formazioni vegetali oggetto del sostegno, anche dopo il raggiungimento del pieno sviluppo, non devono rientrare nella definizione di "bosco" (o foresta, selva) di cui al d.lgs n. 34 del 3/4/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e quindi devono presentare una superficie inferiore a 2.000 mq e/o una larghezza media inferiore a 20 metri.

Fra le formazioni arbustive e arboree oggetto dell'intervento ed eventuali boschi o boschetti preesistenti, o tra due boschetti di nuova realizzazione, deve essere interposta una superficie agraria di almeno 30 metri di larghezza. Tale fascia può essere attraversata da formazioni lineari di raccordo (siepi o filari), anch'esse ammissibili al sostegno dell'intervento se ne soddisfano le condizioni. In questo caso le siepi o filari aventi funzione di raccordo possono essere uniti all'estremità con boschi o boschetti, ma devono discostarsi da questi in modo da costituire tratti di connessione ecologica.

In deroga alla regola generale, le formazioni arbustive/arboree possono essere collocate anche a meno di 30 m di distanza da un bosco, a condizione che costituiscano elementi accessori di un'area umida di nuova realizzazione, atti ad accrescere le diversità biologica di tale ambiente.

I nuovi impianti devono essere, per quanto possibile, distanziati da eventuali fonti di illuminazione artificiale al fine di minimizzare le interferenze sulla naturale alternanza fra le ore di buio e di luce.

Lungo i margini delle formazioni arbustive e/o arboree deve essere presente una fascia di rispetto inerbita di 2-4 m di larghezza (1,5 m per gli alberi isolati: cfr par. 1.5), affiancata (verso l'esterno) a una striscia di terreno larga 2 metri posta sotto la fila marginale (o sotto l'unica fila) della formazione arbustiva/arborea, striscia nella quale devono essere tenute sotto controllo le infestanti (cfr par. 1.6). La larghezza della fascia di rispetto inerbita si misura quindi a partire da 1 metro di distanza dal colletto delle piante della fila marginale (o dell'unica fila) della formazione arbustiva/arborea.



1.1.1 SPECIE UTILIZZABILI

Per gli impianti devono essere impiegate esclusivamente specie appartenenti alla flora autoctona; in particolare, sono escluse le specie invasive individuate nelle *black list* regionali ¹ approvate con DGR 46-5100 del 18/12/2012 e aggiornate in ultimo con la DGR 1-5738 del 7/10/2022.

Di seguito si fornisce un elenco di specie utilizzabili nelle formazioni oggetto del sostegno, con indicazioni relative al portamento e alle esigenze ecologiche (luce, suolo e ambiente). Nell'elenco sono individuate:

- le specie considerate preferenziali per gli impianti nelle *aree con attitudine media o alta alla micorrizzazione con tartufo bianco, tartufo nero e scorzone* (T+ o T++ = specie arboree con idoneità, rispettivamente, media o alta alla simbiosi con le specie di tartufi indicate; C= specie arbustive "comari" associabili a tali specie arboree);
- le specie di querce considerate preferenziali per gli impianti nelle *altre aree del territorio regionale* (Q).

L'impiego, secondo i criteri specificati nel bando (par. B.6.1 - Attribuzione dei punteggi), di specie considerate preferenziali per il tipo di area interessata dall'impianto costituisce un elemento di priorità riferito al criterio di selezione P05 (caratteristiche progettuali).

Specie diverse da quelle elencate possono essere ammesse qualora la scelta sia adeguatamente motivata dal progettista, con particolare riguardo all'idoneità alle condizioni pedoclimatiche del sito di impianto e agli effetti favorevoli sulla biodiversità.

Nome comune	Nome scientifico	Portamento	Esigenze di luce	Suoli	Ambiente	Specie considerate preferenziali:			
						in aree con attitudine media o alta alla micorrizzazione con:			nelle altre aree
						tartufo bianco	tartufo nero	scorzone	
Acero campestre	<i>Acer campestre</i>	Albero 3° grandezza	Media	Sciolti	Fresco				
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto secco				
Betulla	<i>Betula pendula</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco				

¹Le black list sono disponibili sul sito regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

Nome comune	Nome scientifico	Portamento	Esigenze di luce	Suoli	Ambiente	Specie considerate preferenziali:			
						in aree con attitudine media o alta alla micorrizazione con:			nelle altre aree
						tartufo bianco	tartufo nero	scorzone	
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	arbusto	Media	Indifferente	Indifferente	C	C	C	
Caco	<i>Diospyros kaki</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco				
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	Albero 3° grandezza	Bassa	Compatti	Fresco	T+		T++	
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>	Albero 3° grandezza	Media	Sciolti	Indifferente	T++	T++	T++	
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Indifferente	Indifferente	T+	T++	T++	Q
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco				
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>	Albero 2° grandezza	Media (da giovane)	Sciolti	Fresco				
Corniolo	<i>Cornus mas</i>	arbusto	Media	Sciolti	Secco	C	C	C	
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Molto secco				
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>	Albero 1° grandezza	Media	Sciolti	Fresco			T++	
Farnia	<i>Quercus robur</i>	Albero 1° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco	T++		T++	Q
Frangola	<i>Frangula alnus</i>	arbusto	Media	Indifferente	Molto fresco				
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>	Albero 2° grandezza	Elevata (da adulta)	Sciolti	Fresco				
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>	arbusto	Media	Indifferente	Fresco	C	C	C	
Gelso	<i>Morus alba</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco				
Lantana	<i>Viburnum lantana</i>	arbusto	Media	Indifferente	Secco				
Leccio	<i>Quercus ilex</i>	Albero 3° grandezza	Media	Sciolti	Secco		T++	T++	
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>	arbusto	Media	Sciolti	Secco	C	C	C	
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco				
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>	arbusto	Media	Sciolti	Secco				
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	arbusto	Bassa	Indifferente	Fresco		T+	T++	
Noce comune	<i>Juglans regia</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco				

Nome comune	Nome scientifico	Portamento	Esigenze di luce	Suoli	Ambiente	Specie considerate preferenziali:			
						in aree con attitudine media o alta alla micorrizazione con:			nelle altre aree
						tartufo bianco	tartufo nero	scorzone	
Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Secco				
Olmo ciliato	<i>Ulmus laevis</i>	Albero 2° grandezza	Media	Sciolti	Fresco				
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Umido				
Omiello	<i>Fraxinus ornus</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto secco				
Pado	<i>Prunus padus</i>	Albero 4° grandezza	Media	Indifferente	Molto fresco				
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>	arbusto	Media	Indifferente	Molto fresco				
Perastro	<i>Pyrus piraster</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Secco				
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Indifferente	Molto fresco	T++			
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Indifferente	T++			
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco	T++			
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Secco	C	C	C	
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Secco	C	C	C	
Rovere	<i>Quercus petraea</i>	Albero 1° grandezza	Elevata	Sciolti	Fresco				Q
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto secco	T+	T++	T++	Q
Salice bianco	<i>Salix alba</i>	Albero 2° grandezza	Elevata	Sciolti	Molto fresco	T++			
Salice cenerino	<i>Salix cinerea</i>	arbusto	Elevata	Compatti	Umido				
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>	arbusto	Elevata	Indifferente	Molto fresco				
Salice ripaiolo	<i>Salix eleagnos</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Molto fresco				
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Molto fresco				
Salicone	<i>Salix caprea</i>	Albero 4° grandezza	Elevata	Indifferente	Fresco	T++			
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>	arbusto	Bassa	Indifferente	Fresco				
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>	arbusto	Indifferente	Indifferente	Indifferente	C	C	C	

Nome comune	Nome scientifico	Portamento	Esigenze di luce	Suoli	Ambiente	Specie considerate preferenziali:			
						in aree con attitudine media o alta alla micorrizazione con:			nelle altre aree
						tartufo bianco	tartufo nero	scorzone	
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i>	Albero 3° grandezza	Elevata	Sciolti	Secco				
Spincervino	<i>Rhamnus cathartica</i>	arbusto	Elevata	Sciolti	Secco				
Tiglio a grandi foglie	<i>Tilia platyphyllos</i>	Albero 2° grandezza	Media	Sciolti	Indifferente	T++	T+	T++	
Tiglio comune	<i>Tilia x vulgaris</i>	Albero 2° grandezza	Media	Indifferente	Indifferente	T++	T+	T++	
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>	Albero 2° grandezza	Media	Indifferente	Fresco	T+		T+	

1.1.2 MATERIALE DI PROPAGAZIONE

La scelta del materiale vivaistico è un aspetto essenziale per la riuscita dell'impianto; oltre alla qualità delle piante occorre porre attenzione alla provenienza, preferibilmente locale o discendente da popolamenti da seme individuati sul territorio regionale . Pianta di provenienza locale risultano di solito più adatte alle caratteristiche del territorio nel quale vengono poste a dimora, offrendo maggiori probabilità di successo e rapidità di crescita. E' quindi consigliato l'impiego di piante provenienti da aree simili dal punto di vista ecologico all'area di impianto. La determinazione dirigenziale n. 798/A1614A del 15/10/2024 ha approvato la versione aggiornata del Registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi del d.lgs. 386/2003, e l'Elenco dei popolamenti forestali piemontesi contenenti Materiali di base per la vivaistica forestale.²

Le piante allevate in contenitore o in pane di terra hanno maggiori probabilità di attecchimento rispetto a quelle a radice nuda e possono sopportare meglio le sospensioni che potrebbero rendersi necessarie durante le attività di impianto.

I materiali vivaistici utilizzati per gli impianti devono essere accompagnati dal *passaporto delle piante*, rilasciato da soggetti autorizzati iscritti nell'apposito Registro ufficiale degli operatori professionali,

² <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/aggiornato-registro-regionale-dei-materiali-base-per-vivaistica-forestale>

secondo quanto specificato dal regolamento (UE) 2016/2031/UE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

E' inoltre richiesto *il certificato di identità clonale o di provenienza* per il materiale di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato 1 del d.lgs 386 del 10/11/2003 e delle altre specie arboree cui si applicano le disposizioni del regolamento regionale 1/R del 22/2/2022 ("Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4"): *Celtis australis* (Bagolaro), *Malus sylvestris* (Melo selvatico), *Morus alba* (Gelso bianco), *Morus nigra* (Gelso nero), *Quercus crenata* (Cerro-sughera)

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato.

1.1.3 PREPARAZIONE DEL TERRENO

La preparazione del terreno riveste un'importanza considerevole per la buona riuscita dell'impianto. Si compone delle seguenti operazioni principali:

- eventuale *scarificazione* (o *rippatura*), per lavorazioni profonde in terreni ad alto tenore di limo o argilla o in presenza di strati di suolo induriti;
- *aratura superficiale* (30-40 cm di profondità), non indispensabile qualora si effettui la scarificazione;
- *erpatura/fresatura* per l'affinamento del terreno.

1.2 SIEPI CAMPESTRI

Le siepi campestri oggetto dell'operazione sono formazioni arbustive o arbustive e arboree ad andamento lineare, disposte su 1-2 file parallele.

Ogni siepe deve essere lunga *almeno 25 metri* composta da *almeno 4 specie*, distribuite in modo irregolare lungo lo sviluppo lineare; rispetto al numero complessivo delle piante che compongono la siepe, ciascuna specie non deve rappresentare più del 40% e le tre specie prevalenti non devono rappresentare, nel loro insieme, più del 90%.

Per quanto riguarda il *sesto d'impianto*, sono previste le seguenti disposizioni e distanze tra le piante:

- sulla fila, 1-2 m per le specie arbustive, 2-4 m per le arboree di 3°-4° grandezza e 6-12 m per quelle di 1-2° grandezza;
- per impianti su due file, la distanza tra le file può variare da 3 a 6 m.

Ogni siepe deve essere fiancheggiata per tutta la sua lunghezza, su entrambi i lati, da una fascia di rispetto inerbita larga 2-4 metri (cfr par. 1.1).

Possono essere definiti tre tipi strutturali principali di siepe:

- *formazioni arbustive*: altezza non superiore ai 5 m con ingombro in termini di proiezione delle chiome a terra in genere contenuto in 5 m;
- *formazioni arboree o arboreo-arbustive con alberi di 3° e 4° grandezza* associati ad arbusti;
- *formazioni arboree o arboreo-arbustive con alberi di 1° e 2° grandezza* con sviluppo in altezza da 20 a oltre 30 m, associabili ad arbusti e ad alberi di 3° e 4° grandezza.

Per garantire un'efficace funzione ecologica è raccomandato l'impiego di piante a portamento diversificato, in modo da ottenere a regime una vegetazione pluristratificata.

Per la realizzazione di siepi adatte alle diverse condizioni stazionali le possibilità di combinazione tra specie sono molteplici, in base a portamento ed esigenze ecologiche. La scelta della tipologia strutturale più adatta è dettata dai servizi ambientali attesi (connessione ecologica, creazione di habitat per specie d'interesse conservazionistico o utili in agricoltura, frangivento, miglioramento paesaggistico, specie favorevoli agli impollinatori, ecc.) oltre che da eventuali limitazioni di spazio o vincoli giuridici (distanze da confini, reti tecnologiche, fasce di pertinenza ecc.).

Di seguito sono riportati alcuni esempi di moduli compositivi e strutturali impiegabili nella costituzione di siepi campestri, in funzione delle diverse condizioni stazionali:

- *ambienti secchi o molto secchi e/o suoli a elevato potere drenante;*
- *ambienti freschi, anche soggetti a ristagno idrico stagionale;*
- *ambienti freschi privi di fattori limitanti.*

Di seguito sono forniti, per ciascuno di tali ambienti, elenchi esemplificativi di specie idonee alla realizzazione di nuovi impianti. In tali elenchi sono individuate:

- le specie arboree simbionti (T) e le specie arbustive "comari" (C), considerate preferenziali in aree con potenzialità media o alta idonee alla micorrizzazione. Informazioni più dettagliate sul

grado di idoneità alla micorrizzazione delle specie arboree (media o alta: T+ o T++) e sulle rispettive specie di tartufo interessate (bianco, nero e scorzone) sono reperibili nel par. 1.1.1;

- le specie di quercia (Q) considerate preferenziali nelle altre aree del territorio regionale.

1.2.1 SIEPI IN AMBIENTI SECCHI E/O SUOLI A ELEVATO POTERE DRENANTE

Formazioni per ambienti secchi e/o suoli ad alto potere drenante, adattabili anche a contesti ripari, con finalità di connessione ecologica e di tutela della biodiversità per la presenza di specie a frutti eduli appetiti dalla fauna selvatica. In questi ambienti si possono realizzare siepi di tipo arbustivo o arboreo-arbustivo a sviluppo contenuto.

1.2.1.1 Formazioni arbustive

Formazioni arbustive multifunzionali da realizzare a gruppi di 2-3 esemplari per specie

Biancospino (*Crataegus monogyna*, *C. oxyacantha*)

Corniolo (*Cornus mas*)

Crespino (*Berberis vulgaris*)

Lantana (*Viburnum lantana*)

Ligustro (*Ligustrum vulgare*)

Nespolo (*Mespilus germanica*)

Olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*)

Perastro (*Pyrus piraster*)

Prugnolo (*Prunus spinosa*)

Rosa canina (*Rosa canina*)

Salice ripaiolo (*Salix eleagnos*) in ambiente ripario

Salice rosso (*Salix purpurea*) in ambiente ripario

Spincervino (*Rhamnus cathartica*)

Schema esemplificativo:

a ₁	a ₁	a ₁	a ₂	a ₂	a ₃	a ₃	a ₄	a ₄	a ₄
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(ogni cella = 2 m)

a₁ , a₂ ecc. indicano a titolo di esempio specie diverse di arbusti (senza riferimento alle loro dimensioni).

1.2.1.2 Formazioni arboreo-arbustive

Formazioni arboreo-arbustive multifunzionali a sviluppo contenuto

Alberi (A3/A2)

Bagolaro (*Celtis australis*) A2

Leccio (*Quercus ilex*) A3 [T]

Orniello (*Fraxinus ornus*) A3

Roverella (*Quercus pubescens*) A2 [T] [Q]

Sorbo domestico (*Sorbus domestica*) A3

Arbusti (a)

Biancospino (*Crataegus monogyna*, *C. oxyacantha*) [C]

Corniolo (*Cornus mas*) [C]

Crespino (*Berberis vulgaris*)

Lantana (*Viburnum lantana*)

Ligustro (*Ligustrum vulgare*) [C]

Nespolo (*Mespilus germanica*)

Olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*)

Perastro (*Pyrus piraster*)

Prugnolo (*Prunus spinosa*) [C]

Rosa canina (*Rosa canina*) [C]

Salice ripaiolo (*Salix eleagnos*) in ambiente ripario

Salice rosso (*Salix purpurea*) in ambiente ripario

Spincervino (*Rhamnus cathartica*)

Schema esemplificativo:

A3/A2	a	a	a	A3/A2	a	a	a	A3/A2
-------	---	---	---	-------	---	---	---	-------

(ogni cella = 2 m)

1.2.2 SIEPI IN AMBIENTI FRESCI, ANCHE CON RISTAGNO IDRICO STAGIONALE

Fascia tampone adatta a stazioni con suoli sempre freschi, anche soggetti a ristagno idrico, indicata anche dal punto di vista estetico per la presenza di specie con fogliame dal colore acceso in autunno e vistosa fioritura primaverile.

Alberi A2/A1

Cerro (*Quercus cerris*) A2 [T] [Q]

Farnia (*Quercus robur*) A1 [T] [Q]

Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) A2

Pioppo bianco (*Populus alba*) A2 [T]

Salice bianco (*Salix alba*) A2 [T]

Alberi A3/A4

Betulla (*Betula pendula*) A3

Ontano (*Alnus glutinosa*) A3

Pado (*Prunus padus*) A4

Pioppo tremolo (*Populus tremula*) A3

Arbusti (a)

Biancospino (*Crataegus monogyna*) [C]

Frangola (*Frangula alnus*)

Pallon di maggio (*Viburnum opulus*)

Salice cenerino (*Salix cinerea*)

Sanguinello (*Cornus sanguinea*) [C]

Schema esemplificativo:

A2/A1	a	a	A3/A4	a	a	A2/A1	a	a	A2/A1
-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------

(ogni cella = 2 m)

1.2.3 SIEPI IN AMBIENTI FRESCHI PRIVI DI FATTORI LIMITANTI

Formazione multifunzionale adatta a suoli privi di limitazioni significative, sciolti, in ambiente fresco. Le specie impiegabili sono in gran parte quelle tipiche degli habitat forestali di pianura, riconducibili al querceto-carpineto.

Alberi A2/A1

Ciliegio selvatico (*Prunus avium*) A2

Farnia (*Quercus robur*) A1 [T] [Q]

Olmo ciliato (*Ulmus laevis*) A2

Pioppo bianco (*Populus alba*) A2 [T]

Tiglio selvatico (*Tilia cordata*) A2 [T]

Alberi A3/A4

Acero campestre (*Acer campestre*) A3

Carpino bianco (*Carpinus betulus*) A3 [T]

Ciavardello (*Sorbus torminalis*) A3

Gelso (*Morus alba*) A4

Melo selvatico (*Malus sylvestris*) A4

Arbusti (a)

Biancospino (*Crataegus monogyna*) [C]

Corniolo (*Cornus mas*) [C]

Fusaggine (*Euonymus europaeus*) [C]

Nocciolo (*Corylus avellana*) [T]

Schema esemplificativo:

A2/A1	a/A4	A3/A4	a/A4	A2/A1	a/A4	A3/A4	a/A4	aA2/A1
-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	--------

(ogni cella = 2 m)

1.3 FILARI

I filari oggetto dell'intervento sono formazioni lineari regolari, mono o plurispecifiche, composte da piante arboree governate ad alto fusto e disposte in *file semplici o binate*.

La lunghezza del filare deve essere di *almeno 50 metri*; la densità minima è di 15 piante ogni 100 metri lineari, con non più di 7 metri di interasse fra due piante consecutive.

La scelta delle specie arboree deve tener conto dell'adattabilità alle condizioni pedoclimatiche della località di impianto.

1.4 PICCOLE FORMAZIONI BOSCHIVE (BOSCHETTI, FASCE BOScate)

Come indicato nel par. 1.1, i boschetti (o fasce boscate) oggetto dell'intervento sono formazioni di modeste dimensioni che non rientrano nella definizione di "bosco". Essi devono presentare un'estensione inferiore a 2.000 mq e/o una larghezza media inferiore a 20 metri ³.

Ciascuna fascia boscata deve essere costituita da *3 o più file* affiancate e deve avere un'estensione minima di *300 mq*.

Devono essere impiegate da 238 a 500 piante arboree per ettaro.

Ogni boschetto (o fascia boscata) deve essere composto da almeno *4 specie*; rispetto al numero complessivo di piante che costituiscono il boschetto, ciascuna specie non deve rappresentare più del 40% e le tre specie prevalenti non devono rappresentare, nel loro insieme, più del 90%.

Si individuano a scopo orientativo le seguenti tipologie di impianto.

Densità (piante/ettaro)	Sesto di impianto indicativo (m)
750-900	3,5 x 3,5
901-1.300	3 x 3
1.301-2.000	3 x 2

³ misurazione effettuata alla base esterna dei fusti

Possono essere abbinate file composte di soli arbusti e file con arbusti e alberi, anche di prima grandezza, con interfila pari a 3 m.

La scelta delle specie arbustive e arboree deve tener conto delle adattabilità alle condizioni pedoclimatiche della località di impianto, delle associazioni fitosociologiche caratteristiche del territorio interessato e della dinamica evolutiva interna alle diverse cenosi, comunque nel rispetto delle presenze vegetazionali e degli habitat significativi preesistenti.

Riguardo alle specie arbustive e arboree adatte alle diverse condizioni pedoclimatiche valgono le indicazioni fornite per le siepi campestri nel par. 1.2.

Qualora una fascia boscata venga realizzata con la prevalente funzione di fascia tampone lungo un corso d'acqua, la fila prospiciente a quest'ultimo può essere composta di soli arbusti oppure prevedere un'alternanza di specie arbustive e specie arboree a sviluppo contenuto (3° e 4° grandezza), per ridurre le interferenze con la fascia spondale qualora si verificano eventi critici di carattere idraulico.

Alberi A2/A1

Cerro (*Quercus cerris*) A2 [T] [Q]

Ciliegio (*Prunus avium*) A2

Farnia (*Quercus robur*) A1 [T] [Q]

Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*) A2

Olmo ciliato (*Ulmus laevis*) A2

Tiglio selvatico (*Tilia cordata*) A2 [T]

Alberi A3/A4

Acero campestre (*Acer campestre*) A3

Carpino bianco (*Carpinus betulus*) A3 [T]

Arbusti (a)

Biancospino (*Crataegus monogyna*) [C]

Fusaggine (*Euonymus europaeus*) [C]

Frangola (*Frangula alnus*)

Nocciolo (*Corylus avellana*) [T]

Pallon di maggio (*Viburnum opulus*)

Perastro (*Pyrus piraster*)

Sanguinello (*Cornus sanguinea*) [C]

Schema esemplificativo del modulo di base ripetibile:

a	A2/A1	a	A3/A4	a	A2/A1	a	A3/A4
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

interfila = 3 m

A3/A4	a	A3/A4	a	A3/A4	a	A3/A4	a
-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

interfila = 3 m

a	a	a	a	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

(ogni cella = 2 m)

1.5 ALBERI ISOLATI

Le piante arboree isolate oggetto del sostegno devono appartenere a specie adatte alle condizioni pedoclimatiche locali.

Intorno a ciascuna pianta devono essere contenute le infestanti, senza far ricorso al diserbo chimico, su un quadrato di 2 metri di lato, attorniato da una fascia di rispetto inerbita di 1,5 metri di larghezza.

Attorno a ciascun albero isolato la superficie interessata dall'intervento, nel complesso, è quindi costituita da un quadrato di 5 m di lato (con l'albero al centro) per un'area di **25 mq.**

Nella fascia di rispetto inerbita è ammessa la presenza di una striscia di terreno attraverso cui l'operatore possa accedere per effettuare gli interventi necessari alla cura della pianta.

1.6 GESTIONE DELLE FORMAZIONI ARBUSTIVE E ARBOREE E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE

Come previsto dal CSR, per le formazioni arbustive e/o arboree oggetto di sostegno e le relative fasce di rispetto inerbite la stabilità dell'investimento dovrà essere garantita per 10 anni, rispettando i seguenti impegni:

- *non eliminare le formazioni arboree/ arbustive* e mantenere la loro *densità* reintegrando le eventuali *fallanze* entro la primavera successiva;
- nella *reintegrazione delle fallanze* impiegare piante conformi a quelle sostituite, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato dal cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante e del certificato di identità clonale o di provenienza (cfr par. 1.1.2). Non sono considerate le talee autoprodotte;
- sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di *contenimento/ eradicazione* di eventuali *specie alloctone invasive*, individuate nelle black list regionali, secondo le indicazioni contenute nelle schede monografiche presenti nel sito internet regionale e richiamate nel bando. (*L'impegno si applica alle formazioni arboree/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita*).

Il monitoraggio delle eventuali specie alloctone invasive e gli interventi di prevenzione, eradicazione o contenimento, devono essere eseguiti in base alla “Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive” e agli “Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte” approvati con la DGR 14-85 del 2/8/2024, secondo le metodologie riportate nelle pertinenti schede monografiche, disponibili sul sito internet regionale:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive> ;

- *divieto di impiego di prodotti fitosanitari*. (*L'impegno si applica alle formazioni arboree/ arbustive e alla fascia di rispetto inerbita*);
- nella fascia di terreno intorno al colletto delle piante che compongono le formazioni arboree o arbustive, *le infestanti devono essere controllate* mediante lavorazioni del terreno e/o pacciamatura alla base delle piante. Per le formazioni orientate all'instaurarsi della micorriza è sconsigliato l'accumulo al suolo di lettiera;
- ai lati delle formazioni arboree/arbustive deve essere presente una *fascia di rispetto inerbita* della larghezza di 2-4 metri secondo quanto indicato nel progetto approvato (1,5 metri per gli alberi isolati). *La fascia di rispetto inerbita si misura a partire da 1 metro di distanza dal colletto delle piante della fila marginale (o dell'unica fila) della formazione arborea/ arbustiva*;

- *gestire la fascia di rispetto inerbita mediante sfalci/trinciature* evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica;
- le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute *libere da rifiuti di qualsiasi genere. (L'impegno si applica alle formazioni arboree/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita);*
- ove opportuno, effettuare potature di formazione e mantenimento. Per le formazioni orientate all'instaurarsi della micorriza - con particolare riferimento al tartufo nero pregiato, che ha maggiori esigenze di luce e di calore – sono indicate potature volte a evitare l'intrecciarsi tra le chiome degli alberi e l'eccessivo ombreggiamento del suolo. Nel caso dei filari è ammessa la capitozzatura per specie che, governate in questo modo, costituiscono una componente del paesaggio agrario tradizionale.

Considerato che gli investimenti in oggetto, in relazione al loro carattere non produttivo, non devono determinare un significativo incremento della redditività aziendale, non è ammessa la richiesta al pubblico di un pagamento specifico per la fruizione delle formazioni arbustive e arboree oggetto del presente intervento.

L'intervento agro-climatico-ambientale SRA-ACA 10 (Gestione attiva infrastrutture ecologiche) del CSR può compensare gli oneri connessi all'attuazione degli impegni decennali di gestione delle formazioni arbustive/arboree oggetto del sostegno e delle fasce di rispetto inerbite, con pagamenti annui pari a 1.500 euro/ha (azione 10.1: siepi, filari, alberi isolati) e a 1.600 euro/ha (azione 10.3: boschetti, fasce boscate).

2 – INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ACQUA

Le infrastrutture connesse all'acqua incrementano la diversità biologica e la varietà del paesaggio nelle aree rurali e possono svolgere funzioni di filtro degli inquinanti, anche in corrispondenza di scarichi puntuali.

Per una descrizione delle tipologie di zone umide presenti nella nostra regione si rinvia alla pubblicazione dal titolo: "Le zone umide del Piemonte", realizzata dalle Direzioni Regionali Ambiente

e Agricoltura in collaborazione con l'ARPA Piemonte, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/zone-umide-piemonte>

Dalla stessa pagina si può accedere un servizio *web-gis* che consente di visualizzare la cartografia e la distribuzione sul territorio delle zone umide censite.

Il presente intervento sostiene la realizzazione e/o il ripristino di infrastrutture connesse all'acqua: laghetti, stagni (pozze), aree umide, fontanili (risogive), maceri, lanche. Possono essere oggetto di sostegno operazioni quali lo scavo e il rimodellamento degli invasi, la canalizzazione per l'afflusso e il deflusso dell'acqua, la costituzione di formazioni vegetali tipiche delle zone umide, comprese quelle disposte a margine della zona sommersa con funzioni di protezione e schermatura a beneficio della fauna selvatica (es. canneti). A tale scopo è ammissibile l'utilizzo di specie vegetali riconosciute come autoctone per il Piemonte.

Nella risistemazione o costituzione delle zone umide e, in particolare, nelle canalizzazioni dell'acqua si raccomanda di utilizzare ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica.

Nella costituzione delle pareti, del fondo e delle sponde dei bacini non è ammesso l'impiego di cemento e, tranne che in casi adeguatamente motivati, di altri elementi artificiali. L'impiego di teli plastici per l'impermeabilizzazione, in particolare, è ammissibile soltanto se risultano impraticabili tecniche alternative di ingegneria naturalistica.

Non sono ammesse l'asportazione di materiale di scavo all'esterno dell'azienda né l'aggiunta di materiale di riporto proveniente dall'esterno, tranne che in casi debitamente motivati in funzione delle finalità ambientali dell'intervento.

Nell'esecuzione dei lavori devono essere adottate le misure previste dalle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (allegato B alla DGR 33-5174 del 12/6/2017 e s.m.i.), reperibile sul sito regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

Le aree umide devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita di almeno 2 m di larghezza. In prossimità delle aree umide è sconsigliato l'impianto di formazioni arboree e arbustive, per evitare l'ombreggiamento delle macrofite acquatiche e creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle comunità di anfibi e di specie ornitiche particolarmente minacciate, quali i limicoli.

Qualora nelle zone limitrofe a quelle oggetto di intervento sia rilevata la presenza di nutrie (*Myocastor coypus*) e/o di gamberi della Louisiana (*Procambarus clarkii*), le formazioni vegetali tipiche delle zone umide potrebbero risultare di difficile mantenimento. In tali situazioni è opportuno evitare impianti estesi di canneti (es. *Typha latifolia*, *Phragmites australis*) o di macrofite palustri (sommerse o galleggianti), se non adeguatamente protetti.

Le aree umide devono essere, per quanto possibile, distanziate da eventuali fonti di illuminazione artificiale al fine di minimizzare le interferenze sul buio naturale delle ore notturne.

E' opportuno che gli eventuali percorsi pedonali e i punti di accesso al pubblico non interessino l'intero perimetro dell'area umida e siano adeguatamente schermati o distanziati dai suoi margini, al fine di non arrecare disturbo alla fauna.

Di seguito si forniscono alcuni orientamenti generali per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture connesse all'acqua oggetto del presente intervento.

2.1 LAGHETTI, STAGNI, AREE UMIDE

Per il ripristino e, in particolare, la costituzione *ex novo* di infrastrutture connesse all'acqua quali laghetti, stagni e aree umide è necessario considerare attentamente le loro implicazioni fisiche, chimiche, ecologiche e sociali.

Di seguito si riportano alcuni orientamenti generali per la progettazione e la realizzazione; ulteriori suggerimenti operativi (oltre che nozioni botaniche e faunistiche) sono reperibili nel manuale "Realizzazione e ripristino di aree umide", predisposto dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

La sommersione deve interessare **almeno il 75%** delle aree oggetto dell'intervento, per almeno 6 mesi all'anno secondo un calendario di massima da indicare nel progetto. In aree umide di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, al fine di favorire la loro fase riproduttiva deve essere garantita la sommersione dall'inizio di febbraio alla fine di luglio.

Sono fatti salvi eventuali motivi di forza maggiore che impediscano la sommersione, da comunicarsi tempestivamente all'Ufficio istruttore competente.

I bacini allagati devono trovarsi a un livello inferiore al piano di campagna e devono avere una superficie minima di 4 mq.

Il profilo della superficie destinata alla sommersione, ove le sue dimensioni lo consentano, dev'essere modellato a gradini al fine di ottenere diverse profondità dell'acqua, da 30 a 200 cm, in modo da favorire l'insediamento di specie vegetali caratterizzate da differenti esigenze ecologiche. La profondità può essere più o meno differenziata. A scopo orientativo si esemplificano due tipologie che possono essere considerate nella progettazione delle aree umide:

- *zone umide ad acque basse* in cui è sufficiente una profondità di 30-35 cm, finalizzate in particolare ad ospitare le fasi acquatiche della vita degli anfibi e le comunità ornitiche legate a questo tipo di ambiente soprattutto per la riproduzione;
- *zone umide ad acque più profonde* in cui possono essere presenti settori con profondità da 30 a 70 cm e settori fino a 2 metri di profondità, in modo da costituire un habitat più complesso e ricco di diversità biologica.

Zona di afflusso dell'acqua

Per convogliare l'acqua nell'area umida è opportuno utilizzare preferenzialmente canalizzazioni realizzate con materiali naturali (legname, terra, pietrame) ; laddove ciò non sia praticabile si potrà ricorrere a canalette di cemento o a tubi in materiali quali pvc o alluminio, valutando l'adozione di adeguate misure di mascheramento. E' opportuno che siano allestiti dispositivi (anche automatici) atti a regolare il flusso dell'acqua. In ogni caso deve essere garantita una distribuzione omogenea, che si può ottenere con l'immissione da più punti disposti a distanze regolari sul canale o sul tubo di afflusso dell'acqua, lungo tutta la larghezza dell'area umida in prossimità della zona di afflusso.

Questa modalità di immissione rende più uniforme la distribuzione dell'acqua e ne riduce la velocità. Il flusso può essere ulteriormente rallentato, qualora necessario, immettendo l'acqua da tubazioni o canalette poste a un livello più alto di quello dell'area umida o mediante l'attrito esercitato da rocce o vegetali nella zona di afflusso.

Al fine di ottenere una più efficace azione di separazione solido/liquido, è opportuno che a ridosso dei punti di afflusso sia presente una zona di acque profonde.

E' importante che la zona di afflusso dell'acqua sia accessibile per gli interventi di manutenzione che potrebbero rendersi necessari al fine di garantire l'approvvigionamento idrico (ad esempio in caso di ostruzione del canale) e per l'eventuale monitoraggio di parametri quali portata, temperatura, ossigenazione, azoto organico, ammoniacale (tale monitoraggio non costituisce obbligo per il beneficiario).

Sponde

La zona litoranea costituisce un elemento di particolare importanza all'interno dell'area umida. Le rive devono seguire un andamento irregolare e sinuoso, con presenza diffusa di insenature e anfratti, per incrementare l'estensione delle zone di contatto fra l'acqua e le sponde. In tal modo è possibile offrire agli animali selvatici una più ampia disponibilità di aree adatte al rifugio, al riposo e alla nidificazione, aumentando anche la funzione di filtro naturale del bacino per una maggiore estensione dei canneti.

La pendenza delle sponde deve essere tale da consentire un'agevole risalita degli animali che escono dall'acqua. In punti di minore erosione è opportuna la presenza di sponde a substrato ghiaioso, inframmezzate ai tratti coperti dalla vegetazione. Se funzionale alle finalità dell'intervento, è anche ammissibile la costituzione di zone o fasce sabbiose nei pressi dell'area sommersa.

Isole

All'interno di aree umide sufficientemente ampie, è opportuno prevedere rilievi terrosi emergenti dall'acqua (isole), al fine di diversificare l'habitat e di offrire ad anfibi, uccelli e rettili un riparo dai predatori e dall'uomo e migliori opportunità di nidificazione. Le isole possono in parte indirizzare e rallentare il moto dell'acqua, intercettare il vento e schermare l'insolazione estiva. Esse inoltre rendono più interessante l'osservazione naturalistica per eventuali visitatori.

La presenza, il numero e la dimensione delle isole dipendono dall'ampiezza dell'area umida. In linea di massima è opportuno che le isole abbiano un'estensione di almeno 25 mq, con un'altezza minima dalla superficie dell'acqua di almeno 30 cm, che occorre incrementare qualora si preveda la collocazione di piante arboree. Tra l'isola e l'argine interno del bacino è opportuno che sia presente

una zona di acqua profonda. Anche nell'isola, come sulle rive dell'area umida, per favorire la risalita di animali come gli anatidi occorre che lungo le sponde vi sia una zona libera da vegetazione, inghiaia e dolcemente degradante, nella porzione meno esposta all'azione erosiva dell'acqua.

Zona di deflusso dell'acqua

La zona di deflusso consente la regolazione del flusso e del livello dell'acqua e può consistere in una o più bocche ricavate all'interno di un argine, mediante tubi di pvc regolabili in modo da pescare nell'acqua a diverse profondità.

Come per la zona di afflusso, occorre prevedere l'accessibilità per gli interventi di manutenzione che potrebbero rendersi necessari (ad esempio in caso di ostruzione dei punti di scolo) e per l'eventuale monitoraggio sulla quantità e qualità dell'acqua in uscita dal bacino (tale monitoraggio non costituisce obbligo per il beneficiario).

Arginatura perimetrale

Per aree umide di ampie dimensioni può essere opportuna un'arginatura esterna al fine di evitare esondazioni nell'eventualità di precipitazioni intense.

Occorre effettuare una buona compattazione con rulli per ridurre la permeabilità dell'argine e i fenomeni di erosione.

La larghezza dell'argine alla sua sommità deve essere di almeno 1 m qualora vi si voglia ricavare un sentiero pedonale o di almeno 5 m per evitare il sifonamento a seguito di scavi di animali quali le nutrie.

Nel definire le dimensioni dell'arginatura occorre tener conto anche della successiva riduzione di funzionalità dell'argine dovuta al suo assestamento e alla progressiva sedimentazione di materiali sul fondo dell'area allagata.

Canale perimetrale

E' opportuno che a margine della zona umida sia realizzato (all'interno degli argini perimetrali, ove presenti) un canale perimetrale di profondità pari almeno a 80 cm, al fine di evitare il suo rapido interrimento, e di ampiezza idonea a garantire nei periodi di scarsa disponibilità idrica una riserva adeguata alle dimensioni del bacino.

Il materiale ricavato dallo scavo del canale perimetrale può essere utilizzato per realizzare l'arginatura perimetrale dell'area umida.

2.2 FONTANILI (RISORGIVE)

I fontanili sono zone umide originariamente costituite a fini irrigui, basate sulla captazione dell'acqua da falde freatiche superficiali prossime al piano di campagna. Essi vengono realizzati mediante un'escavazione (testa di fontana) all'interno della quale sono infissi tubi di ferro o cemento (in luogo dei tradizionali tini o botti senza fondo) da cui si originano le sorgenti (occhi o polle). L'acqua viene trasportata a valle attraverso un canale che costituisce l'asta del fontanile.

Nell'area che comprende la testa di fontana, il canale e la fascia di terreno circostante si formano ecosistemi di origine artificiale, analoghi all'ambiente delle risorgive naturali, che tuttavia in assenza di manutenzione tendono a interrarsi per il deposito di argilla e dei resti della vegetazione acquatica, in particolare nella zona della testa per via del flusso più lento. Si rendono pertanto necessari interventi di recupero e di periodica manutenzione.

L'intervento riguarda operazioni di ripristino quali lo scavo della testa di fontana e dell'asta, l'acquisto e la posa dei tubi di captazione dell'acqua, la sistemazione delle ripe e del bordo, ecc.

Le pareti dello scavo (ripe) nella testa del fontanile devono avere una pendenza piuttosto lieve, atta a prevenire il franamento del terreno e a favorire l'insediamento della vegetazione palustre. Laddove la pendenza deve essere più accentuata per carenza di spazio disponibile, è necessario ricorrere a opere di sostegno quali viminate, fascinate, muretti di ciottoli.

Il materiale dello scavo deve essere accumulato attorno alla testa di fontana in modo da formare un bordo alla sommità delle ripe, di solito rialzato rispetto al piano di campagna, che può essere consolidato con la messa a dimora di piante arbustive e arboree secondo le disposizioni di cui al par. 1.

2.3 MACERI

I maceri sono stagni artificiali di forma per lo più rettangolare in origine, della profondità di circa 1,5-2 metri, un tempo utilizzati nella lavorazione tradizionale della canapa. Questa coltura ebbe per secoli e fino ai primi decenni del Novecento un'ampia diffusione nella pianura padana, prima di

essere abbandonata a favore di coltivazioni più redditizie. Gli steli di canapa erano posti a macerare nell'acqua per consentire la separazione della fibra, che richiedeva faticose operazioni manuali.

Con la scomparsa della canapa, i maceri vennero sovente interrati per recuperare superfici coltivabili. La tendenza non si è invertita con la parziale ripresa della coltura, verificatasi in anni recenti con il sostegno comunitario, non essendo più praticate le tecniche tradizionali di macerazione.

I maceri ancora presenti costituiscono un significativo retaggio dell'agricoltura del passato e, nonostante le modeste dimensioni, contribuiscono alla diversità biologica degli ecosistemi agrari.

Sono ammissibili al sostegno gli scavi per il ripristino della profondità e l'eventuale ampliamento del bacino, i lavori per assicurare l'approvvigionamento idrico anche durante il periodo estivo, ecc.

2.4 GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ACQUA E DELLE FASCE DI RISPETTO INERBITE

Come previsto dal CSR, per le infrastrutture connesse all'acqua e le relative fasce di rispetto inerbite oggetto di sostegno la stabilità dell'investimento dovrà essere garantita per 10 anni, nel rispetto dei seguenti impegni:

- la *sommersione* deve interessare, con profondità conformi a quanto previsto nel progetto approvato, *almeno il 75%* dell'area umida oggetto di impegno, per *almeno 6 mesi* all'anno secondo quanto indicato nel progetto. Per stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi la sommersione è richiesta dall'inizio di febbraio alla fine di luglio;
- *divieto* di utilizzo degli invasi per l'*acquacoltura* o la *pesca*;
- sulle superfici oggetto di sostegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di *contenimento/eradicazione* di eventuali *specie alloctone invasive*, individuate nelle *black list* regionali, secondo le indicazioni riportate nel bando. Il monitoraggio delle eventuali specie alloctone invasive e gli interventi di prevenzione, eradicazione o contenimento, devono essere eseguiti in base alla “Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive” e agli “Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte” approvati con la DGR 14-85 del 2/8/2024, secondo le metodologie riportate nelle pertinenti schede monografiche, disponibili sul sito internet regionale:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

- *sistemazione e pulizia degli argini*, qualora previsti nel progetto;
- *divieto* di impiego di *prodotti fitosanitari* sulle superfici oggetto del sostegno (incluse le superfici inerbite circostanti);
- le superfici oggetto del sostegno (incluse le superfici inerbite circostanti) devono essere mantenute *libere da rifiuti* di qualsiasi genere;
- intorno alle aree umide deve essere presente una *fascia di rispetto inerbita* di almeno 2 metri di larghezza;
- *gestire la fascia di rispetto inerbita* mediante sfalci/trinciature evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.

Considerato che gli investimenti in oggetto, in relazione al loro carattere non produttivo, non devono determinare un significativo incremento della redditività aziendale, non è ammessa la richiesta al pubblico di un pagamento specifico per la fruizione delle infrastrutture connesse all'acqua oggetto del presente intervento.

L'attuazione degli impegni decennali di gestione delle infrastrutture connesse all'acqua oggetto del presente sostegno e delle fasce di rispetto inerbite può essere finanziato dall'intervento agro-climatico-ambientale SRA-ACA 10 (Gestione attiva infrastrutture ecologiche) del CSR, con pagamenti annui pari a 1.700 euro/ha (azione 10.4: zone umide) e 1.400 euro/ha (azione 10.8: bacini e sorgenti naturali di acqua).

3 – STRUTTURE PER LA FAUNA SELVATICA

Il monitoraggio ambientale ha evidenziato che la conduzione intensiva dell'agricoltura e l'eliminazione di elementi quali alberi isolati, macchie ed incolti, concorrono alla riduzione delle popolazioni di uccelli legati all'ambiente agrario e di chiroterri (pipistrelli).

Al fine di compensare la carenza dei siti idonei alla riproduzione e al rifugio della fauna selvatica e di favorire la diversità biologica dell'ecosistema, l'intervento sostiene l'installazione - su superfici condotte dal richiedente - di nidi artificiali e/o posatoi per uccelli, di nidi per chiroterri (*bat-box*) e di altre strutture (es. mangiatoie) atte a favorire specie di interesse conservazionistico.

L'installazione di nidi artificiali può essere prevista qualora l'ambiente sia idoneo all'insediamento delle specie di uccelli che si intendono favorire. E' richiesta la redazione di un progetto predisposto da un esperto in ambito ornitologico o naturalistico, che valuti preventivamente le possibilità di utilizzo delle strutture in oggetto da parte della fauna selvatica e che ne segua la fase di realizzazione.

Di seguito si forniscono alcuni orientamenti generali per la progettazione e la realizzazione dell'intervento.

Al fine di ridurre i fattori di disturbo o di danno a carico della fauna selvatica, le strutture in oggetto devono essere collocate preferenzialmente su formazioni naturaliformi arbustive e/o arboree (macchie, incolti) nella disponibilità del richiedente, situate in ambiente agricolo nelle vicinanze di coltivazioni. Qualora non siano presenti formazioni naturaliformi arbustive-arboree, le cassette nido e le bat box possono essere collocate su supporti artificiali ai margini o nelle vicinanze di coltivazioni, su superfici condotte dal richiedente.

E' opportuno che tali superfici non siano prossime alla viabilità di accesso abitualmente percorsa dai mezzi per le operazioni colturali e che siano poste a una distanza da eventuali fonti di illuminazione tale da minimizzare le interferenze sul buio naturale delle ore notturne.

Sono ammissibili nidi artificiali in materiali quali legno, cemento e segatura, segatura e argilla espansa, con foro adatto all'utilizzo da parte di uccelli insettivori (orientativamente, 26-32 mm di

diametro per scriccioli e cince e circa 40 mm per specie quali, ad esempio, codirosso, pettirosso e torcicollo) e nidi per chirotteri.

I nidi devono essere posizionati con la base ad un minimo di 2 metri di altezza dal suolo e collocati preferibilmente in autunno, o in alternativa prima della fine dell'inverno.

Il CSR prevede che la stabilità delle strutture per la fauna selvatica oggetto di investimento sia garantita per 5 anni mediante:

- la manutenzione delle strutture oggetto del sostegno (riparazioni, eventuale verniciatura protettiva esterna per i modelli in legno) e la loro sostituzione in caso di deterioramento o perdita. Le strutture per la fauna selvatica (anche in caso di sostituzione) devono risultare conformi alle prescrizioni del bando e del progetto approvato;
- l'opportuna collocazione delle strutture (anche in caso di sostituzione), che deve rimanere conforme alle prescrizioni del bando e del progetto approvato;
- la rimozione dei residui delle avvenute nidificazioni (residui di vecchi nidi, parassiti, escrementi) da effettuarsi ogni anno entro il mese di ottobre.

Considerato che gli investimenti in oggetto, in relazione al loro carattere non produttivo, non devono determinare un significativo incremento della redditività aziendale, non è ammessa la richiesta al pubblico di un pagamento specifico per osservazioni intorno alle strutture oggetto del presente intervento.

Come previsto dal PSP (cfr par. *Criteri di ammissibilità dei beneficiari dell'Intervento SRD04* specificati per il Piemonte), la realizzazione di strutture per la fauna selvatica non può essere finanziata a soggetti che rientrano nei criteri di ammissibilità CR01 (agricoltori singoli e associati) o CR03 (Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai punti precedenti).

Questo tipo di investimento può quindi essere finanziato soltanto a beneficiari che soddisfano il criterio di ammissibilità CR02 (Province, Unioni di Comuni, Comuni, Consorzi irrigui, onlus aventi tra i propri scopi/finalità la gestione sostenibile del territorio).

4 – STRUTTURE PER LA FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE IN AREE PROTETTE E IN AREE “NATURA 2000”

In aree protette ai sensi della legge regionale 19/2009 e in aree “Natura 2000” può essere finanziato l’allestimento di strutture finalizzate a una fruizione ecocompatibile di uno o più investimenti contemplati nei paragrafi precedenti, realizzati nell’ambito del presente intervento o di analoghe misure di precedenti Programmi di sviluppo rurale (operazione 4.4.1 del PSR 2014-2022, misura 216 del PSR 2007-2013). Sono finanziabili:

- capanni o altre strutture per l'osservazione della fauna, limitatamente a elementi strettamente necessari allo svolgimento di tale attività (con esclusione di strutture accessorie quali servizi igienici);
- zone di sosta, segnaletica, pannelli didattici/informativi, in particolare lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Il CSR prevede che la stabilità delle strutture per la fruizione pubblica, e quindi la loro integrità e funzionalità, debbano essere garantite per un periodo di almeno 10 anni.

Gli elementi finalizzati alla fruizione pubblica oggetto del sostegno (es. segnaletica, pannelli informativi) non devono contenere alcun messaggio promozionale riferito a strutture ricettive, turistiche o ad altre attività economiche.

Considerato che gli investimenti in oggetto, in relazione al loro carattere non produttivo, non devono determinare un significativo incremento della redditività aziendale, non è ammessa la richiesta al pubblico di un pagamento specifico per l’utilizzo delle strutture oggetto del presente intervento.

Come previsto dal PSP (cfr par. *Criteri di ammissibilità dei beneficiari dell’Intervento SRD04* specificati per il Piemonte), la realizzazione di strutture per la fruizione ecocompatibile non può essere finanziata a soggetti che rientrano nei criteri di ammissibilità CR01 (agricoltori singoli e associati) o

CR03 (Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell'ambito della propria compagine includano soggetti di cui ai punti precedenti).

Questo tipo di investimento può quindi essere finanziato soltanto a beneficiari che soddisfano il criterio di ammissibilità CR02 (Province, Unioni di Comuni, Comuni, Consorzi irrigui, onlus aventi tra i propri scopi/finalità la gestione sostenibile del territorio).

SEZIONE II – MODELLO DI RELAZIONE TECNICA

Schema orientativo per la redazione della *relazione tecnica* da allegare alla domanda di aiuto insieme all'allegato relativo alle *tavole progettuali*, in conformità ai paragrafi C.2.3 (allegati alla domanda di aiuto) e C.2.4 (requisiti del progettista) del bando.

DATI IDENTIFICATIVI

> IMPRESA/ENTE

CUAA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO, COMUNE E PROVINCIA DELLA SEDE LEGALE

> RAPPRESENTANTE LEGALE (NOME E COGNOME)

> PROGETTISTA/I (NOME E COGNOME, N. CELLULARE, EMAIL)

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

> DATI AZIENDALI

SUPERFICIE TOTALE

SAU

ORDINAMENTO COLTURALE PREVALENTE

EVENTUALI ANALOGHI INTERVENTI GIA' REALIZZATI

> INFORMAZIONI STAZIONALI

TOPOGRAFIA

QUOTA

GEOMORFOLOGIA

COLTIVAZIONI ATTUALMENTE PRATICATE

VEGETAZIONE PRESENTE NELL'AREA (EVIDENZIARE L'EVENTUALE PRESENZA DI SPECIE ESOTICHE INVASIVE)

SUOLO

CON PARTICOLARE RIGUARDO AD ASPETTI POTENZIALMENTE LIMITANTI GLI IMPIANTI ARBUSTIVI/ARBOREI (ES. ECCESSO DI GHIAIA E SABBIA GROSSOLANE, DRENAGGIO RALLENTATO, FALDA SUPERFICIALE, ORIZZONTI COMPATTI ENTRO UN METRO DI PROFONDITA')

CENNI SU DATI CLIMATICI

CON PARTICOLARE RIGUARDO AD ASPETTI POTENZIALMENTE LIMITANTI GLI IMPIANTI ARBUSTIVI/ARBOREI (ES. GELATE TARDIVE O PRECOCI, FREQUENZA DI VENTI FORTI. TEMPESTE DI VENTO ASSOCIATE A TEMPORALI ESTIVI, EVENTI ALLUVIONALI, FORTI OSCILLAZIONI DELLA FALDA)

EVENTUALE RICADENZA IN UN'AREA AD ATTITUDINE TARTUFIGENA MEDIA/ELEVATA:

☐

SI

☐

NO

IN CASO AfferMATIVO SPECIFICARE PER QUALE/I SPECIE DI TARTUFO:

☐

TARTUFO
BIANCO

☐

TARTUFO
NERO

☐

SCORZONE

PRESENZA DI CORSI D'ACQUA

NELLE AREE FLUVIALI: ASPETTI IDRAULICI E RISCHI ESONDAZIONE

FAUNA SELVATICA POTENZIALMENTE DANNOSA

> CONTESTO TERRITORIALE

VIABILITA', INFRASTRUTTURE, LINEE TECNOLOGICHE E ALTRI ELEMENTI DEL PAESAGGIO ANTROPICO

EVENTUALI VINCOLI URBANISTICI, SERVITU' CHE INTERESSANO L'AREA

L'INTERVENTO RIGUARDA SUPERFICI RICADENTI ENTRO:

() UNA O PIU' AREE PROTETTE ai sensi della l.r. 19/2009 (*denominazione dell'area protetta*)

() UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 (*denominazione e codice del sito*)

FINALITA' E DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI

> FINALITA' E DESCRIZIONE GENERALE

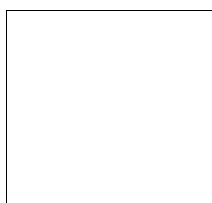
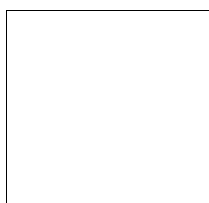
> PERIODO DI REALIZZAZIONE PREVISTO

1. FORMAZIONI ARBUSTIVE E ARBORE

> PER CIASCUNA FORMAZIONE ARBUSTIVA/ARBOREA:

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO (RIPORTARE LA DENOMINAZIONE UTILIZZATA NELLA DOMANDA DI AIUTO PER IDENTIFICARE LA FORMAZIONE ARBUSTIVA/ARBOREA ES. SIEPE 1)

UNA O PIU' FOTOGRAFIE DEL SEDIME OGGETTO DI INTERVENTO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI



SUPERFICIE INTERESSATA (PER SIEPI, FILARI E BOSCHETTI RIPORTARE LA SUPERFICIE DEL POLIGONO DISEGNATO NELLA DOMANDA DI AIUTO. IN CASO DI DISCORDANZA, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E DELL'ISTRUTTORIA VIENE CONSIDERATA COMUNQUE VALIDA LA SUPERFICIE RISULTANTE DALLA DOMANDA GRAFICA. PER CIASCUN ALBERO ISOLATO LA SUPERFICIE CONSIDERATA E' DI 25 MQ)

COMPOSIZIONE SPECIFICA (RIPORTARE LE SPECIE E I RISPETTIVI NUMERI DI PIANTE INSERITI NELLA DOMANDA DI AIUTO. IN CASO DI DISCORDANZA, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DELL'ISTRUTTORIA VENGONO COMUNQUE CONSIDERATI VALIDE LE INFORMAZIONI INSERITE NELL'APPOSITO QUADRO DELLA DOMANDA DI AIUTO)

EVENTUALI INFORMAZIONI STAZIONALI SPECIFICHE (CARATTERIZZANTI IL SINGOLO IMPIANTO RISPETTO ALLE INFORMAZIONI STAZIONALI RIGUARDANTI L'INSIEME DEGLI INTERVENTI)

PREPARAZIONE DEL TERRENO (ES. LAVORAZIONE, FERTILIZZAZIONE)

TECNICHE DI MESSA A DIMORA, SCHEMA DI IMPIANTO

MATERIALE VIVAISTICO (ES. PIANTE CON ZOLLA O A RADICE NUDA)

PACCIAMATURA

EVENTUALI PROTEZIONI DALLA FAUNA SELVATICA

AMPIEZZA DELLA FASCIA DI RISPETTO INERBITA (2-4 METRI; 1,5 METRI PER GLI ALBERI ISOLATI)

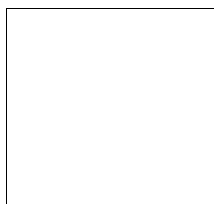
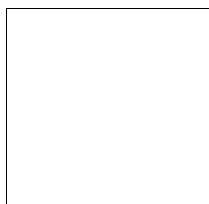
PERIODO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

2. INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE CONNESSE ALL'ACQUA

> PER CIASCUNA INFRASTRUTTURA CONNESSA ALL'ACQUA:

IDENTIFICAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA (RIPORTARE LA DENOMINAZIONE UTILIZZATA NELLA DOMANDA DI AIUTO PER IDENTIFICARE L'INFRASTRUTTURA, ES. FONTANILE 1)

UNA O PIU' FOTOGRAFIE DEL SEDIME OGGETTO DI INTERVENTO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI



SUPERFICIE INTERESSATA (RIPORTARE LA SUPERFICIE DEL POLIGONO DISEGNATO NELLA DOMANDA DI AIUTO. IN CASO DI DISCORDANZA, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E DELL'ISTRUTTORIA VIENE CONSIDERATA COMUNQUE VALIDA LA SUPERFICIE RISULTANTE DALLA DOMANDA GRAFICA)

REALIZZAZIONE
NOVO

EX

RIPRISTIN
O

EVENTUALI INFORMAZIONI STAZIONALI SPECIFICHE (CARATTERIZZANTI LA SINGOLA INFRASTRUTTURA RISPETTO ALLE INFORMAZIONI STAZIONALI RIGUARDANTI L'INSIEME DEGLI INTERVENTI)

FASE DI SCAVO (*estensione e profondità, sezione dei bacini, dove previsto, sagomatura delle sponde ed eventuale presenza di isole*)

CANALIZZAZIONI (*per afflusso e deflusso, dove previsti: lunghezza, profondità e sezione*)

ARGINATURA PERIMETRALE (*altezza, larghezza sommitale*)

LOCALIZZAZIONE, COMPOSIZIONE ED ESTENSIONE DELLE FASCE ERBACEE (*se previste, per es. canneto con funzione di schermatura*)

--

PERIODO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

--

PREVISTI PUNTI E PERCORSI DI ACCESSO (*barrare la casella corrispondente*)

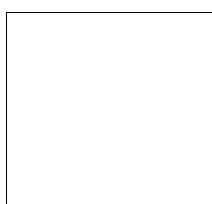
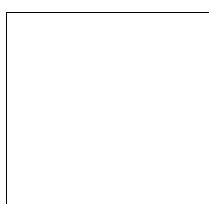
☐ solo per interventi di gestione e manutenzione

☐ anche per la fruizione dell'area

3. INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA FAUNA SELVATICA

EVENTUALI INFORMAZIONI STAZIONALI SPECIFICHE (CARATTERIZZANTI L'AREA INTERESSATA RISPETTO ALLE INFORMAZIONI STAZIONALI RIGUARDANTI L'INSIEME DEGLI INTERVENTI)

UNA O PIU' FOTOGRAFIE DEL SEDIME OGGETTO DI INTERVENTO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI



DETTAGLIO DELLE STRUTTURE DI PREVISTA INSTALLAZIONE

Tipologia struttura	Materiale	n.	Tipo supporto
(es.: cassetta nido per Passeriformi)	(es.: legno)	15	(es.: palo / albero / ...)
(es.: cassetta nido per Passeriformi)	(es.: cemento - segatura)	10	(es.: palo / albero / ...)
(es.: cassetta nido per Strigiformi)	(es.: legno)	1	(es.: palo / albero / ...)
(es.: bat-box)	(es.: cemento e argilla espansa)	4	(es.: palo / albero / ...)
(es.: mangiatoia)	(es.: legno)	2	(es.: palo / albero / ...)
...	...	...	...

PERIODO PREVISTO PER L'INSTALLAZIONE

Le strutture per la fauna selvatica non contribuiscono alla determinazione della SOI ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

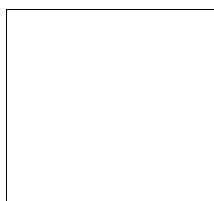
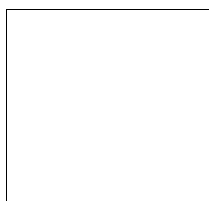
4. INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE PUBBLICA

L'INTERVENTO RIGUARDA PARTICELLE RICADENTI ENTRO I CONFINI DI: *(barrare la casella corrispondente e riportare una stima della superficie interessata)*

() UNO O PIU' SITI DELLA RETE NATURA 2000 (denominazione e codice)

() UN'AREA PROTETTA ai sensi della l.r. 19/2009 (denominazione)

UNA O PIU' FOTOGRAFIE DEL SEDIME OGGETTO DI INTERVENTO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI



EVENTUALI INFORMAZIONI STAZIONALI SPECIFICHE (CARATTERIZZANTI L'AREA INTERESSATA RISPETTO ALLE INFORMAZIONI STAZIONALI RIGUARDANTI L'INSIEME DEGLI INTERVENTI)

DETTAGLIO DELLE STRUTTURE DI PREVISTA INSTALLAZIONE

Identificazione struttura(*)	Materiale	n.	Dimensioni (*)	Elemento di riferimento
<i>(es.: capanno per osservazione)</i>	<i>(es.: legno)</i>	2	...	<i>(es.: area umida realizzata con misura 216 PSR 2007-2013)</i>
<i>(es.: pannello didattico)</i>	<i>(es.: alluminio, plexiglass, forex, ecc)</i>	4	...	<i>(es.: boschetto realizzato con misura 4.4.1 PSR 2014-2020)</i>

...	...	...	...	...
-----	-----	-----	-----	-----

PERIODO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE

--

(*) Le strutture per la fruizione pubblica non contribuiscono alla determinazione della SOI ai fini dell'attribuzione dei punteggi

Data

Timbro e firma del/i progettista/i

SEZIONE III - COSTI STANDARD

I costi standard si applicano (senza rendicontazione di spesa) nel caso di **imprese e soggetti privati**, per operazioni di preparazione del terreno e di collocamento a dimora delle piantine, con riferimento alle voci di seguito riportate dell'Elenco prezzi agricoltura 2025 (approvato con la DD n.463/A1714A/2025 del 09/06/2025). Per il collocamento a dimora delle piante, in assenza di una voce pertinente nell'Elenco prezzi agricoltura 2025, viene riportata la voce contenuta nel Prezzario regionale per Opere e Lavori Pubblici, Sezione 23, con importo decurtato della quota relativa alle spese generali e agli utili di impresa.

Codice	Descrizione	Importo unitario *
24.A40.A01.003	Scarificazione alla profondità di 70 - 80 cm, con distanza fra i denti non superiore a m.1, con due passate in croce.	€ 1.177,00 / ha
	Aratura di terreno in piano eseguita con mezzi meccanici:	
24.A40.A01.012	- alla profondità di 0,25-030 m	€ 134,74 / ha
24.A40.A01.013	- alla profondità di 0,4 m	€ 159,85 / ha
24.A40.A01.014	- alla profondità di 0,5 m	€ 178,24 / ha
24.A40.A01.008	Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.	€ 131,46 / ha
23.A25.H25.005	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	€ 1,94 (*) cad.

(*) prezzo al netto del 27,6 % relativo alla somma di spese generali e utili di impresa

Per le voci di costo diverse da quelle sopra riportate, le *imprese* devono far riferimento:

- agli importi netti dell'Elenco prezzi agricoltura 2025 (importi già al netto della quota relativa a spese generali e utili di impresa) (cfr Sezione IV);
- oppure, in mancanza di voci pertinenti nell'Elenco prezzi agricoltura 2025, a voci del Prezzario per Opere e Lavori Pubblici 2025, i cui importi devono essere decurtati della quota relativa a spese generali e utili di impresa. (cfr Sezione V) La decurtazione deve essere effettuata dividendo per 1,276 l'importo della voce pertinente del Prezzario regionale Opere Pubbliche.

I costi standard non si applicano agli interventi oggetto di appalto pubblico.

**SEZIONE IV - FORMAZIONI VEGETALI E ZONE UMIDE:
IMPORTI DI RIFERIMENTO NELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SPESE
RENDICONTATE DALLE IMPRESE**

*Voci estratte a titolo esemplificativo dall'Elenco prezzi Agricoltura 2025 della Regione
Piemonte (determinazione dirigenziale n. 463 del 9/6/2025)*

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>costo unitario (€) IVA escl.</i>
---------------	--------------------	---

netto

1. REALIZZAZIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE

1.1 PREPARAZIONE DEL TERRENO

24.A40.A01.00 3	Scarificazione alla profondità di cm 70 - 80 con distanza fra i denti non superiore a m 1, con due passate in croce	€ 1.177,00 cad.
24.A40.A01.01 8	Scarificazione (va effettuata normalmente dopo il livellamento prima di ogni altra operazione e sostituisce lo scasso) Lavorazione con scarificatore (ripper) alla profondità di 0,7 m	€ 236,93 cad.
24.A40.A01.01 9	Scarificazione (va effettuata normalmente dopo il livellamento prima di ogni altra operazione e sostituisce lo scasso) Lavorazione con scarificatore (ripper) alla profondità di 0,9 m	€ 304,62 cad.

1.2 FORNITURA DELLE PIANTE

24.P40.A01	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito:	
24.P40.A01.001	a radice nuda e/o con pane di terra	€ 1,78 cad.
24.P40.A01.002	in contenitore	€ 1,78 cad.

24.A40.A04.01 7	Fornitura e messa a dimora di arbusti a foglia caduca tipo Corylus (Nocciolo) Purpurea. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 1,00-1,25.	€ 19,89 cad.
--------------------	---	--------------

24.P40.A02	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito	
24.P40.A02.001	a radice nuda e/o con pane di terra	€ 1,47 cad.
24.P40.A02.002	in contenitore	€ 2,08 cad.

2. REALIZZAZIONE DI ZONE UMIDE

24.A40.A03.01 3	Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutto che bagnato, esclusa la roccia se richiedente l'uso del martello demolitore, compresi il trasporto e la ridistribuzione all'interno dell'azienda dell'eventuale terra in eccesso, l'esaurimento dell'acqua se di altezza inferiore a cm 20, l'onere delle necessarie sbadacchiature e tiro in alto. Sino alla profondità di 2 m.	€ 12,18/	m ³
--------------------	---	----------	----------------

**SEZIONE V - FORMAZIONI VEGETALI E ZONE UMIDE:
IMPORTI DI RIFERIMENTO NELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SPESE
RENDICONTATE DAI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO**

*Voci estratte a titolo esemplificativo dal Prezzario per Opere e Lavori Pubblici 2025
della Regione Piemonte (D.G.R. n. 1-961 del 9/04/2025)*

<i>codice</i>		<i>costo unitario (€) IVA escl.</i>
---------------	--	---

1. REALIZZAZIONE DI FORMAZIONI ARBUSTIVE E/O ARBOREE

1.1 PREPARAZIONE DEL TERRENO

18.A65.A05.005	Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire.	€ 0,11 / m ²
18.A65.A45.005	(Per l'eventuale estirpo di arboree alloctone) Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.	€ 27,79 cad.
20.A27.L00	(Per l'eventuale estirpo di arboree alloctone) Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali:	
20.A27.L00.005	per piante di altezza inferiore a m 10	€ 129,14 cad.
20.A27.L00.010	per piante di altezza da m 11 a m 20	€ 184,60 cad.
20.A27.L00.015	per piante di altezza da m 21 a m 30	€ 350,04 cad.

23.A25.A05.005	Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondita' di cm 50 (Tale operazione e' alternativa allo scasso).	€ 165,36 / ha
23.A25.A10.005	Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.	€ 143,96 / ha
23.A25.A20.005	Scarificazione o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondita' di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione è alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).	€ 431,89 / ha
23.A25.B05.005	Livellamento o spianamento eseguito con mezzi meccanici, per facilitare il deflusso superficiale delle acque, con l'esclusione dei terreni provvisti di adeguata rete irrigua locale o con accentuati dislivelli. (Tale operazione non è abbinabile allo scasso).	€ 539,85 / ha
23.A25.C05.005	Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.	€ 287,92 / ha
23.A25.D05.005	Sovescio con idonee specie di leguminose azotofissatrici, compreso acquisto e fornitura delle sementi, semina e successivo interrimento. (Tale operazione è alternativa alla concimazione).	€ 215,95 / ha

1.2 FORNITURA DELLE PIANTE

18.P06.C45	Fornitura delle sotto elencate specie arboree e arbustive, da impiegarsi in operazioni di recupero/riqualificazione idrogeologica, ambientale ed ecologica:	
	Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa; Berberis vulgaris, Betula pendula/verr.; Carpinus betulus, Castanea sativa, Celtis australis, Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna; Euonymus europaeus, Fagus sylvatica, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus; Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum; Malus sylvatica. Ostrya carpinifolia; Populus alba, Populus nigra, Prunus avium, Prunus spinea, Pyrus pyraister Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus robur, Quercus pubescens; Rosa canina. Salix alba, Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix viminalis, Sorbus aucuparia, Spartium junceum, Ulmus minor, Viburnum opulus.	
18.P06.C45.005	Rn 30 – 60	€ 1,79 cad.
18.P06.C45.010	AL 40-60	€ 2,81 cad.
18.P06.C45.015	CFor 40 - 60	€ 4,08 cad.
18.P06.C45.020	V3L 40 - 100	€ 7,66 cad.

18.P06.C45.025	V3L > 100	€ 11,23 cad.
18.P06.C45.030	cfr >6 - 8 (per piante ad alto fusto)	€ 76,56 cad.
18.P06.C45.035	cfr > 8 - 10 (per piante ad alto fusto)	€ 102,08 cad.
18.P06.C45.040	cfr > 10 - 12 (per piante ad alto fusto)	€ 114,84 cad.
18.P06.C46	Fornitura delle sotto elencate specie arboree e arbustive, da impiegarsi in operazioni di recupero/riqualificazione idrogeologica, ambientale ed ecologica:	
	Acer opulifolium, Alnus incana, Alnus viridis, Amelanchier ovalis. Calluna vulgaris, Coronilla emerus, Cytisus scoparius. Daphne mezereum. Genista tinctoria. Hyppophae rhamnoides. Ilex aquifolium. Juglans regia, Juniperus communis. Laburnum alpinum, Laburnum anagyroides, Lavandula angustifolia. Populus tremula. Quercus petraea. Ruscus aculeatus. Salix caprea, Salix cinerea, Salix daphnoides, Salix helvetica. Tilia cordata. Ulmus glabra, Ulmus laevis.	
18.P06.C46.005	Rn 30 – 60	€ 2,30 cad.
18.P06.C46.010	AL 40-60	€ 3,19 cad.
18.P06.C46.015	CFor 40 - 60	€ 4,47 cad.
18.P06.C46.020	V3L 40 - 100	€ 8,93 cad.
18.P06.C46.025	V3L > 100	€ 15,31 cad.
18.P06.C46.030	cfr >6 - 8 (per piante ad alto fusto)	€ 89,32 cad.
18.P06.C46.035	cfr > 8 - 10 (per piante ad alto fusto)	€ 114,84 cad.
18.P06.C46.040	cfr > 10 - 12 (per piante ad alto fusto)	€ 127,60 cad.

Le specie elencate nelle voci 18.P06.C45 e 18.P06.C46 sono in parte diverse rispetto a quelle ammissibili di cui all'Allegato A1, Sezione I in quanto eccezionalmente possono essere ammesse a condizione che la scelta sia adeguatamente motivata dal progettista per le condizioni pedoclimatiche del sito e per gli effetti sulla biodiversità.

LEGENDA - Rn 30 - 60 = pianta a radice nuda, altezza dal colletto 30 - 60 cm - AL 40 - 60 = pianta in alveolo, altezza dal colletto 40 - 60 cm - CFor 40 - 60 = pianta in contenitore forestale (vaso 9x9x13 cm costoluto e fondo a rete) - V3L 40 - 100 = pianta in vaso da 3 litri, altezza dal colletto 40 - 100 cm - V3L > 100 = pianta in vaso da 3 litri, altezza dal colletto > 100 cm - cfr > 6 - 8 = pianta con pane di terra, circonferenza tronco misurata a 1 m dal colletto da > 6 a 8 cm. - cfr > 8 - 10 = pianta con pane di terra, circonfer. tronco misurata a 1 m dal colletto da >8 a 10 cm.- cfr > 10-12 = pianta con pane di terra, circonfer. tronco misurata a 1 m dal colletto da > 10 a 12 cm.

1.3 COLLOCAMENTO A DIMORA

23.A25.H25.005	Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	€ 2,48 cad.
20.A27.A68	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonché della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti:	
20.A27.A68.005	buca di cm 30 x 30 x 30	€ 7,47 cad.
20.A27.A68.010	buca di cm 50 x 50 x 50	€ 16,78 cad.
18.A60.A05.005	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 120 cm), a radice nuda o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, esclusa la fornitura del materiale vegetale vivo, da computarsi a parte.	€ 2,31 cad.
18.A60.A10.005	Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70.	€ 22,37 cad.
23.A25.C10.005	Concimazione localizzata, eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto, fornitura del concime e successiva somministrazione. (Tale operazione è alternativa alla concimazione di fondo).	€ 0,46 cad.

1.4 ELEMENTI ACCESSORI

18.A50.A75.005	Posa di materiale vegetale, ricavato dalla biotriturazione del prodotto delle operazioni di taglio e decespugliamento, quale pacciamatura per le specie di nuovo impianto: per ogni soggetto messo a dimora.	€ 0,45 cad.
----------------	--	-------------

23.A25.I10.005	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.	€ 1,68 cad.
23.A25.I15.005	Pacciamatura localizzata con corteccia di conifere di taglio minuto, in ragione di almeno 16 litri per pianta e spessore minimo dello strato pari a cm 8, compreso acquisto, fornitura e posa, per pianta.	€ 1,86 cad.
18.P07. A50	Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a reazione neutra, biodegradabile 100%:	
18.P07.A50.005	tipo quadrato cm 40x40	€ 1,00 cad.
18.P07.A50.010	tipo tondo diametro cm 40	€ 1,05 cad.
23.A25.I05.005	Pacciamatura continua con film plastico stabilizzato, spessore minimo mm 0,06, larghezza minima cm 100, compreso acquisto, fornitura, posa e ancoraggio al suolo.	€ 1,02 / m
23.A25.L05.005	Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di lunghezza totale minima fuori terra pari a m 2, compreso acquisto, fornitura e posa.	€ 0,36 cad.
18.P07.A05.005	Pali tutori stagionati in legno di castagno, scortecciati ed appuntiti di diametro medio di cm 6 – 8.	€ 6,02 cad.
18.P07.A10	Pali tutori per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame:	
18.P07.A10.005	di diametro cm 6	€ 3,47 m
18.P07.A10.010	di diametro cm 8	€ 4,96 m
18.P07.A10.015	di diametro cm 10	€ 6,37 m
18.P07.A56.005	<i>Shelter</i> biologico in canna palustre italiana, costituita da elementi di cannicciato h 50 cm L=30 cm, a formare strutture tubolari di diametro ca. 10 cm, connessi con tre fili di acciaio zincato. <i>Il materiale risulta difficilmente attaccabile da roditori.</i> Diametro 10 cm, h 50 cm.	€ 0,64 cad.
23.A25.L10.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (<i>shelter</i>) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3.	€ 2,12 cad.
23.A25.L15.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (<i>shelter</i>) di altezza superiore a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) avente diametro minimo pari a cm 4.	€ 2,68 cad.

23.A25.L20.005	Protezioni individuali in materiale plastico stabilizzato tipo a rete con maglie rigide, altezza fino a cm 100 compreso acquisto, fornitura e posa con idoneo numero di sostegni in legno o canna.	€ 1,67 cad.
----------------	--	-------------

2. REALIZZAZIONE DI ZONE UMIDE

2.1 RIPULITURA DEL TERRENO

23.A00.A00.010	Ripuliture - riduzione della componente erbacea, arbustiva e arborea concorrenziale mediante decespugliamento (ed eventuale eliminazione delle rampicanti) al fine di ridurre la competizione nei confronti dei giovani individui, come da Regolamento Forestale, e ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL.- Condizioni operative medie.	€ 1.535,81 / ha
20.A27.L00	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali:	
20.A27.L00.005	per piante di altezza inferiore a m 10	€ 129,14 cad.
20.A27.L00.010	per piante di altezza da m 11 a m 20	€ 184,60 cad.
20.A27.L00.015	per piante di altezza da m 21 a m 30	€ 350,04 cad.
18.A70.A05.005	Posa in opera di geosintetici e reti in fibra naturale, di qualsiasi peso, con funzione antierosiva, di drenaggio o rinforzo, fissati al terreno con picchetti di legno o metallici, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	€ 3,28 / m2

2.2 CANALI E ARGINI PERIMETRALI

18.A05.C30	Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine esistente, compresi gli oneri per lo scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate, per l'eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo	
------------	--	--

	stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la spondinatura delle scarpate e dei cigli:	
18.A05.C30.005	con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato	€ 7,53 / m ³
18.A05.C30.010	con materiale prelevato in alveo o in aree demaniali site a distanza massima di 5 km, compreso lo scavo ed il caricamento su autocarro	€ 9,28 / m ³
18.A05.C30.015	con materiale proveniente da aree di cave demaniali site a distanza da 5 km fino a 20 km, compreso lo scavo ed il caricamento su autocarro	€ 11,90 / m ³
18.A05.C30.020	con materiale fornito a cura e spesa dell'impresa	€ 37,83 / m ³

2.3 TALEE E VEGETAZIONE ERBACEA

18.P06.A15	Fornitura di spezzoni di Salix spp., di lunghezza non inferiore a 50 cm, proveniente da operazioni di "taleaggio in loco" (potature di rami e formazione di talee presso il luogo di esecuzione dei lavori):	
18.P06.A15.005	diametro inferiore a 0,4 cm (ramaglia)	€ 8,01 / q
18.P06.A15.010	diametro superiore a 0,4 cm (talee e astoni)	€ 1,28 cad.
18.P06.C48	Fornitura di talee di Salix spp. da impiegarsi in operazioni di recupero/riqualificazione idrogeologica, ambientale ed ecologica. Il diametro del tronco è misurato alla base del taglio. Il prezzo unitario si intende al pezzo (cadauno), calcolato sulla base della lunghezza di fornitura:	
18.P06.C48.005	Talea di Salix spp. con diametro 0,4 - 2 cm	€ 0,11 / dm
18.P06.C48.010	Astone di Salix spp. con diam. > 2 cm, lunghezza fino a 4 m	€ 0,22 / dm
18.P06.C49	Fornitura delle sotto elencate specie di piante palustri da impiegarsi in operazioni di fitodepurazione ecologica:	
18.P06.C49.005	Phragmites australis in vaso 9x9 cm	€ 2,55 cad.
18.P06.C49.010	Iris pseudacorus in vaso 9x9 cm	€ 2,55 cad.
18.P06.C49.015	Typha latifolia in vaso 9x9 cm	€ 3,83 cad.
18.P06.C50	Fornitura astoni morti di nocciolo di diametro (misurato alla base) variabile da 2 a 5 cm per lunghezze variabili da 2 a 4 m, per la formazione di fascinate morte, da integrare con la posa in opera di talee a chiodo di salice vivo:	

18.P06.C50.005	Corylus avellana in stecca - h.200/400 cm - diam. base 2/5 cm	€ 1,53 / m
18.A55.A05	Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina:	
18.A55.A05.005	per superfici inferiori a m ² 1.000	€ 1,11 / m ²
18.A55.A05.010	per superfici comprese tra m ² 1.000 e m ² 3.000	€ 0,84 / m ²
18.A55.A05.015	per superfici superiori a m ² 3.000	€ 0,71 / m ²
18.A55.A15	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina	
18.A55.A15.005	per superfici inferiori a m ² 1.000	€ 2,64 / m ²
18.A55.A15.010	per superfici comprese tra m ² 1.000 e m ² 3.000	€ 2,51 / m ²
18.A55.A15.015	per superfici superiori a m ² 3.000	€ 1,52 / m ²
18.A60.A15.005	Inserimento di talee a chiodo di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa, di diametro non inferiore a 2 cm (astoni) nelle scarpate spondali, negli interstizi di difese spondali esistenti, in rilevati terrosi e scarpate. Esclusa la fornitura del materiale vegetale, da computarsi a parte, sulla base della lunghezza degli astoni stessi.	€ 1,13 cad
18.A60.A30.005	Realizzazione di una fascinata eseguita su di una banchina orizzontale della profondità di 30 - 50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna di almeno 5 verghe vive appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto, successivamente fissate al terreno con picchetti di legno (diametro 5 cm, lunghezza 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte e compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.	€ 14,08 / m
20.A27.A10	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta:	
20.A27.A10.005	con preparazione manuale del terreno;	€ 2,39 / mq

20.A27.A10.010	compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12;	€ 2,55 / mq
20.A27.A10.015	comprese, inoltre, aratura e fresatura, alla profondità non inferiore a cm 30.	€ 4,22 / mq

Le *imprese* possono far riferimento a voci del Prezzario per Opere e Lavori Pubblici 2025 in mancanza di voci pertinenti nell'Elenco prezzi agricoltura 2025; in tal caso gli importi del Prezzario per Opere e Lavori Pubblici devono essere decurtati della quota relativa a spese generali e utili di impresa. La decurtazione deve essere effettuata dividendo per 1,276 l'importo della voce pertinente del Prezzario regionale Opere Pubbliche.